

LIBRO SESTO

DELLA TUTELA DEI DIRITTI

TITOLO PRIMO

Della trascrizione [att. 224-232]

CAPO PRIMO

Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili (1)

(1) Alla trascrizione, di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale, si provvede, a decorrere dal 30 giugno 2000, con procedure telematiche. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia è fissata la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche, e a particolari tipologie di atti, nonché l'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare (*art. 3-bis¹, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettere f) e g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, aggiunto dall'art. 1, d.lgs. 18 gennaio 2000, n. 9*).

2643. Atti soggetti a trascrizione. (1) - Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione [2644, 2650, 2658]:

1) i contratti che trasferiscono la proprietà [769, 812, 817, 1197, 1470, 1472, 1543², 2247, 2256, 2651] di beni immobili [812];

2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano [2651] il diritto di usufrutto [978] su beni immobili, il diritto di superficie [952], i diritti del concedente e dell'enfiteuta [957];

3) i contratti che costituiscono la comunione [1100] dei diritti menzionati nei numeri precedenti;

4) i contratti che costituiscono o modificano [2651] servitù prediali [1027], il diritto di uso [1021] sopra beni immobili [812], il diritto di abitazione [1022];

5) gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti menzionati nei numeri precedenti [1070, 1104, 1350 n. 5];

6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari [c.p.c. 574, 586, 590], eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche [2889] a favore del terzo acquirente [2896];

7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico [971; Enfiteusi **1**, 4];

8) i contratti di locazione [1571, 1572, 1599 n. 3, 2923²] di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni (2);

9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni [1605, 2918, 2924];

10) i contratti di società [2247, 2291, 2313, 2328, 2462, 2475, 2518], e di associazione [14, 2549], con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata [att. 231];

11) gli atti di costituzione dei consorzi [862, 863, 2602] che hanno l'effetto indicato dal numero precedente [att. 231];

12) i contratti di anticresi [1350 n. 7, 1960; att. 231];

13) le transazioni [1865], che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti [1350 n. 12];

14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione [2932] di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti [155, 194, 720, 938, 1032, 1706², 2645, 2646, 2932; att. 224; Famiglia **3**, 6⁹].



GD 04/36/31

(1) **6. 1.** I notai e gli altri pubblici ufficiali, che hanno ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, o presso i quali è stato depositato l'atto ricevuto

o autenticato all'estero, hanno l'obbligo di richiedere la formalità relativa nel termine di trenta giorni dalla data dell'atto o del deposito.

2. I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta.

3. La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta ipotecaria [comma così sostituito dall'art. 11, d.l. 28 marzo 1997, n. 79, conv., con mod., dalla l. 28 maggio 1997, n. 140] (art. 6 *Termini per la trascrizione*, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, t.u. delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale).

(2) Diversamente, peraltro, art. 41, Contratti agrari [9].

2644. Effetti della trascrizione. - Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili [812] in base a un atto trascritto [2659] o iscritto [2839] anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi [2650, 2684, 2827].

Eseguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto [2666] alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore [2645-bis², 2650, 2812, 2817, 2848; att. 224; Fallimento [1], 45].

2645. Altri atti soggetti a trascrizione. - Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall'articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento [854, 1032; c.p.c. 748, 773, 788] che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'articolo 2643, salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti diversi [2650, 2657; c.p.c. 555] (1).

(1) **5. 1.** Nel caso di successione ereditaria comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari, a chiunque devoluti e qualunque ne sia il valore, l'ufficio del registro redige il certificato di successione, in conformità alle risultanze della dichiarazione della successione o dell'accertamento d'ufficio, e ne richiede la trascrizione, compilando in duplice esemplare la nota a spese dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di successione.

2. La trascrizione del certificato è richiesta ai soli effetti stabiliti dal presente t.u. e non costituisce tra-

scrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione (art. 5 *Trascrizione del certificato di successione*, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, t.u. delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale).

2645-bis. Trascrizione di contratti preliminari. (1) (2) - 1. I contratti preliminari [1350] aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2643, anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico [2699] o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata [2703] o accertata giudizialmente [c.p.c. 215].

2. La trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione dei contratti preliminari di cui al comma 1, ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti [2932], prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare.

3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2) [2775-bis¹].

4. I contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione devono indicare, per essere trascritti, la superficie utile della porzione di edificio e la quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa all'intero costruendo edificio espressa in millesimi [2659 n. 4; att. 68].

5. Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione è eseguita con riferimento al bene immobile per la quota determinata secondo le modalità di cui al comma stesso. Non appena l'edificio viene ad esistenza gli effetti della trascrizione si producono rispetto alle porzioni materiali corrispondenti alle quote di proprietà predeterminate nonché alle relative parti comuni. L'eventuale differenza di superficie

o di quota contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quelle indicate nel contratto preliminare non produce effetti.

6. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5, si intende esistente [1472] l'edificio nel quale sia stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità, e sia stata completata la copertura.

GD 02/43/57

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3¹, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv., con mod., dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

(2) **60-bis.** 1. Fermi gli altri requisiti stabiliti dalla legge, il giudice tavolare può ordinare l'annotazione dei contratti preliminari previsti dall'articolo 2645-bis, comma 4, del codice civile, solo sulla base di una planimetria dalla quale risulti chiaramente la descrizione delle porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione che ne costituiscono l'oggetto. Tale planimetria deve essere redatta da un tecnico autorizzato.

2. Il rispetto o l'inosservanza del limite indicato nell'articolo 2645-bis, comma 5, del codice civile, devono risultare chiaramente, mediante attestazione di un tecnico autorizzato, dalla planimetria prevista nell'articolo 10, terzo comma, del presente allegato.

60-ter. 1. Per gli effetti di cui all'articolo 2645-bis, comma 2, del codice civile, il giudice tavolare deve ordinare contemporaneamente la cancellazione delle intavolazioni e prenotazioni incompatibili conseguite da terzi aventi causa dal promittente alienante in base a domande presentate dopo l'istanza di annotazione del contratto preliminare.

2. Agli stessi effetti di cui al comma 1 il giudice tavolare ordina, a richiesta della parte istante, la cancellazione delle altre iscrizioni che, riguardo allo stesso immobile, siano state eseguite contro il promittente alienante dopo l'annotazione del contratto preliminare, salvo le iscrizioni ipotecarie nei casi previsti dall'articolo 2825-bis del codice civile e le annotazioni delle domande di cui all'articolo 71-bis del presente allegato.

60-quater. 1. Deve essere cancellata l'annotazione dei contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente consentita dalle parti interessate, ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

2. Cessati gli effetti dell'annotazione del contratto preliminare nei casi di cui all'articolo 2645-bis, comma 3, del codice civile, l'annotazione è cancellata a richiesta di parte.

60-quinques. 1. Se un contratto sottoposto a condizione ha formato oggetto di annotazione ai sensi dell'articolo 20, lettera b), la cancellazione dell'annotazione può essere ordinata dal giudice tavolare a domanda, quando la mancanza della condizione risulta da sentenza passata in giudicato o da convenzione. La domanda di cancellazione può essere giustificata, ai sensi dell'articolo 94, primo comma, n. 3), anche in base ad altre pronunce definitive dell'autorità giudiziaria o in base ad atti muniti di pubblica fede.

2. Se risulta negli stessi modi di cui al comma 1 l'avveramento della condizione, sono cancellate d'ufficio

tutte le iscrizioni aventi ad oggetto il diritto subordinato a condizione, previa intavolazione del diritto a nome dell'acquirente se si tratta di condizione sospensiva, salvo le annotazioni delle domande giudiziali di cui all'articolo 71-bis.

3. Le cancellazioni previste dal comma 1 possono essere ordinate anche in virtù di una dichiarazione unilaterale della parte in danno della quale la condizione è mancata o si è verificata, salvo in quest'ultimo caso che siano state eseguite iscrizioni dopo l'annotazione del contratto condizionato [articoli introdotti dall'art. 34, l. 24 novembre 2000, n. 340, Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi (artt. 60-bis - 60-quinques, R.d. 28 marzo 1929, n. 499, legge generale sui libri fondiari).

2645-ter. Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche. (1)

- Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.

GD 07/18/64

(1) Articolo inserito dall'art. 39-novies, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006 n. 51, Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

2646. Trascrizione delle divisioni. - Si devono trascrivere le divisioni [537³, 542, 566², 713, 763, 1111 ss.; c.p.c. 784] che hanno per oggetto beni immobili [812], come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto [c.p.c. 719, 788], i provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti [720, 757] e i verbali di estrazione a sorte delle quote [729, 757, 2657; c.p.c. 791].

Si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale [713; c.p.c. 784] e l'atto di opposizione indicato dall'articolo 1113, per gli effetti ivi enunciati [2650, 2685; att. 224].

2647. Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni. (1) - Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili [812], la costituzione del fondo patrimoniale [167], le convenzioni matrimoniali [162] che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi [160, 210], gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione [191], gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere *c, d, e*, ed *f* dell'articolo 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione.

Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili [812] che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare (2) o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi.

La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento [167] deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte [2648].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 206, l. 19 maggio 1975, n. 151, Riforma del diritto di famiglia.

(2) L'intitolazione della sezione II del capo VI del libro I del codice civile [Del patrimonio familiare] è sostituita dalla seguente: «Del fondo patrimoniale» (art. 48, l. 19 maggio 1975, n. 151).

2648. Accettazione di eredità e acquisto di legato. - Si devono trascrivere [2660] l'accettazione dell'eredità [459, 470, 489] che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell'articolo 2643 o liberazione dai medesimi [484, 507] e l'acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto [649].

La trascrizione dell'accettazione dell'eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all'eredità, contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata [475] con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente [2657; c.p.c. 215].

Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità [476], si può richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico [2699] o da scrittura

privata con sottoscrizione autenticata [2703] o accertata giudizialmente [2657; c.p.c. 215].

La trascrizione dell'acquisto del legato [649] si opera sulla base di un estratto autentico del testamento [2650, 2657, 2660; att. 225, 228].

2649. Cessione dei beni ai creditori. - Deve essere trascritta, qualora comprenda beni immobili, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori [1977], perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato [2687].

Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che la cessione è stata trascritta [2644, 2913; att. 225, 231 n. 3].

2650. Continuità delle trascrizioni. - Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto [2688].

Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo, salvo il disposto dell'articolo 2644.

L'ipoteca legale a favore dell'alienante [2817 n. 1] e quella a favore del dividendente [2817 n. 2], iscritte contemporaneamente alla trascrizione del titolo di acquisto o della divisione, prevalgono sulle trascrizioni o iscrizioni eseguite anteriormente contro l'acquirente o il dividendente tenuto al conguaglio [2644; att. 225, 229].

2651. Trascrizione di sentenze. - Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione [2934] o acquistato per usucapione [1158], ovvero altro modo non soggetto a trascrizione [942, 944, 946, 1062] uno dei diritti indicati dai numeri 1, 2 e 4 dell'articolo 2643 [Usucapione [II](#)], 3⁷].

2652. Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi. - Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'articolo 2643, le domande giudiziali [c.p.c. 163] indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti [2654, 2668; att. 225]:

1) le domande di risoluzione dei contratti [1453, 1458²], e quelle indicate dal secondo

comma dell'articolo 648 e dall'ultimo comma dell'articolo 793, le domande di rescissione [763, 1447], le domande di revocazione delle donazioni [800, 801], nonché quelle indicate dall'articolo 524.

Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda [2644, 2652];

2) le domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre [2645-*bis*², 2932].

La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda [2690 n. 2];

3) le domande dirette a ottenere l'accertamento giudiziale [c.p.c. 215] della sottoscrizione di scritture private [2702] in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione [2642, 2645].

La trascrizione o l'iscrizione dell'atto contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda;

4) le domande dirette all'accertamento della simulazione [1414] di atti soggetti a trascrizione [2644].

La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda [2644];

5) le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori [2901; Fallimento **I**, 64] (1).

La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

6) le domande dirette a far dichiarare la nullità [1418], o a far pronunciare l'annullamento [1425] di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione [2665].

Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Se però la domanda è diretta a far pronunciare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale, la sentenza che

l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati da terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso [1445, 2690 n. 3; att. 227];

7) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte [590, 591, 624, 649].

Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 534, se la trascrizione della domanda è eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario [2690 n. 4; att. 227];

8) le domande di riduzione delle donazioni [555] e delle disposizioni testamentarie [554] per lesione di legittima [561, 563].

Se la trascrizione è eseguita dopo dieci anni dall'apertura della successione [456], la sentenza che accoglie la domanda, non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda [2690 n. 5];

9) le domande di revocazione [c.p.c. 395] e quelle di opposizione di terzo [c.p.c. 404] contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'articolo 404 dello stesso codice.

Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda [2668, 2690 n. 6; att. 226, 227, 231].

Alla domanda giudiziale [2658², 2690², 2691²] è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso [c.p.c. 806] o di clausola compromissoria [c.p.c. 808], dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri [c.p.c. 810¹] (2).

(1) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale degli

artt. 2652, n. 5, e 2654, nella parte in cui non consentono la trascrizione della domanda di revoca di atti soggetti ad iscrizione nei registri immobiliari, essendo infondata la premessa, da cui muove il giudice *a quo*, secondo cui la tutela dell'art. 2901 ultimo comma, c.c. sarebbe applicabile anche ai terzi di buona fede ai quali sia stata trasmessa o vincolata a titolo oneroso un'ipoteca iscritta in base a un atto revocato per frode ai creditori (*C. cost. 28 dicembre 1990, n. 583*).

(2) Comma aggiunto dall'art. 26¹, l. 5 gennaio 1994, n. 25, Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale.

2653. Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti. - Devono parimenti essere trascritti [2691; att. 225]:

1) le domande [c.p.c. 163] dirette a rivendicare la proprietà [948, 949] o altri diritti reali di godimento su beni immobili [1079] e le domande dirette all'accertamento dei diritti stessi.

La sentenza pronunciata contro il convenuto indicato nella trascrizione della domanda ha effetto anche contro coloro che hanno acquistato diritti dal medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda [2644; Usucapione [1](#), 3³];

2) la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico [972, 2655].

La pronuncia di devoluzione ha effetto anche nei confronti di coloro che hanno acquistato diritti dall'enfiteuta in base a un atto trascritto posteriormente alla trascrizione della domanda [974²];

3) le domande e le dichiarazioni di riscatto nella vendita di beni immobili [1500 ss.].

Se la trascrizione di tali domande o dichiarazioni è eseguita dopo sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del riscatto, restano salvi i diritti acquistati dai terzi dopo la scadenza del termine medesimo in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda o della dichiarazione [att. 227];

4) le domande di separazione degli immobili dotali [166-*bis*; Famiglia [4](#), 227] e quelle di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto beni immobili [191, 193, 194, 2647].

La sentenza che pronuncia la separazione o lo scioglimento non ha effetto a danno dei terzi che, anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno validamente acquistato dal marito diritti relativi a beni dotali [166-*bis*; Famiglia [4](#), 227] o a beni della comunione;

5) gli atti e le domande che interrompono il corso dell'usucapione di beni immobili [1165, 1167, 2943 ss.].

L'interruzione non ha effetto riguardo ai terzi che hanno acquistato diritti dal possessore in base a un atto trascritto o iscritto, se non dalla data della trascrizione dell'atto o della domanda [att. 225, 226, 231].

Alla domanda giudiziale [2652², 2658², 2690², 2691²] è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso [c.p.c. 806] o di clausola compromissoria [c.p.c. 808], dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri [c.p.c. 810] (1).



(1) Comma aggiunto dall'art. 26², l. 5 gennaio 1994, n. 25, Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale.

2654. Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione. - La trascrizione degli atti e delle domande indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata

in margine alla trascrizione o iscrizione, quando si riferisce a un atto trascritto o iscritto (1).

(1) Le annotazioni previste dagli artt. 2654, 2655 e 2896 c.c., devono essere richieste, a cura delle parti o dei loro procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l'atto, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o della pubblicazione della sentenza o della pronuncia del decreto (*art. 7 Termini per le annotazioni, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347*).

2655. Annotazione di atti e di sentenze. (1) - Qualora un atto trascritto o iscritto

sia dichiarato nullo [1418] o sia annullato [1425], risoluto [1453], rescisso [1447] o revocato [2901] o sia soggetto a condizione risolutiva [1360], la dichiarazione di nullità e, rispettivamente, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione, l'avveramento della condizione devono annotarsi in margine alla trascrizione o all'iscrizione dell'atto [2643, 2654, 2692; Fallimento [1](#), 88].

Si deve del pari annotare, in margine alla trascrizione della relativa domanda [2653 n. 2], la sentenza di devoluzione del fondo enfiteutico [972].

Se tali annotazioni non sono eseguite, non producono effetto le successive trascrizioni o iscrizioni a carico di colui che ha ottenuto la dichiarazione di nullità o l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revoca o la devoluzione o a favore del quale si è avverata la condizione. Eseguita l'annotazione, le

trascrizioni o iscrizioni già compiute hanno il loro effetto secondo l'ordine rispettivo [2650; att. 225].

L'annotazione si opera in base alla sentenza o alla convenzione da cui risulta uno dei fatti sopra indicati; se si tratta di condizione, può eseguirsi in virtù della dichiarazione unilaterale del contraente in danno del quale la condizione stessa si è verificata [2692].

(1) Nota 1, art. 2654.

2656. Forme per l'annotazione. - L'annotazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti per la trascrizione, in quanto applicabili.

2657. Titolo per la trascrizione. - La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza [c.p.c. 331], di atto pubblico [2699] o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata [2703] o accertata giudizialmente [c.p.c. 215] (1) (2).

Le sentenze e gli atti eseguiti in paese estero devono essere legalizzati [2674] (3).



(1) Artt. 3-13, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, Perfezionamento e revisione del sistema catastale.

(2) Negli atti con cui si concede l'ipoteca o di cui si chiede la trascrizione, l'immobile deve essere designato anche con l'indicazione di almeno tre dei suoi confini (art. 29, l. 27 febbraio 1985, n. 52, *Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari*).

(3) Sull'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, nota 1, art. 2837.

2658. Atti da presentare al conservatore. - La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentarne al conservatore dei registri immobiliari copia autenticata, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e, se si tratta di scritture private, deve presentare l'originale [2648], salvo che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo caso basta la presentazione di una copia autenticata dall'archivista o dal notaio, dalla quale risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall'articolo precedente.

Per la trascrizione di una domanda giudiziale [2652², 2653²] occorre presentare copia autentica del documento che la contiene, munito della relazione di notifica [c.p.c. 148] alla controparte [2659, 2669, 2670].

2659. Nota di trascrizione. (1) - Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati [2674] (2):

1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale [159 ss.] delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell'ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute [36 ss.], con l'indicazione, per queste ultime e per le società semplici [2251 ss.], anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;

2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;

3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, o l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;

4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'articolo 2826, nonché, nel caso previsto dall'articolo 2645-*bis*, comma 4, la superficie e la quota espressa in millesimi [att. 68] di cui a quest'ultima disposizione (3).

Se l'acquisto, la rinuncia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine [1184] o a condizione [1353 ss.], se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione [2665]. Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto [2668].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 27 febbraio 1985, n. 52.

(2) Le note di trascrizione o iscrizione di cui agli artt. 2659, 2660 e 2839 c.c. debbono essere redatte su modelli a stampa conformi a quelli approvati con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e giustizia.

Apposita nota, in doppio esemplare, deve essere parimenti presentata, con le modalità di cui al precedente comma, per ogni formalità di annotazione.

Ciascuna nota non può riguardare più di un negozio giuridico o convenzione oggetto dell'atto di cui si chiede la trascrizione, l'iscrizione o l'annotazione.

Eventuali condizioni o patti di natura reale menzionati nella nota e la descrizione sommaria dei fabbricati in

corso di costruzione devono essere riportati nello spazio predisposto nel modello di nota di cui al primo comma.

È ammesso l'uso di intercalari, conformi a quelli approvati dall'amministrazione finanziaria, quando esigenze della formalità lo richiedano.

L'ufficiale rogante o il richiedente la formalità deve sottoscrivere per esteso le note.

L'avviso di vendita esattoriale costituisce il titolo per la trascrizione del pignoramento.

A eccezione delle rettifiche eventualmente occorrenti per errori materiali dell'ufficio e per le trascrizioni, iscrizioni e rinnovazioni da eseguirsi d'ufficio a norma di legge, non è consentito alle conservatorie di redigere le note di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione e di annotazione, nonché le domande di certificati ipotecari (*art. 17, l. 27 febbraio 1985, n. 52, Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari*).

(3) Numero così sostituito dall'art. 3² del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv., con mod., dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

2660. Trascrizione degli acquisti a causa di morte. - Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte [456] (1) deve presentare, oltre l'atto indicato dall'articolo 2648, il certificato di morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base a esso [2674].

Deve anche presentare una nota (2) in doppio originale con le seguenti indicazioni:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o legatario e del defunto (3);

2) la data di morte;

3) se la successione è devoluta per legge [565 ss.], il vincolo che univa all'autore il chiamato e la quota a questo spettante;

4) se la successione è devoluta per testamento [587 ss.], la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;

5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'articolo 2826;

6) la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo, nonché la sostituzione fideicommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'articolo 692 [2662, 2665; att. 228].

(1) Art. 5, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, nota 1, art. 2645.

(2) Art. 17, l. 27 febbraio 1985, n. 52, nota 2, art. 2659.

(3) Numero così sostituito dall'art. 2, l. 27 febbraio 1985, n. 52.

2661. Ulteriori trascrizioni in base allo stesso titolo. - Quando si domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte [2660] e per la stessa successione è stato già trascritto altro acquisto in base allo stesso titolo, basta presentare l'atto di accettazione [470] se si tratta di acquisto a titolo di erede. Deve essere anche indicata la trascrizione anteriormente eseguita, se si tratta dello stesso ufficio, e, se si tratta di ufficio diverso, deve essere presentato il certificato della trascrizione medesima.

Se chi ha trascritto anteriormente ha presentato un estratto del testamento, alla domanda di nuova trascrizione deve essere allegato, qualora occorra, un altro estratto o la copia dell'intero testamento.

2662. Trascrizione di acquisti a causa di morte in luogo di altri chiamati. - Qualora l'acquisto a causa di morte si colleghi alla rinuncia [519 ss.] o alla morte di uno dei chiamati [479], chi domanda la trascrizione deve presentare il documento comprovante la morte o la rinuncia, facendone menzione nella nota.

Se invece l'acquisto dipende da altra ragione che impedisce ad alcuno dei chiamati di succedere [70, 463], non è necessario esibire un documento che giustifichi la ragione stessa, ma il richiedente risponde dei danni, quando le sue dichiarazioni non corrispondono a verità.

Qualora alcuna delle cause di impedimento sopra indicate si sia constatata dopo la trascrizione dell'acquisto a causa di morte, essa si annota [2655, 2660] in margine alla trascrizione stessa, purché risulti da regolare documento [c.n. 254].

2663. Ufficio in cui deve farsi la trascrizione. - La trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni [484²].

2664. Conservazione dei titoli. Trascrizione e restituzione della nota. - Il conservatore dei registri immobiliari deve custodire negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli sono consegnati e deve inserire, con numerazione progressiva annuale, nella raccolta delle note costituenti il registro particolare delle trascrizioni uno degli originali della nota [2659], indicandovi il giorno della consegna del titolo e il numero d'ordine assegnato nel registro generale (1) (2).

Il conservatore deve restituire al richiedente uno degli originali della nota, nel quale deve certificare l'eseguita trascrizione con le indicazioni sopra accennate.

(1) Comma così sostituito dall'art. 3, l. 27 febbraio 1985, n. 52.

(2) Il conservatore, oltre ai registri di cui agli artt. 2678 e 2679 c.c., deve tenere gli archivi, i registri e gli elenchi che saranno stabiliti con il decreto interministeriale previsto dal secondo comma dell'art. 16.

Le annotazioni previste dalla legge sono eseguite in calce alle note originali di cui all'art. 2664 c.c. mediante indicazione della natura, della data e del numero particolare della formalità di annotazione (art. 19, l. 27 febbraio 1985, n. 52).

2665. Omissioni o inesattezze nelle note. - L'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste nelle note menzionate negli articoli 2659 e 2660 non nuoce alla validità della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico, a cui si riferisce l'atto o, rispettivamente, la sentenza o la domanda [2652 n. 6, 2841].

2666. Limiti soggettivi dell'efficacia della trascrizione. - La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse [c.p.c. 100].

2667. Atti compiuti per persona incapace. - I rappresentanti di persone incapaci [320, 321, 357, 394, 424] e coloro che hanno prestato assistenza alle medesime devono curare che si esegua la trascrizione degli atti [2643], delle sentenze [2651] o delle domande giudiziali che sono soggetti a trascrizione [2652] e rispetto ai quali essi hanno esercitato il loro ufficio.

La mancanza della trascrizione può anche essere opposta ai minori [2], agli interdetti [414 ss.] e a qualsiasi altro incapace [415, 1425], salvo ai medesimi il regresso contro i tutori, gli amministratori o i curatori che avevano l'obbligo della trascrizione.

La mancanza della trascrizione non può essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di eseguirla per i propri rappresentanti o amministrati, né dai loro eredi.

2668. Cancellazione della trascrizione. - La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni [2654] si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324; Fallimento [3], 5] (1) (2).

Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti [306; c.p.c. 669-*novies*].

Si deve cancellare l'indicazione della condizione [1353] o del termine [1184] negli atti trascritti, quando l'avveramento o la mancanza della condizione ovvero la scadenza del termine risulta da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della parte, in danno della quale la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto [2659].

Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari [1351] quando la cancellazione è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324] (3).

(1) Non è fondata (in riferimento all'art. 3 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2668 nella parte in cui non assoggetta la trascrizione della domanda giudiziale (che ad avviso del remittente sarebbe una misura cautelare) alla disciplina del procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669-*bis* e ss. c.p.c., anche quando, nel corso del processo, la domanda trascritta appaia infondata, con lesione del principio di eguaglianza sotto il profilo della irragionevole diversità di disciplina in punto di stabilità fra gli ordinari provvedimenti cautelari e la trascrizione della domanda giudiziaria. La trascrizione della domanda giudiziale, infatti, è attuata direttamente dalla parte, senza la mediazione di un provvedimento deliberativo del giudice, mentre la disciplina del procedimento cautelare uniforme postula invece che la misura sia concessa dal giudice e l'art. 669-*quaterdecies* c.p.c. ammette l'applicabilità di tale disciplina alle misure cautelari regolate dal codice civile ma esige all'uopo il requisito della compatibilità. Comunque, il remittente non considera che la trascrizione della domanda giudiziale tende, anche, conformemente alla sua funzione tipica di pubblicità notizia, a tutelare i terzi e questa particolare funzione della trascrizione della domanda, che ha natura sostanziale e non mira a tutelare la parte del giudizio di merito, non è riconducibile alla tutela cautelare di cui agli artt. 669-*bis* e ss. c.p.c. (C. cost. 6 dicembre 2002, n. 523).

(2) È manifestamente inammissibile (in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2668, nella parte in cui non consente di ottenere in pendenza del giudizio di merito, ex art. 700 c.p.c. un provvedimento urgente di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale che appaia infondata, atteso che non è dalla norma impugnata che, sia pure ipoteticamente, può derivare la lesione dei parametri di costituzionalità invocati. La norma, infatti, è pienamente consequenziale alla scelta legislativa di fondo, per cui talune domande giudiziali devono essere trascritte ad iniziativa della parte attrice, senza alcuna deliberazione, anche caute-

lare, circa la loro fondatezza: proprio perché imposta dalla legge la trascrizione di tali domande non risente delle vicende del processo e viene meno solo quando l'infondatezza sia stata definitivamente sancita con sentenza passata in giudicato. Questa scelta di fondo, non è fatta dall'art. 2668 c.c., bensì dagli artt. 2652 e 2653 c.c. (*C. cost. 6 dicembre 2002, n. 523*).

(3) Comma aggiunto dall'art. 3^{1-bis}, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv., con mod., dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

2669. Trascrizione anteriore al pagamento dell'imposta di registro. - La trascrizione può essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l'imposta di registro a cui è soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico [2699] ricevuto nello Stato o di sentenza pronunciata da un'autorità giudiziaria dello Stato [c.p.c. 131] (1).

(2)

(1) **65. (Divieti relativi agli atti non registrati).** - 1. I pubblici ufficiali non possono menzionare negli atti non soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati, né allegare agli stessi, né ricevere in deposito, né assumere a base dei loro provvedimenti, atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati.

2. Gli impiegati dell'amministrazione statale, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo non possono ricevere in deposito né assumere a base dei loro provvedimenti atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati. Il divieto non si applica nei casi di cui alla lett. e) del comma 2 dell'art. 66.

3. Gli impiegati di cui al comma 2 possono ricevere in deposito atti soggetti a registrazione in caso d'uso e assumere gli atti depositati a base dei loro provvedimenti, ma sono tenuti a trasmettere gli atti stessi in originale o in copia autenticata all'ufficio del registro ai fini della registrazione d'ufficio.

4. Gli impiegati delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli impiegati addetti alla tenuta di albi previsti dalle vigenti leggi non possono procedere all'iscrizione di società nell'anagrafe delle ditte o negli albi se non venga prodotto l'atto scritto e registrato da cui risulti la costituzione della società.

5. Rimane fermo il disposto degli artt. 2669 e 2836 c.c. per gli atti da trascrivere o iscrivere nei registri immobiliari.

6. I divieti di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per gli atti allegati alle citazioni, ai ricorsi e agli scritti defensionali, o comunque prodotti o esibiti davanti a giudici e arbitri, né per quelli indicati nei provvedimenti giurisdizionali o nei lodi arbitrali. Quando tuttavia il provvedimento o il lodo arbitrale è emesso in base a tali atti, questi devono essere inviati in originale o in copia autenticata al competente ufficio del registro, insieme con il provvedimento, a cura del cancelliere o del segretario, e insieme con il lodo a cura del cancelliere della pretura [ora: del tribunale in composizione monocratica, art. 244³, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51] presso la quale è stato depositato ai fini della dichiarazione di esecutività; in questo caso

gli atti in base ai quali è stato emesso il lodo devono essere depositati in cancelleria dalla parte interessata, insieme con questo.

7. Gli atti in base ai quali sono stati emessi provvedimenti giurisdizionali non soggetti a registrazione, di cui alla tabella, devono essere inviati all'ufficio del registro, a cura del cancelliere o del segretario, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione degli stessi.

66. (Divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati). - 1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati, indicando gli estremi della registrazione, compreso l'ammontare dell'imposta, con apposita attestazione da loro sottoscritta.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica [comma costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applica al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata (*C. cost. 6 dicembre 2002, n. 522*)]:

a) agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, o di atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio;

b) agli atti richiesti d'ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale, salvo il disposto del comma 7 dell'art. 65;

c) alle copie degli atti destinate alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari;

d) alle copie degli atti occorrenti per l'approvazione od omologazione;

e) alle copie di atti che il pubblico ufficiale è tenuto per legge a depositare presso pubblici uffici.

3. Nei casi di cui al comma 2 deve essere apposta sull'originale, sulla copia o sull'estratto rilasciati prima della registrazione l'indicazione dell'uso (*artt. 65 e 66, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, t.u. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro*).

(2) Comma abrogato dall'art. 30, l. 27 febbraio 1985, n. 52.

2670. Spese della trascrizione. - Le spese della trascrizione devono essere anticipate da chi la domanda, salvo il diritto al rimborso verso l'interessato [1196, 1475].

Se più sono gli interessati, ciascuno di essi deve rimborsare la persona che ha eseguito la trascrizione della parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato.

2671. Obbligo dei pubblici ufficiali. - Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione [2643] ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, ed è tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato (1).

Rimangono ferme le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono a carico di altre persone l'obbligo di richiedere la trascrizione di determinati atti e le relative sanzioni [c.p.c. 555; Fallimento [1](#), 88] (2) (3).

GD 00/37/24

(1) Per gli atti formati all'estero, art. un., l. 13 marzo 1980, n. 73, Adeguamento dei termini in materia di pubblicità di atti formati all'estero, come sostituito, da ultimo, dall'art. 6, d.lgs. 29 dicembre 1992, n. 516, nota 1, art. 2296.

(2) Art. 9 [Sanzioni], d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, t.u. delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale.

(3) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2671 in relazione all'art. 19¹, l. 25 giugno 1943, n. 540 (ora: art. 14, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635), nella parte in cui impone al cancelliere di richiedere la trascrizione di una sentenza che dispone un trasferimento immobiliare (e impone conseguentemente l'assolvimento del correlativo obbligo fiscale) non al momento del passaggio in giudicato della sentenza e quindi allorché il trasferimento diviene operante, bensì al momento della mera pronuncia del provvedimento (*C. cost. 14 maggio 1985, n. 147*).

2672. Leggi speciali. - Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni che non sono incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo [484, 507, 555, 854; c.p.c. 555, 679].

CAPO SECONDO

Della pubblicità dei registri immobiliari e della responsabilità dei conservatori

2673. Obblighi del conservatore. - Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne è alcuna (1).

Deve, altresì, permettere l'ispezione dei suoi registri nei modi e nelle ore fissati dalla legge (2).

Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che sono depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio (3) (4) (5).

(1) Le copie delle trascrizioni, iscrizioni e annotazio-

ni, previste dal primo comma dell'art. 2673 c.c., sono eseguite con l'impiego di macchine fotostatiche.

Le certificazioni negative previste dall'art. 2673 c.c. devono essere eseguite a mano [diversamente, peraltro, attualmente, art. 22¹, l. 27 febbraio 1985, n. 52, *infra* nota 4] (art. 3, l. 23 ottobre 1969, n. 789, *Modifiche alle norme sul servizio ipotecario e sul personale delle conservatorie dei registri immobiliari*).

(2) Comma così sostituito dall'art. 4, l. 27 febbraio 1985, n. 52.

(3) D.lgs. lgt. 5 ottobre 1945, n. 770, Sulla ricostituzione di registri ed atti di ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari dispersi per eventi bellici.

(4) **20.** Per ogni ispezione ipotecaria il richiedente deve presentare alla conservatoria apposita richiesta su moduli a stampa forniti dall'amministrazione finanziaria.

La richiesta deve contenere l'indicazione delle generalità delle persone fisiche, la denominazione o la ragione sociale e la sede delle persone giuridiche, delle società, anche semplici, e delle associazioni non riconosciute.

La conservatoria rilascia al richiedente l'elenco delle formalità riguardanti il nominativo richiesto, con l'indicazione delle rispettive annotazioni eventualmente eseguite.

A decorrere dalla data di attivazione del collegamento in rete tra i servizi meccanizzati di conservazione dei registri immobiliari l'elenco delle formalità di cui al terzo comma può essere richiesto anche per ambiti circoscrizionali diversi da quello della conservatoria ove la richiesta stessa è presentata [comma inserito dall'art. 10¹⁸, d.l. 20 giugno 1996, n. 323, conv., con mod., dalla l. 8 agosto 1996, n. 425].

Per le formalità non ancora registrate è consentita l'ispezione sulle note presentate.

Il richiedente può in ogni caso avere in visione la nota originale o il titolo.

Il decreto interministeriale previsto dal secondo comma dell'art. 16 potrà autorizzare le ispezioni anche mediante interrogazione a distanza direttamente sugli elaboratori elettronici utilizzati dalle conservatorie, stabilendone le modalità e le caratteristiche tecniche.

21. Per il rilascio di ogni stato o certificato, generale o speciale, delle trascrizioni, iscrizioni o rinnovazioni e per ogni copia delle medesime formalità, delle note originali, delle annotazioni e dei titoli depositati nelle conservatorie, il richiedente deve presentare al conservatore apposita domanda sottoscritta, compilata su moduli a stampa conformi a quelli approvati dall'amministrazione finanziaria.

È fatta eccezione per i certificati stesi in calce alle note ipotecarie da restituirsi al richiedente in prova delle eseguite formalità.

Il conservatore rilascia alla parte richiedente ricevuta in carta libera delle domande di certificati e copie.

Ove la parte lo richieda il conservatore deve rilasciare, in base a un'unica domanda, il certificato cumulativo delle iscrizioni e trascrizioni.

22. I certificati ipotecari devono contenere, oltre alla copia della domanda di parte, l'elenco cronologico e le copie delle relative formalità.

È consentito chiedere copia di singole note originali.

Non devono essere comprese nei certificati ipotecari le iscrizioni soggette a rinnovazione e non rinnovate nei termini di legge [c.c. 2847].

Le certificazioni negative possono essere redatte anche mediante scritturazione meccanica.

23. 1. I conservatori dei registri immobiliari inviano ogni quindici giorni al procuratore della Repubblica del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio copia del registro generale d'ordine su supporto informatico o con modalità telematiche [articolo così sostituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, dall'art. 1²⁷⁸, l. 24 dicembre 2007, n. 244].

24. Nelle conservatorie l'orario per il pubblico è fissato dalle ore 8 alle ore 12 dei giorni feriali.

Nell'ultimo giorno lavorativo del mese esso è limitato fino alle ore 11 [c.c. 2677].

25. I conservatori dei registri immobiliari, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni e l'adempimento degli obblighi loro attribuiti dal codice civile, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia (ora: Ministero della giustizia); sotto ogni altro riguardo essi dipendono dal Ministero delle finanze.

26. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche agli uffici misti del registro e conservatorie dei registri immobiliari.

27. Sino all'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'ultimo comma dell'art. 16, non si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 19.

Le ispezioni, le certificazioni e il rilascio di copie, in relazione a formalità eseguite fino a tutto il giorno precedente l'attivazione del servizio meccanografico, si effettuano secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

28. Nelle conservatorie e negli uffici misti del registro e conservatorie dei registri immobiliari nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stata effettuata la riproduzione delle note relative alle formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione e di annotazione previste dall'art. 1 della l. 23 ottobre 1969, n. 789, i registri particolari sono costituiti dalle raccolte delle note tenute nei modi di cui all'art. 2664 del c.c. (artt. 20-28, l. 27 febbraio 1985, n. 52, *Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari*).

(5) La parte che domanda l'esecuzione di una trascrizione, iscrizione o annotazione, fermo restando l'obbligo di presentare al conservatore dei registri immobiliari il titolo nelle forme previste dal codice civile, può altresì produrre il contenuto del titolo stesso su supporto informatico, secondo le modalità e le caratteristiche tecniche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia (art. 10⁷⁹, d.l. 20 giugno 1996, n. 323, *conv., con mod., dalla l. 8 agosto 1996, n. 425, Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica*).

2674. Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio. - Il conservatore può recusare di ricevere le note e i titoli [2658, 2659], se non sono in carattere intellegibile e non può riceverli quando il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli articoli 2657, 2660, primo comma, 2821, 2835 e 2837 o non è presentato con le modalità previste dall'articolo 2658

e quando la nota non contiene le indicazioni prescritte dagli articoli 2659, 2660 e 2839, numeri 1), 3), 4) e 7) (1) (2).

In ogni altro caso il conservatore non può recusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonché di spedire le copie o i certificati. Le parti possono far stendere immediatamente verbale del rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testimoni [att. 113-*bis*] (3).

(1) Comma così sostituito dall'art. 5, l. 27 febbraio 1985, n. 52.

(2) Oltre ai casi previsti dall'art. 2674 del codice civile, il conservatore non può ricevere le note di trascrizione, iscrizione o annotazione quando non sono conformi alle disposizioni di cui al precedente articolo (art. 18, l. 27 febbraio 1985, n. 52).

(3) Comma così sostituito dall'art. 1, l. 21 gennaio 1983, n. 22, *Disciplina della responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari*.

2674-bis. Trascrizione e iscrizione con riserva e impugnazione. (1) - Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la formalità con riserva.

La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva deve proporre reclamo all'autorità giudiziaria [att. 113-*ter*].

(1) Articolo aggiunto dall'art. 7, l. 27 febbraio 1985, n. 52.

2675. Responsabilità del conservatore. (1) (2)

(1) Articolo abrogato dall'art. 2, l. 21 gennaio 1983, n. 22.

(2) Il Ministero delle finanze è responsabile dei danni cagionati, anche senza dolo o colpa grave, dal conservatore dei registri immobiliari dopo il 24 novembre 1973.

Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano al Ministero delle finanze, nel caso di responsabilità senza dolo o colpa grave del conservatore, le norme dell'art. 111 del c.p.c. (art. 6, l. 21 gennaio 1983, n. 22, *Disciplina della responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari*).

2676. Diversità tra registri, copie e certificati. (1) - Nel caso di diversità tra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari, prevale ciò che risulta dai registri.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, l. 21 gennaio 1983, n. 22.

2677. Orario per le domande di trascrizione e iscrizione. (1) - Il conservatore non può ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorché nelle ore, determinate dalla legge, nelle quali l'ufficio è aperto al pubblico (2).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 9, l. 27 febbraio 1985, n. 52.

(2) Art. 24, l. 27 febbraio 1985 n. 52, nota 4, art. 2673.

2678. Registro generale. (1) - Il conservatore è obbligato a tenere un registro generale d'ordine [2680] in cui giornalmente deve annotare, secondo l'ordine di presentazione, ogni titolo [2658] che gli è rimesso perché sia trascritto [2643], iscritto [2847] o annotato [2654, 2655, 2843].

Questo registro deve indicare il numero d'ordine, il giorno della richiesta ed il relativo numero di presentazione, la persona dell'esibitore e le persone per cui la richiesta è fatta, i titoli presentati [2658] con la nota [2659], l'oggetto della richiesta, e cioè se questa è fatta per trascrizione, per iscrizione o per annotazione, e le persone riguardo alle quali la trascrizione, la iscrizione o l'annotazione si deve eseguire.

Appena avvenuta l'accettazione del titolo e della nota, il conservatore ne deve dare ricevuta in carta libera all'esibitore, senza spesa; la ricevuta contiene l'indicazione del numero di presentazione [2853].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 10, l. 27 febbraio 1985, n. 52.

2679. Altri registri da tenersi dal conservatore. (1) - Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall'articolo 2664, i registri particolari:

- 1) per le trascrizioni [2643];
- 2) per le iscrizioni [2847];
- 3) per le annotazioni [2655, 2831, 2843].

Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge (2).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 11, l. 27 febbraio 1985, n. 52.

(2) Art. 19, l. 27 febbraio 1985, n. 52, nota 2, art. 2664.

2680. Tenuta del registro generale d'ordine. (1) - Il registro generale [2678] deve essere vidimato in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio, indicando

nel relativo processo verbale il numero dei fogli e il giorno in cui sono stati vidimati.

Questo registro deve essere scritto di seguito, senza spazi in bianco o interlinee e senza aggiunte. Le cancellature di parole devono essere approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio con la sua firma e con l'indicazione del numero delle parole cancellate.

Il registro, alla fine di ciascun giorno, deve essere chiuso con l'indicazione del numero dei titoli annotati e firmato dal conservatore.

In esso si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e dei numeri d'ordine (2) (3).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 12, l. 27 febbraio 1985, n. 52.

(2) In deroga all'articolo 2680, primo comma, del codice civile, fino a quando non sarà data attuazione a quanto stabilito dall'articolo 61 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 [Documentazione amministrativa 2], la vidimazione del registro generale d'ordine viene eseguita dal conservatore (art. 1²⁷⁹, l. 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)).

(3) Art. 28, l. 27 febbraio 1985, n. 52, nota 4, art. 2673.

2681. Divieto di rimozione dei registri.

- I registri sopra indicati non possono essere rimossi dall'ufficio del conservatore, fuorché per ordine di una corte d'appello, qualora ne sia riconosciuta la necessità, e mediante le cautele determinate dalla stessa corte.

2682. Sanzioni contro il conservatore.

(1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 2, l. 21 gennaio 1983, n. 22.

CAPO TERZO

Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili

SEZIONE PRIMA

Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli

2683. Beni per i quali è disposta la pubblicità. - Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione [2643, 2657], osservate le altre forme di pubblicità stabilite dalla legge [c.n. 233, 250, 843, 865], gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto:

1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione [c.n. 146];

2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice [c.n. 752];

3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico (1).

(1) R.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, conv. dalla l. 19 febbraio 1928, n. 510, Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobil club d'Italia, nonché relativo regolamento di attuazione, R.d. 29 luglio 1927, n. 1814.

2684. Atti soggetti a trascrizione. - Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall'articolo 2644:

1) i contratti che trasferiscono la proprietà [2643 n. 13] o costituiscono la comunione [1100; c.n. 250, 865];

2) i contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto [978] o di uso [1021] o che trasferiscono il diritto di usufrutto [2643 n. 2];

3) gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti indicati dai numeri precedenti [2643 n. 5];

4) le transazioni [1965] che hanno per oggetto controversie sui diritti indicati dai numeri precedenti [2643 n. 13];

5) i provvedimenti con i quali nel giudizio di espropriazione si trasferiscono la proprietà o gli altri diritti menzionati nei numeri precedenti [c.n. 664, 665, 1068];

6) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o il trasferimento di uno dei diritti indicati dai numeri precedenti [2643 n. 14, 2686].

2685. Altri atti soggetti a trascrizione.

(1) - Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell'articolo 2646, la costituzione del fondo patrimoniale [167] e gli altri atti menzionati nell'articolo 2647, l'accettazione dell'eredità [470, 474, 484] e l'acquisto del legato [649] che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684 o liberazione dai medesimi.

La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili [2644, 2646].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 207, l. 19 maggio 1975, n. 151, Riforma del diritto di famiglia.

2686. Sentenze. - Devono essere trascritte, agli effetti dell'articolo 2644, le sentenze

da cui risulta acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684 in forza di un titolo non trascritto [2651].

2687. Cessione dei beni ai creditori.

- Deve essere trascritta, per gli effetti indicati dall'articolo 2649, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato [1977 ss.; att. 231].

2688. Continuità delle trascrizioni. -

Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto [2650].

Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l'ordine rispettivo, salvo il disposto dell'articolo 2644.

2689. Usucapione. -

Devono essere trascritte le sentenze da cui risulta acquistato per usucapione [1162] uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684.

2690. Domande relative ad atti soggetti a trascrizione. -

Devono essere trascritte, qualora si riferiscano ai diritti menzionati dall'articolo 2684:

1) le domande indicate dai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2652 per gli effetti ivi disposti;

2) le domande dirette all'accertamento di uno dei contratti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684.

La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;

3) le domande dirette a far dichiarare la nullità [1418] o a far pronunciare l'annullamento [1425] di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione.

La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima, se questa è stata resa pubblica dopo tre anni dalla data

della trascrizione dell'atto che si impugna. Se però la domanda è diretta a far pronunciare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale [2, 414, 415, 1441], la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso [1445];

4) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte [590, 591, 624, 649].

Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 534, se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario [2652 n. 7; att. 227];

5) le domande di riduzione delle donazioni [555] e delle disposizioni testamentarie [554] per lesione di legittima [561].

Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione [456], la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda [2652 n. 8; att. 227];

6) le domande di revocazione [c.p.c. 395] e quelle di opposizione di terzo [c.p.c. 404] contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'articolo 404 dello stesso codice.

Se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda [2654, 2668, 2692, 2695].

Alla domanda giudiziale [2652², 2653², 2691²] è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuove

vere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri [c.p.c. 669-*octies*] (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 26³, l. 5 gennaio 1994, n. 25, Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale.

2691. Altre domande e atti soggetti a trascrizione. - Devono dei pari trascriversi, quando si riferiscono ai beni menzionati nell'articolo 2683, le domande e gli atti indicati dai numeri 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 2653, per gli effetti ivi disposti [2692].

Alla domanda giudiziale [2652², 2653², 2690²] è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso [c.p.c. 806] o di clausola compromissoria [c.p.c. 808], dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri [c.p.c. 810] (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 26⁴, l. 5 gennaio 1994, n. 25.

2692. Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti. - La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata secondo le modalità stabilite dall'articolo 2654.

Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell'articolo 2655 e quelle dell'articolo 2656.

2693. Trascrizione del pignoramento e del sequestro. - Deve essere trascritto, dopo la notificazione, il provvedimento che ordina il sequestro conservativo [c.p.c. 671] per gli effetti disposti dall'articolo 2906. Si deve trascrivere del pari l'atto di pignoramento [c.p.c. 518] per gli effetti disposti dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916.

2694. Richiamo di altre leggi. - Sono salve le disposizioni del codice della navigazione e delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni non incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo [c.n. 238, 250, 271, 279 ss., 543, 624, 650, 652, 853, 865, 875, 876, 1009, 1045, 1061, 1063].

2695. Forme e modalità della trascrizione. - Le forme e le modalità delle trascrizioni previste in questo capo sono regolate dal codice della navigazione, per quanto riguarda le navi e gli aeromobili, e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli (1).

In mancanza, si osservano le norme concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, in quanto sono applicabili.

(1) Nota 1, art. 2683.

SEZIONE SECONDA

Della trascrizione relativamente ad altri beni mobili

2696. Rinvio. - Per gli altri beni mobili per cui è disposta la trascrizione di determinati atti si osservano le disposizioni delle leggi che li riguardano (1).

(1) In materia di brevetti per invenzioni industriali, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273; in tema di diritti di autore, art. 103 ss., l. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (nonché artt. 30 ss., del relativo regolamento, R.d. 18 maggio 1942, n. 1369).

TITOLO SECONDO

Delle prove

CAPO PRIMO

Disposizioni generali

2697. Onere della prova. - Chi vuol far valere un diritto in giudizio [Cost. 24; c.p.c. 99] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [1988, 2697, 2728; c.p.c. 115; att. 233; Intermediazione finanziaria [1](#)], 23^o, Consumo [2](#), 20, 120] (1) (2).

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda [Consumo [2](#), 33].



(1) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale del

combinato disposto dell'art. 2697 c.c., e dell'art. 1, l. 23 ottobre 1960, n. 1369 e dell'art. 414, n. 4, c.p.c. e (nella parte in cui non prevedono per il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione di interposizione di mano d'opera, una deroga al principio generale dell'onere dell'allegazione dei fatti e della prova dei medesimi) (*C. cost. 29 giugno 1983, n. 192*).

(2) Sulla inversione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori in caso di contratto di assicurazione sulla vita, Assicurazione [1](#), 178.

2698. Patti relativi all'onere della prova. - Sono nulli [1418] i patti con i quali è invertito ovvero è modificato l'onere della prova [2697], quando si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre o quando l'inversione o la modificazione ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l'esercizio del diritto [1694].

CAPO SECONDO

Della prova documentale (1)

(1) Sul documento informatico e la sua trasmissione, artt. 8-17 [Documentazione amministrativa [1](#)].

SEZIONE PRIMA

Dell'atto pubblico

2699. Atto pubblico. - L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio (1) o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede [2700] nel luogo (2) dove l'atto è formato [Documentazione amministrativa [1](#), 7] (3).



GD 99/43/24

(1) Artt. 47 ss., l. 16 febbraio 1913, n. 89, Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (nonché artt. 67 ss., del relativo regolamento, R.d. 10 settembre 1914, n. 1326).

(2) Per gli atti formati all'estero, artt. 1 e 2, Convenzione dell'Aia, 5 ottobre 1961, riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, ratificata e resa esecutiva con l. 20 dicembre 1966, n. 1253.

(3) Sul divieto ai notai ed ai pubblici ufficiali depositari di atti pubblici e scritture private autenticate di apportare anche temporaneamente tali atti e documenti dai locali ove gli stessi sono conservati o archiviati, art. 36, l. 24 novembre 2000, n. 340. Nota 2, art. 2714.

2700. Efficacia dell'atto pubblico. - L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso [c.p.c. 221], della provenienza del

documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato [2699], nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti [451, 2728; c.n. 178, 775] (1).



(1) È manifestamente infondata (*in riferimento all'art. 24 Cost.*), perché non comporta alcuna limitazione del diritto di difesa dell'interessato, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, l. 24 novembre 1981, n. 689, sull'efficacia probatoria *ex art. 2700 c.c.* dell'atto pubblico attribuita al processo verbale di contravvenzione (*C. cost. 10 dicembre 1987, n. 504*).

2701. Conversione dell'atto pubblico. - Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l'osservanza delle formalità prescritte [2699], se è stato sottoscritto dalle parti, ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata [2702].

SEZIONE SECONDA Della scrittura privata

2702. Efficacia della scrittura privata. - La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso [c.p.c. 221], della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta (1), se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione [2703], ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta [c.p.c. 214, 215, 221; c.n. 178, 775; Documentazione amministrativa [1](#), 10³, 22 ss.; Subfornitura [1](#), 2¹].



GD 96/39/51

(1) **2.** La firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla persona affetta da cecità, è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse.

Resta fermo il divieto di cui all'art. 604, ultimo comma, del codice civile.

3. Per espressa richiesta della persona affetta da cecità è ammessa ad assistere la medesima, nel compimento degli atti di cui all'art. 2, o a partecipare alla loro redazione, nei limiti indicati dall'interessato, altra persona cui egli accordi la necessaria fiducia.

La persona che, ai sensi del comma precedente, presta assistenza nel compimento di un atto, deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo ad essa le parole «il testimone».

La persona che, ai sensi del primo comma, partecipa alla redazione di un atto, deve apporre su di esso,

dopo la firma del cieco, la propria, premettendo le parole «partecipante alla redazione dell'atto».

4. Quando la persona affetta da cecità non è in grado di apporre la firma, effettua la sottoscrizione con un segno di croce; se non può sottoscrivere neppure con il segno di croce, ne è fatta menzione sul documento con la formula «impossibilitato a sottoscrivere».

Nei casi previsti nel comma precedente il documento è perfezionato con l'intervento e la sottoscrizione di due persone designate ai sensi dell'art. 3 (*artt. 2-4, l. 3 febbraio 1975, n. 18, Provvedimenti a favore dei ciechi*).

2703. Sottoscrizione autenticata. - Si ha per riconosciuta [2702] la sottoscrizione autenticata dal notaio (1) o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato [Documentazione amministrativa [1](#), 21; [2](#), 25].

L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive (2) (3).

(1) Art. 72, l. 16 febbraio 1913, n. 89, Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

(2) **1.** Negli atti notarili di autenticazione delle sottoscrizioni nelle scritture private la parte o le parti hanno facoltà di rinunciare, di comune accordo, alla presenza dei testimoni.

Il notaio deve fare espressa menzione di tale accordo in principio dell'atto, senza che le parti siano tenute a sottoscrivere l'atto medesimo.

2. Sono validi gli atti notarili di autenticazione redatti dal 21 aprile 1942 al giorno dell'entrata in vigore della presente legge senza la presenza dei testimoni e senza che sia intervenuto l'accordo delle parti sulla rinuncia ad essi.

3. Le disposizioni degli artt. 1 e 2 non si applicano nei casi in cui da leggi speciali è tassativamente richiesto l'intervento dei testimoni.

4. La presente legge avrà vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (l. 2 aprile 1943, n. 226, *Norme sull'intervento dei testimoni negli atti notarili di autenticazione*).

(3) In tema di passaggi di proprietà di beni mobili registrati, art. 7, *Concorrenza* [2](#)

2704. Data della scrittura privata nei confronti dei terzi. - La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione [2703] non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata (1) o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti

pubblici [2699] o, infine dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'antioriorità della formazione del documento.

La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata [1992] può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova [c.p.c. 228].

Per l'accertamento della data nelle quietanze [1199] il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova [2787].



(1) **16.** (*Esecuzione della registrazione*). - 1. Salvo quanto disposto nell'art. 17, la registrazione è eseguita, previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio, con la data del giorno in cui è stata richiesta.

2. L'ufficio può differire la liquidazione dell'imposta per non più di tre giorni: il differimento non è consentito se ritarda o impedisce l'adozione di un provvedimento ovvero il deposito dell'atto entro un termine di decadenza.

3. La registrazione consiste nella annotazione in apposito registro dell'atto o della denuncia e, in mancanza, della richiesta di registrazione con l'indicazione del numero progressivo annuale, della data della registrazione, del nome del richiedente, della natura dell'atto, delle parti e delle somme riscosse. Per gli uffici dotati di sistemi elettrocontabili le modalità relative all'esecuzione della registrazione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

4. L'ufficio in calce o a margine degli originali e delle copie dell'atto o della denuncia, annota la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della somma riscossa ovvero dichiara che la registrazione è stata eseguita a debito; l'annotazione dell'avvenuta registrazione deve essere fatta anche sugli atti eventualmente allegati.

5. Quando la registrazione è stata eseguita con il pagamento dell'imposta in misura fissa a norma dell'art. 27 deve esserne fatta espresa menzione.

6. Eseguita la registrazione, l'ufficio restituisce al richiedente l'originale dell'atto pubblico o un originale della scrittura privata o della denuncia. Per le scritture private presentate in un unico originale, l'ufficio restituisce la fotocopia da esso certificata conforme. Se la registrazione è avvenuta in base alla sola richiesta di registrazione, l'ufficio restituisce fotocopia della richiesta con le annotazioni di cui al comma 4.

7. Le richieste di registrazione sono conservate, previa apposizione del numero e della data di registrazione, in appositi volumi rilegati.

17. (*omissis*)

18. (*Effetti della registrazione*). - 1. La registrazione, eseguita ai sensi dell'art. 16, attesta l'esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a norma dell'art. 2704 del codice civile.

2. L'ufficio del registro conserva gli originali e le copie trattenute ai sensi dell'art. 16 ed i modelli di cui all'art. 17 e, trascorsi dieci anni, li trasmette all'archivio notarile, ad eccezione delle denunce di contratti verbali e dei modelli che vengono distrutti.

3. Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l'ufficio del registro rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all'estero dei quali è ancora in possesso nonché delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone può avvenire soltanto su autorizzazione del pretore [ora: tribunale in composizione monocratica, art. 244², d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51] competente. Nei casi previsti dall'art. 17 in luogo del rilascio della copia è attestato il contenuto del modello di versamento (artt. 16 e 18, d. P.R. 26 aprile 1986, n. 131, t.u. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

2705. Telegramma. (1) - Il telegramma ha l'efficacia probatoria della scrittura privata [2702], se l'originale consegnato all'ufficio di partenza è sottoscritto dal mittente, ovvero se è stato consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscrivere lo [c.p.c. 634].

La sottoscrizione può essere autenticata da notaio [2703] (2).

Se l'identità della persona che ha sottoscritto l'originale del telegramma è stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti, è ammessa la prova contraria.

Il mittente può fare indicare nel telegramma se l'originale è stato firmato con o senza autenticazione.

GD 98/1/53

(1) Sulla trasmissione informatica dei documenti, artt. 45 ss. Documentazione amministrativa [2].

(2) Sulla trasmissione del sunto o del contenuto degli atti, da parte del notaio, per telegrafo o per telefono, art. 71, l. 13 febbraio 1913, n. 89, Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

2706. Conformità tra originale e riproduzione del telegramma. - La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all'originale [2727].

Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per divergenze verificatesi tra originale e riproduzione.

2707. Carte e registri domestici. - Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti [2162]:

1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto [1199];

2) quando contengono la menzione espressa che l'annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi è indicato come creditore.

2708. Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento. - L'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di un documento rimasto in suo possesso fa prova, benché non sottoscritta da lui, se tende ad accertare la liberazione del debitore [1199].

Lo stesso valore ha l'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di una quietanza o di un esemplare del documento del debito posseduto dal debitore.

SEZIONE TERZA

Delle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione

2709. Efficacia probatoria contro l'imprenditore. - I libri e le altre scritture contabili [2214, 2421, 2490] delle imprese soggette a registrazione [2195] fanno prova contro l'imprenditore [2082; c.p.c. 634]. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto [c.n. 178].



2710. Efficacia probatoria tra imprenditori. - I libri bollati e vidimati nelle forme di legge [2215, 2421, 2490], quando sono regolarmente tenuti [2219], possono fare prova tra imprenditori [2082] per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.

2711. Comunicazione ed esibizione. - La comunicazione integrale dei libri [2214], delle scritture contabili e della corrispondenza [2220] può essere ordinata dal giudice solo nelle controversie relative allo scioglimento della società [2272, 2308, 2323, 2448, 2497, 2539], alla comunione dei beni [1100] e alla successione per causa di morte [456].

Negli altri casi il giudice può ordinare, anche d'ufficio, che si esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in corso [c.p.c. 212]. Può ordinare altresì l'esibizione di singole scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia stessa.

SEZIONE QUARTA

Delle riproduzioni meccaniche

2712. Riproduzioni meccaniche. - Le riproduzioni fotografiche, informatiche (1) o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime [c.p.c. 261; Documentazione amministrativa [1], 10¹] (2).

GD 03/7/57

(1) La parola «, informatiche» - con decorrenza dal 1° gennaio 2006 - è stata inserita dall'art. 23¹, [Documentazione amministrativa [2]].

(2) **1.** La copia fotocopata di un atto del processo redatto e sottoscritto da un avvocato o da un procuratore e trasmesso a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato o procuratore, si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i seguenti requisiti:

a) all'avvocato o procuratore che trasmette l'atto e a quello che lo riceve sia stata conferita procura ai sensi dell'art. 83 del codice di procedura civile, che può risultare anche dall'atto trasmesso, se questo rientra tra quelli indicati nell'art. 83, terzo comma, del codice di procedura civile;

b) l'atto trasmesso porti l'indicazione e la sottoscrizione leggibile dell'avvocato o procuratore estensore e tali elementi risultino dalla copia fotocopata dell'atto medesimo. Se l'atto trasmesso contiene, a norma dell'art. 83 del codice di procedura civile, la procura, deve essere a questo apposta e deve risultare dalla copia fotocopata la sottoscrizione leggibile della parte, di cui sia certificata l'autografia con la sottoscrizione leggibile dell'avvocato o procuratore che trasmette l'atto;

c) la copia fotocopata, il cui originale sia dichiarato conforme all'atto trasmesso da parte dell'avvocato o procuratore estensore e trasmittente, sia sottoscritta dall'avvocato o procuratore ricevente.

2. La copia fotocopata di un provvedimento del processo sottoscritto da un avvocato o da un procuratore e trasmessa a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato o procuratore, si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1.

3. La copia fotoriprodotta di un atto o di un provvedimento di altro processo sottoscritta da un avvocato o da un procuratore e trasmessa a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato o procuratore, si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1 (l. 7 giugno 1993, n. 183, *Norme in materia di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali*).

SEZIONE QUINTA

Delle taglie e tacche di contrassegno

2713. Taglie o tacche di contrassegno. - Le taglie o tacche di contrassegno corrispondenti al contrassegno di riscontro formano piena prova tra coloro che usano provare in tal modo le somministrazioni che fanno o ricevono al minuto.

SEZIONE SESTA

Delle copie degli atti

[Documentazione amministrativa 2], 23]

2714. Copie di atti pubblici. - Le copie di atti pubblici [2699] spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l'originale [2700, 2716; c.p.c. 212] (1).

La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati [c.p.c. 743; Documentazione amministrativa 1], 18 ss.] (2).

(1) Art. 66 [Divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati], d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nota 1, art. 2669.

(2) 1. Salvo autorizzazione o ordine della competente autorità giudiziaria e salvo quanto disposto dal titolo VI, capo I, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è fatto divieto ai notai ed ai pubblici ufficiali depositari di atti pubblici e scritture private autenticate da asportare anche temporaneamente tali atti e documenti dai locali ove gli stessi sono conservati o archiviati.

2. In tutti quei casi in cui è prevista a qualsiasi fine la produzione in originale dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, il relativo obbligo si intende adempiuto, salvo specifico ordine della competente autorità giudiziaria, mediante produzione di copia certificata conforme dal pubblico ufficiale depositario.

3. Le annotazioni, gli estremi di protocollo e registrazione, le quietanze ed ogni altra formalità da annotarsi a margine degli atti pubblici e delle scritture private autenticate a cura degli uffici finanziari e della pubblica amministrazione in genere sono eseguite sui documenti stessi dal pubblico ufficiale depositario, sulla base di idoneo documento scritto emesso dalla competente

amministrazione cui l'originale avrebbe dovuto essere prodotto in base alla normativa previgente.

4. Il Ministro della giustizia e il Ministro delle finanze possono in qualsiasi momento disporre atti di ispezione e controllo, senza preavviso, per verificare la conformità agli originali delle copie di atti pubblici e scritture private.

5. È abrogata ogni norma in contrasto con tale disposizione (art. 36 [Disposizioni in materia di atti pubblici, scritture private autenticate e loro copia certificata conforme], l. 24 novembre 2000, n. 340, *Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999*).

2715. Copie di scritture private originali depositate. - Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati [c.p.c. 743; Documentazione amministrativa 1], 18 ss.] hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte [2702, 2716; c.p.c. 212].

2716. Mancanza dell'atto originale o di copia depositata. - In mancanza dell'originale dell'atto pubblico [2699] o di una copia di esso [2714] presso un pubblico depositario, le copie spedite in conformità dell'articolo 2714 fanno piena prova; ma se tali copie, o anche la copia esistente presso un pubblico depositario quando manca l'originale, presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria [c.p.c. 116].

In mancanza dell'originale scrittura privata, le copie di essa spedite in conformità dell'articolo 2715 fanno egualmente prova; ma se presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso parimenti al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria. Resta in ogni caso salva la questione circa l'autenticità dell'originale mancante (1).

(1) R.d.l. 15 novembre 1925, n. 2071, *Disposizioni eccezionali per la ricostituzione degli atti e documenti distrutti in occasione di terremoti, inondazioni, altre pubbliche calamità o tumulti popolari*.

2717. Valore probatorio di altre copie. - Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti hanno l'efficacia di un principio di prova per iscritto [2724].

2718. Valore probatorio di copie parziali. - Le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati [c.p.c. 743], fanno piena prova solo per quella parte dell'originale che riproducono letteralmente [2661; c.p.c. 212].

2719. Copie fotografiche di scritture. - Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta [2712; c.p.c. 212, 215].

GD 95/42/47

SEZIONE SETTIMA
**Degli atti di ricognizione
o di rinnovazione**

2720. Efficacia probatoria. - L'atto di ricognizione [969, 1309, 1870, 1988, 2944] o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo quest'ultimo, che vi è stato errore [1428 ss.] nella ricognizione o nella rinnovazione.

CAPO TERZO
Della prova testimoniale

2721. Ammissibilità: limiti di valore. - La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede le lire cinquemila [1417, 2724, 2729; att. 233; c.p.c. 244, 621].

Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.



2722. Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento. - La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un

documento, per i quali si alleggi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea [1417, 2724].



2723. Patti posteriori alla formazione del documento. - Qualora si alleggi che, dopo la formazione di un documento, è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l'autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.



2724. Eccezioni al divieto della prova testimoniale. - La prova per testimoni è ammessa in ogni caso:

1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato [241, 242, 2712, 2717];

2) quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;

3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova (1).



(1) R.d.l. 15 novembre 1925, n. 2071, Disposizioni eccezionali per la ricostituzione degli atti e documenti distrutti in occasione di terremoti, inondazioni, altre pubbliche calamità o tumulti popolari.

2725. Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta. - Quando, secondo la legge o la volontà delle parti [1352], un contratto deve essere provato per iscritto [1659, 1888, 1908, 1919, 1928, 1967, 2556, 2581, 2596], la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.

La stessa regola si applica nei casi in cui la

forma scritta è richiesta sotto pena di nullità [1350].



2726. Prova del pagamento e della remissione. - Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento [1188] e alla remissione del debito [1236].



CAPO QUARTO

Delle presunzioni

2727. Nozione. - Le presunzioni sono le conseguenze che la legge [2728] o il giudice [2729] trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato [c.p.c. 115].



GD 06/38/36

2728. Prova contro le presunzioni legali. - Le presunzioni legali [4, 195, 232, 688, 880, 881, 897 ss., 1101, 1142, 1143, 1147, 1184, 1199, 1335, 1521, 1694, 1709, 1767, 2706] dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite.

Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio non può essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa.



2729. Presunzioni semplici. - Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice [c.p.c. 116], il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni [241, 1350, 2721 ss.; c.p.c. 619].



CAPO QUINTO

Della confessione

2730. Nozione. - La confessione [c.p.c. 228, 232] è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte [2734].

La confessione è giudiziale [2733] o stragiudiziale [2735].



GD 96/50/35

2731. Capacità richiesta per la confessione. - La confessione non è efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto, a cui i fatti confessati si riferiscono [1966, 2733]. Qualora sia resa da un rappresentante [1387], è efficace solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui questi vincola il rappresentato.

2732. Revoca della confessione. - La confessione [2730] non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto [1428] o da violenza [1434].

2733. Confessione giudiziale. - È giudiziale la confessione resa in giudizio [c.p.c. 228].

Essa forma piena prova contro colui che l'ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili.

In caso di litisconsorzio necessario [c.p.c. 102] la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice [2738; c.p.c. 116].



2734. Dichiarazioni aggiunte alla confessione. - Quando alla dichiarazione indicata dall'articolo 2730 si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti [2697²], le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l'altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze

aggiunte. In caso di contestazione, è rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni [c.p.c. 116].

2735. Confessione stragiudiziale. - La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta [1387] ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento [587], è liberamente apprezzata dal giudice [c.p.c. 116].

La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge [1350, 2721].



CAPO SESTO

Del giuramento

2736. Specie. - Il giuramento [c.p.c. 233, 243] è di due specie:

1) è decisorio quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa [2739, 2960; c.p.c. 233, 345];

2) è suppletorio [c.p.c. 241] quello che è deferito d'ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova, ovvero quello che è deferito al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti [c.p.c. 265] (1).



GD 04/2/85

(1) Non è fondata (in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2736, n. 2, atteso che l'equiparazione degli effetti del giuramento suppletorio a quelli del giuramento decisorio non producono conseguenze lesive dei principi di uguaglianza e di difesa (C. cost. 4 maggio 1972, n. 83).

2737. Capacità delle parti. - Per deferire [c.p.c. 233, 240] o riferire [c.p.c. 234, 242]

il giuramento si richiedono le condizioni indicate dall'articolo 2731.

2738. Efficacia. - Se è stato prestato il giuramento deferito o riferito [c.p.c. 238], l'altra parte non è ammessa a provare il contrario, né può chiedere la revocazione della sentenza [c.p.c. 395 n. 2] qualora il giuramento sia stato dichiarato falso.

Può tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna penale per falso giuramento [c.p. 371]. Se la condanna penale non può essere pronunciata perché il reato è estinto [c.p. 150, 198], il giudice civile può conoscere del reato al solo fine del risarcimento .

In caso di litisconsorzio necessario [c.p.c. 102], il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzato dal giudice [1305].



 Comma costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice civile possa conoscere del reato di falso giuramento, al solo fine del risarcimento, anche nel caso in cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata dal giudice penale non abbia efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato (C. cost. 4 aprile 1996, n. 105).

2739. Oggetto. - Il giuramento non può essere deferito [2737; c.p.c. 233, 240] o riferito [c.p.c. 234, 242] per la decisione di cause [2736] relative a diritti di cui le parti non possono disporre [1966, 2731], né sopra un fatto illecito [2043 ss.] o sopra un contratto per la validità del quale sia richiesta la forma scritta [1350], né per negare un fatto che da un atto pubblico [2699] risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato l'atto stesso [2700].

Il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto proprio della parte a cui si deferisce o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui e non può essere riferito qualora il fatto che ne è l'oggetto non sia comune a entrambe le parti.



TITOLO TERZO

Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale

CAPO PRIMO

Disposizioni generali

2740. Responsabilità patrimoniale. - Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni [1176, 1218] con tutti i suoi beni presenti e futuri [2910].

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge [170, 187, 326, 490 n. 2, 695, 1881, 2045 ss., 2117, 2267, 2313; c.p.c. 514, 545; Fallimento 1, 46].

GD 07/26/59

2741. Concorso dei creditori e cause di prelazione. - I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore [c.p.c. 500; Fallimento 1, 52], salvo le cause legittime di prelazione [2490-*bis*].

Sono cause legittime di prelazione i privilegi [2745], il pegno [2784] e le ipoteche [2808].



2742. Surrogazione dell'indennità alla cosa. - Se le cose soggette a privilegio [2745], pegno [2784] o ipoteca [2808] (1) sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento [1905] sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari [2878 n. 4], secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento [c.n. 553, 1026]. L'autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa.

Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposi-

zione. Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti [2844] del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.

Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitù coattive [1032] o di comunione forzosa [874, 1117] o di espropriazione per pubblico interesse [834], osservate, per quest'ultima, le disposizioni della legge speciale (2).

(1) Artt. 30, R.d. 29 luglio 1927, n. 1814, Disposizioni di attuazione e transitorie del R.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli.

(2) Artt. 52 ss., l. 25 giugno 1865, n. 2359, Disciplina delle espropriazioni forzate per cause di pubblica utilità.

2743. Diminuzione della garanzia. - Qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, questi può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, può chiedere l'immediato pagamento del suo credito [1186, 1844, 1850, 1877, 2867, 2795, 2813].

2744. Divieto del patto commissorio. - È nullo [1418, 1419] il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore [1963]. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca [2808] o del pegno [2796, 2798] (1).



GD 04/33/52

(1) Per una deroga, art. 6², Garanzia finanziaria 1.

CAPO SECONDO

Dei privilegi

SEZIONE PRIMA

Disposizioni generali

2745. Fondamento del privilegio. - Il privilegio [2741²] è accordato dalla legge in

considerazione della causa del credito [1232; c.n. 551]. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata [2775] alla convenzione delle parti [2766]; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità [2762, 2810; att. 234] (1).



GD 02/5/52

(1) 1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli artt. 2745 e seguenti del codice civile.

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.

3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'art. 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunci legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo (articolo aggiunto dall'art. 11, l. 18 novembre 1998, n. 415) (art. 160 [Privilegio sui crediti], d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

2746. Distinzione dei privilegi. - Il privilegio è generale [2751] o speciale [2755]. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili [2770].

2747. Efficacia del privilegio. - Il privilegio generale non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili che ne formano oggetto [1153], salvo quanto è disposto dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916.

Se la legge non dispone diversamente [2756², 2757³, 2760², 2761⁴, 2764⁶, 2765³], il privilegio speciale sui mobili [2755 ss.] (1), sempre che sussista la particolare situazione alla quale è subordinato [2769], può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di esso.

(1) Nota 1, art. 2745.

2748. Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche. - Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili [2755] non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio [2777, 2781; att. 234] (1).

I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari [2770] se la legge non dispone diversamente [2772, 2774].

(1) È manifestamente infondata (*in riferimento all'art. 3 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 2748, 2755 e 2777 nella parte in cui l'art. 2777, attuando la riserva di cui al precedente art. 2748, assicura preferenza, rispetto al credito pignoratizio, soltanto ai crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi compiuti in sede civile ai sensi dell'art. 2755, creando così un'ingiustificata condizione di favore per tali crediti rispetto a quelli dipendenti da reato, a garanzia dei quali vengono compiuti atti conservativi in sede penale (a iniziativa del p.m. o del pretore ex art. 617, c.p.p.) e che riguardano, tra l'altro, le somme dovute a titolo di risarcimento danni subiti dalla parte offesa da reato (art. 189, n. 5, c.p.), in quanto non ricorre omogeneità tra i crediti dei quali si lamenta il diverso trattamento normativo (*C. cost. 19 gennaio 1988, n. 7*).

È inammissibile (*in riferimento all'art. 36 Cost.*), in quanto rientrante nella discrezionalità del legislatore, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748², 2776 e 2777, nella parte in cui non attribuiscono ai crediti di lavoro (subordinato e autonomo) previsti dall'art. 2751-bis, nn. 1 e 2, una collocazione preferenziale rispetto ai crediti ipotecari sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni immobili del debitore (*C. cost. 18 giugno 1991, n. 287*).

2749. Estensione del privilegio. - Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione [c.p.c. 499]. Si estende anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla

data del pignoramento [c.p.c. 491] e per quelli dell'anno precedente (1).

Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale [1284] fino alla data della vendita [2788, 2855].



(1) Non è fondata (*in riferimento all'art. 3 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 54³ e 55¹, l. fall., nella parte in cui la predetta normativa non prevede il privilegio degli interessi sui crediti tributari maturati prima dell'apertura della procedura concorsuale (*C. cost. 19 maggio 1994, n. 195*).

2750. Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali.

- I privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate e i privilegi sull'aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate sono regolati dal codice della navigazione [c.n. 548-564, 673-681, 1022-1026, 1072, 1073].

Ai privilegi previsti da leggi speciali [Credito 2], 46, 47] (1) si applicano le norme di questo capo, se non è diversamente disposto.

(1) Il credito dello Stato per l'imposta ipotecaria dovuta sulle iscrizioni, rinnovazioni e relative annotazioni ha privilegio, oltre che sull'immobile cui la formalità si riferisce a norma del codice civile, anche sul credito garantito con preferenza rispetto a ogni ragione su di esso spettante a terzi (*art. 8 [Privilegio], d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, t.u. delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale*).

SEZIONE SECONDA

Dei privilegi sui mobili

§ 1

Dei privilegi generali sui mobili

2751. Crediti per spese funebri, d'infermità, alimenti. (1) - Hanno privilegio generale sui mobili [2746, 2769, 2776], nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:

1) le spese funebri [2778 n. 17] necessarie secondo gli usi [Prel. 1];

2) le spese d'infermità [2778 n. 17] fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;

3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio [2778 n. 17], nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;

4) i crediti di alimenti [433, 2778 n. 17] per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge (2).

GD 00/5/60

(1) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 1, l. 29 luglio 1975, n. 426, Modificazioni al codice civile e alla l. 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi.

(2) Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione (*in riferimento all'art. 3 Cost.*), la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2751, numero 4, e 2778, numero 17 c.c., nella parte in cui non prevedono, tra i crediti aventi privilegio generale sui mobili del debitore, il credito del coniuge, separato o divorziato, al mantenimento. In armonia con i principi costituzionali, infatti, tali disposizioni devono interpretarsi nel senso che il privilegio in questione si estende anche al credito di mantenimento *de quo* (*C. cost. 21 gennaio 2000, n. 17*).

2751-bis. - Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società o enti cooperativi e delle imprese artigiane. (1) - Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti [2776, 2777]:

1) le retribuzioni [2099, 2108] dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute, per effetto della cessazione del rapporto di lavoro [2118, 2120], nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori [2116] ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile [Lavoro 3], 8; 4], 18; Società 5], 5] (2) (3) ¹;

2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione [2233] (4) ²;

3) le provvigioni [1748] derivanti dal rapporto di agenzia [1742 ss.] dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo [1751, 2777] (5);

4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario [1647], mezzadro [2141], colono [2164], soccidario [2170] o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'articolo 2765;

5) i crediti dell'impresa artigiana [2083] e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti [Artigianato [1](#), 2, 3] (6).

5-bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti (7) (8).

5-ter) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 [Lavoro [17](#)], per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici (9).

GD 02/23/18

¹ Numero costituzionalmente illegittimo nella parte in cui:

- non munisce del privilegio generale istituito dall'art. 2, l. 29 luglio 1975, n. 4265, il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti ad infortunio sul lavoro, del quale sia responsabile il datore di lavoro, se e nei limiti in cui il creditore non sia soddisfatto dalla percezione delle indennità previdenziali e assistenziali obbligatorie dovute al lavoratore subordinato in dipendenza dello stesso infortunio (*C. cost. 17 novembre 1983, n. 326*);

- non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti a malattia professionale, della quale sia responsabile il datore di lavoro (*C. cost. 29 maggio 2002, n. 220*);

- non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni da demansionamento subiti a causa dell'illegittimo comportamento del datore di lavoro (*C. cost. 6 aprile 2004, n. 113*).

² Numero costituzionalmente illegittimo limitatamente alla parola «intellettuale» (*C. cost. 29 gennaio 1998, n. 1*).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, l. 29 luglio 1975, n. 426, Modificazioni al codice civile e alla l. 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi.

(2) Art. 2⁷, l. 29 maggio 1982, n. 297, Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica.

(3) Non è fondata (*in riferimento all'art. 3 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-

bis, n. 1, nella parte in cui non prevede tra i crediti aventi privilegio generale sui mobili del debitore:

- i crediti dei soci delle cooperative di produzione e lavoro per il lavoro prestato in adempimento del contratto sociale, con conseguente ingiustificata disparità di trattamento tra tali crediti e quelli dei lavoratori subordinati, per retribuzioni ed indennità di fine rapporto, assistiti, invece, dal predetto privilegio. Il diverso regime, infatti, trova una coerente spiegazione sia nell'assenza di omogeneità tra le due categorie di crediti posti a raffronto, che sola potrebbe legittimare la pronuncia di incostituzionalità invocata, sia considerato che l'estensione ai crediti dei soci lavoratori del privilegio di cui all'art. 2751-*bis*, n. 1, c.c. sui mobili della cooperativa comporterebbe un inammissibile soddisfacimento preferenziale dei diritti dei soci sul patrimonio della società di cui gli stessi soci fanno parte, ed una corrispondente compressione dei diritti dei terzi che quel patrimonio è destinato a garantire (*C. cost. 30 dicembre 1998, n. 451*);

- i crediti del dirigente conseguenti a un licenziamento ingiustificato ai sensi delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva, atteso che ancorché le cause di privilegio previste dalla legge siano tassative, l'ampiezza della formula usata dal legislatore («tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro») è tale da non essere di ostacolo, specie in assenza di un contrario diritto vivente, a una lettura che ricomprenda in simili ipotesi anche il credito del dirigente per indennità supplementare conseguente a ingiustificato licenziamento (*C. cost. 6 luglio 2001, n. 228*).

C. cost. 28 dicembre 2006, n. 457, nota 1, art. 1917.

(4) È manifestamente inammissibile (*in riferimento all'art. 3 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-*bis*, n. 2, nella parte in cui non prevede che il privilegio generale ivi contemplato non si estenda al credito di rivalsa obbligatoria degli oneri contributivi obbligatori di cui all'art. 11, l. n. 576 del 1980 e al credito di rivalsa obbligatoria dell'imposta IVA, di cui all'art. 18, d.P.R. n. 633 del 1972, tenuto presente che non è consentito utilizzare lo strumento del giudizio di legittimità costituzionale per introdurre una causa di prelazione ulteriore (ancorché sia possibile sindacare, all'interno di una specifica norma attributiva di un privilegio, la ragionevolezza della mancata inclusione in essa di fattispecie omogenee a quella cui la causa di prelazione è riferita) (*C. cost. 10 maggio 1999, n. 163*).

(5) Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione (*in riferimento all'art. 3 Cost.*), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-*bis* n. 3 e 2777², lett. b), sollevata sul presupposto interpretativo che detta norma attribuisca natura privilegiata ai crediti per provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia e alle indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo, indipendentemente dalla qualità rivestita dal soggetto creditore e, quindi, anche ai crediti di tale natura vantati da società di capitali svolgente

attività di agenzia. La disposizione, infatti, deve essere interpretata, sia in relazione alla *ratio legis* della disposizione stessa, sia considerato il principio che tra più significati possibili di una certa norma occorre privilegiare quello conforme a Costituzione, nel senso di escludere dall'ambito applicativo della previsione *de qua* i crediti delle società di capitali (attesa la diversità causale di tali crediti, rispetto a quelli che il legislatore ha inteso tutelare) (*C. cost.* 7 gennaio 2000, n. 1).

(6) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 Cost.*), nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-*bis*, n. 5, [nonché dell'art. 13^o, l. 8 agosto 1985, n. 443, Artigianato ] nella parte in cui le citate disposizioni non prevedono il potere del giudice di valutare l'effettiva consistenza dell'impresa iscritta come artigiana ai fini del riconoscimento del privilegio in esame. In realtà le disposizioni censurate devono essere interpretate nel senso che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane costituisce il presupposto per potere fruire delle agevolazioni previste dalla legge quadro o da altre disposizioni, ma non vale a fare sorgere una presunzione assoluta circa la qualifica artigiana, onde è consentito al giudice sindacare la reale consistenza dell'impresa, ai fini del riconoscimento del privilegio, con la conseguente disapplicazione dell'atto amministrativo di iscrizione all'albo, una volta accertata la illegittimità (*C. cost.* 24 luglio 1996, n. 307).

È inammissibile (*in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.*) nella parte in cui prevede che il privilegio - accordato ai «crediti dell'impresa artigiana» - sia riconosciuto a tutti i lavoratori autonomi per i crediti nascenti dall'opera o dai servizi prestati, anche se non aventi natura intellettuale. Posto, infatti, che secondo la premessa interpretativa del giudice *a quo* - non suscettibile di revisione in difetto di un diverso diritto vivente e non risultando essa implausibile secondo gli ordinari canoni ermeneutici -, la figura generale del prestatore d'opera disegnata dall'art. 2222 c.c. si differenzia da quella dell'imprenditore artigiano, non implicando né la professionalità dell'opera né l'organizzazione di mezzi, la pronuncia addittiva richiesta si colloca fuori dall'ambito di competenza della Corte, perché diretta ad una vera e propria innovazione normativa, consistente nell'attribuire la garanzia ai prestatori d'opera non intellettuale, una categoria di soggetti (e di crediti) diversa da quella prevista dal n. 5 dell'art. 2751-*bis*, ossia ad istituire una nuova ipotesi di privilegio, implicante una scelta economico-politica riservata alla discrezionalità del legislatore (*C. cost.* 23 febbraio 1996, n. 40).

(7) Numero aggiunto dall'art. 18, l. 31 gennaio 1992, n. 59, Nuove norme in materia di società cooperative.

(8) **1.** Le disposizioni del n. 5-*bis* dell'art. 2751-*bis* del codice civile, introdotto dall'art. 18, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si applicano anche ai crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 59 del 1992. Esse si applicano altresì se il privilegio è stato fatto valere anteriormente,

qualora la procedura sia ancora in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 59 del 1992.

2. I titolari di crediti privilegiati intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore a quella di entrata in vigore della citata legge n. 59 del 1992 possono contestare i crediti che, per effetto della nuova disposizione di cui all'art. 2751-*bis*, n. 5-*bis*, del codice civile, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, proponendo opposizione a norma dell'art. 512 del codice di procedura civile, fino alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione prevista dall'art. 100 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 [Fallimento , fino a che il giudice competente non abbia reso esecutivo il riparto finale, secondo le norme contenute nelle stesse disposizioni.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (l. 18 gennaio 1994, n. 44, *Disposizioni in materia di cooperative agricole*).

(9) Numero aggiunto dall'art. 1173, l. 23 dicembre 2000, n. 388, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (legge finanziaria 2001).

2752. Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali. (1) - Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche per l'imposta regionale sulle attività produttive e per l'imposta locale sui redditi (2), diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente (3) (4) (5).

(6)

Hanno altresì privilegio generale sui mobili [2776, 2778 n. 19] del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto [2778 n. 19] (7).

Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale (8) e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni [2778 n. 20] (9).



(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, l. 29 luglio 1975, n. 426.

(2) L'art. 36^{1, lett. b)}, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 istitutiva dell'IRAP ha abolito, con decorrenza dai periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1997, l'imposta locale sui redditi.

Per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, art. 37, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

(3) Comma così sostituito con decorrenza dal 1° luglio 1999, dall'art. 33^{1, lett. a)}, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

Per effetto dell'art. 3, l. 29 luglio 1975, n. 426, il comma era così formulato: «Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche [e per l'imposta locale sui redditi], limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta non imputabile ai redditi immobiliari e a quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, iscritti nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente».

(4) I privilegi dei crediti dello Stato per le imposte sui redditi portati da ruolo esecutivi in data precedente a quella di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolati dagli artt. 2752 e 2771 c.c., nel testo anteriormente vigente (art. 36¹, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, *Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1, della legge 28 settembre 1998, n. 337*).

(5) Comma così modificato dall'art. 39, d.l. 1° ottobre 2007, n. 159.

(6) Comma soppresso dall'art. 33^{1, lett. b)}, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

Per effetto dell'art. 3, l. 29 luglio 1975, n. 426, il comma era così formulato: «Se si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono».

(7) Se il contribuente non esegue il pagamento dell'imposta, delle pene pecuniarie e delle soprattasse nel termine stabilito l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto notifica ingiunzione di pagamento contenente l'ordine di pagare entro trenta giorni sotto pena degli atti esecutivi. L'ingiunzione è vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, qualunque sia la somma dovuta (le parole da «L'ingiunzione» a «dovuta», sono prive di effetto con decorrenza dal 2 giugno 1999 a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 229, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51), ed è notificata a norma del primo comma dell'art. 56).

Se entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione il contribuente non esegue il pagamento si procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni degli artt. da 5 a 29 e 31 del t.u. approvato con R.d. 14 aprile 1910, n. 639.

I crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute ai sensi del presente decreto

hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con grado successivo a quello indicato al n. 15) dell'art. 2778 c.c. In caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo comma dell'art. 66 della l. 30 aprile 1969, n. 153.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso che il contribuente non esegua il versamento delle somme indebitamente rimborsategli.

Per le imposte e le pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal committente ai sensi dell'art. 41, lo Stato ha privilegio speciale, ai sensi degli artt. 2758 e 2772 c.c., sui beni mobili o immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato, con il grado rispettivamente indicato al n. 5) dell'art. 2778 e al n. 4) dell'art. 2780 c.c.

Per il recupero dei crediti sorti negli Stati membri delle Comunità europee in materia di imposta sul valore aggiunto si applicano le disposizioni contenute negli artt. 346-*bis*, 346-*ter*, 346-*quater* e 346-*quinquies* del t.u. delle norme legislative in materia doganale approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, sostituita alla competenza degli uffici doganali quella degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per il recupero dei crediti non connessi ad operazioni doganali [comma abrogato dall'art. 11, d.lgs. 9 aprile 2003, n. 69].

Il Ministro delle finanze può, con decreto, stabilire che taluni compiti degli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, inerenti all'attuazione della mutua assistenza amministrativa per il recupero dei crediti sorti in materia di imposta sul valore aggiunto, siano devoluti all'ufficio centrale previsto dal secondo comma del citato articolo 346-*quinquies* [comma abrogato dall'art. 11, d.lgs. 9 aprile 2003, n. 69] (art. 62 [Riscossione coattiva e privilegi], d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, *Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*).

(8) Artt. 298, 298-*bis*, R.d. 14 settembre 1931, n. 1175, t.u. per la finanza locale.

(9) D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province, nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della l. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.

2753. Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. (1) - Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro [2776, 2778 n. 1] i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme

di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti [2114] (2) (3).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, l. 29 luglio 1975, n. 426.

(2) 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS, già maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2008 [Termine da ultimo modificato dall'art. 3, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv., con mod., dalla l. 2 dicembre 2005, n. 248], sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione. A tal fine l'INPS si avvale di uno o più consulenti con comprovata esperienza tecnico-economica scelti con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo procedure competitive tra primarie banche italiane ed estere. L'INPS si avvale altresì di un consulente terzo per il monitoraggio dell'operazione di cartolarizzazione, scelto con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo procedure competitive. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di apposita relazione presentata dall'INPS, riferisce al Parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data di costituzione della società di cui al comma 4, sui risultati economico-finanziari conseguiti [comma così sostituito dall'art. 1, d.l. 6 settembre 1999, n. 308, conv. dalla l. 5 novembre 1999, n. 402 e poi modificato dall'art. 102, l. 23 dicembre 2000, n. 388].

2. Le tipologie e il valore nominale complessivo dei crediti ceduti, il prezzo iniziale, a titolo definitivo, le modalità di pagamento dell'eventuale prezzo residuo, nonché le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre ai sensi del comma 5 e le modalità di gestione della società ivi indicata, sono determinati con uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. I titoli e i prestiti di cui sopra potranno beneficiare in tutto o in parte della garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato, ove accordata, sarà concessa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che stabilirà i limiti e le condizioni della stessa. Per tipologie diverse da quelle individuate dai decreti di cui al primo periodo del presente comma si applicano i commi 18 e 18-bis. I valori dei crediti ceduti nel 1999 saranno tali da determinare entrate di cassa nello stesso anno non inferiori a quelle previste nella quantificazione degli effetti finanziari del presente articolo [comma sostituito dall'art. 1, d.l. 6 settembre 1999, n. 308, conv. dalla l. 5 novembre 1999, n. 402].

3. Alla cessione non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applica l'articolo 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52. I privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i crediti oggetto della cessione conservano la loro validità e il loro grado in favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. L'INPS è tenuto a garantire l'esistenza

dei crediti al tempo della cessione, ma non risponde dell'insolvenza dei debitori. Restano impregiudicate le attribuzioni dell'INPS quanto alle facoltà di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente, compresi i crediti oggetto della cessione, anche se iscritti a ruolo per la riscossione [comma così modificato dall'art. 1, d.l. 6 settembre 1999, n. 308, conv. dalla l. 5 novembre 1999, n. 402].

4. I crediti di cui al comma 1 del presente articolo saranno ceduti ad una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione di tali crediti. I crediti ceduti, nonché tutti gli altri diritti acquisiti dalla citata società nei confronti dell'INPS o di terzi a tutela dei portatori dei titoli emessi, ovvero dei finanziamenti contratti dalla società stessa ai sensi del comma 5, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato relativo a ciascuna operazione non sono ammesse azioni da parte di creditori fintanto che non siano stati integralmente soddisfatti i diritti dei portatori dei titoli ovvero dei prestatori. La società indicata nel presente comma potrà essere costituita con atto unilaterale dall'INPS ovvero da terzi per conto o anche solo nell'interesse dell'INPS [comma sostituito dall'art. 1, d.l. 6 settembre 1999, n. 308, conv. dalla l. 5 novembre 1999, n. 402] (art. 13²⁴ [Cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS], l. 23 dicembre 1998, n. 448, *Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*).

(3) Non è fondata (in riferimento all'art. 3 Cost.) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2753 e 2754, sollevata sotto il profilo del loro esclusivo riferimento alle obbligazioni contributive derivanti da rapporto di lavoro subordinato, atteso che il privilegio generale sui mobili, previsto da tali disposizioni si applica anche ai crediti degli istituti o enti di previdenza per premi o contributi dovuti da lavoratori autonomi (C. cost. 28 novembre 1990, n. 526).

2754. Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione. (1) -

Hanno pure il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente articolo, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente articolo [2778 n. 8] (2).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, l. 29 luglio 1975, n. 426.

(2) Nota 2, art. 2753.

§ 2

Dei privilegi sopra determinati mobili

2755. Spese per atti conservativi o di espropriazione. - I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi [2905; c.p.c.

671) o per l'espropriazione [2910] di beni mobili [c.p.c. 513] nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi [2770, 2777] (1).

(1) Nota 1, art. 2748.

2756. Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento. - I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio [2778 n. 4] sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese [1152, 2769].

Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa [1153, 2747²], qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede [2747²].

Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno [2796, 2778 n. 4; c.p.c. 502; Fallimento \square , 53¹].

2757. Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti per la produzione agricola. - I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione, come pure i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta dell'annata agricola [821] hanno privilegio sui frutti, alla cui produzione abbiano concorso [2778 nn. 5, 6].

Il privilegio si può esercitare finché i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.

Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2756.

2758. Crediti per tributi indiretti. (1) - I crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l'effetto da esse stabilito [2778 n. 7] (2).

Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto (3), sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio (4).

Il privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione (5), non ha effetto in pregiu-

dizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede [512 ss.] (6) (7).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, l. 29 luglio 1975, n. 426.

(2) Nel privilegio, di cui all'art. 1958, n. 1, del c.c. [1865], devono ritenersi compresi, per quanto riguarda gli apparecchi radioriceventi, i crediti per canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari.

Tali crediti sono pure compresi nel privilegio sulla generalità dei mobili di cui all'art. 1957 dello stesso codice civile (art. 26 [Riscossione e versamento dei canoni], R.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246, *Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni*).

(3) Al pagamento dell'imposta doganale sono obbligati il proprietario della merce, a norma dell'art. 56, e, solidalmente, tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata o esportata.

Per il soddisfacimento dell'imposta, lo Stato, oltre ai privilegi stabiliti dalla legge, ha il diritto di ritenzione sulle merci che sono oggetto dell'imposta stessa.

Il diritto di ritenzione può essere esercitato anche per il soddisfacimento di ogni altro credito dello Stato inerente alle merci oggetto di operazioni doganali (art. 38 [Soggetti passivi dell'obbligazione tributaria. Diritto di ritenzione], d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, *t.u. delle disposizioni legislative in materia doganale*).

(4) Non è fondata (in riferimento all'art. 53 Cost.) la questione di legittimità costituzionale degli art. 2751-bis, n. 2, 2758 e 2778, n. 7, atteso che la capacità contributiva va determinata in relazione al titolare dell'obbligazione tributaria, che, nel caso di IVA, non è il committente o il consumatore finale ma chi presta il servizio o cede il bene (C. cost. 15 febbraio 1984, n. 25).

È manifestamente infondata (in riferimento all'art. 53 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2758², così come modificato dall'art. 5 della l. 29 luglio 1975, n. 426, sollevata sotto il profilo che la concreta impossibilità del creditore di rivalsa di recuperare l'imposta pagata quando la cessione di beni o la prestazione di servizi riguarda beni consumabili, comporterebbe, stante l'efficacia della garanzia, lo spostamento definitivo dell'imposta a carico di soggetti che, non essendo i consumatori dei beni ceduti, o i committenti dei servizi prestati, non sarebbero i debitori effettivi dell'imposta, e non avrebbero quindi la capacità contributiva che giustifica l'imposta stessa, atteso che con sent. n. 25 del 1984 è già stata affrontata identica questione, dichiarandone l'infondatezza; non sono stati adottati, né sussistono motivi che inducano la Corte a discostarsi dalla propria giurisprudenza al riguardo (C. cost. 16 maggio 1984, n. 145).

È inammissibile (in riferimento all'art. 3 Cost.) la questione di legittimità costituzionale degli art. 2758 e 2772 tenuto presente che la concreta inefficacia del privilegio speciale mobiliare riconosciuto al credito per rivalsa dell'IVA nel caso di cessione di beni consumabili e prestazioni di servizio relative a tali beni o comunque non riferibili a singoli beni come le prestazioni professionali, non dà luogo a una disparità di trattamento relativamente a una categoria di situazioni omogenee ma discende da una scelta del legislatore che solo da questo può essere corretta (C. cost. 15 febbraio 1984, n. 25).

È manifestamente inammissibile (*in riferimento all'art. 3 Cost.*) chiedendosi sostanzialmente alla Corte costituzionale di procedere a una innovazione normativa esorbitante dalle sue competenze, - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2758, comma 2, c.c., così come modificato dall'art. 5 della l. 29 luglio 1975, n. 426, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, prevedendo soltanto il privilegio speciale su immobili che hanno formato oggetto di cessione, o a cui si riferisce il servizio, a garanzia del credito di rivalsa IVA a favore del cedente dei beni o del prestatore del servizio, si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza per la discriminazione derivante dalla mancata operatività di fatto della detta garanzia nei casi in cui trattasi di beni per loro natura consumabili, e quindi non rinvenibili nel patrimonio del debitore. La Corte con sentenza del 1984, ha già affrontato identica questione, dichiarandone l'inammissibilità, ponendo in evidenza che si sollecitava in sostanza non l'applicazione di un determinato trattamento a una categoria di situazioni omogenee che ne risultassero escluse per effetto della norma impugnata (il che caratterizza e delimita i fini del controllo dell'osservanza del principio di eguaglianza demandato alla Corte) ma, al contrario, si chiedeva in realtà l'adozione di nuovi e diversi mezzi di garanzia in relazione alle peculiari caratteristiche della situazione in esame. Tale rilievo va ribadito anche nel presente giudizio, riaffermandosi in particolare che l'eliminazione dei pur innegabili inconvenienti lamentati postula necessariamente un'innovazione normativa, esulante come tale dalla competenza della Corte e riservata alla discrezionalità della scelta del legislatore fra le varie soluzioni possibili (*C. cost. 16 maggio 1984, n. 145*).

(5) Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse, delle pene pecuniarie e degli interessi di mora si applicano le disposizioni degli artt. 2, da 5 a 29 e 31 del R.d. 14 aprile 1910, n. 639. Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione (*art. 56⁴, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, t.u. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro*).

(6) **41. 1.** Per la riscossione coattiva dell'imposta e delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni del titolo III del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di apertura della successione o, in caso di dilazione del pagamento, dal giorno di scadenza dell'ultima rata ovvero dal giorno in cui si è verificata la decadenza prevista dall'art. 27 [comma così modificato dall'art. 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 473].

2. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni (*art. 41 [Riscossione coattiva e prescrizione], d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, t.u. delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni*).

(7) Art. 8, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, t.u. delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, nota 1, art. 2750.

2759. Crediti per le imposte sul reddito. (1) - I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi [2752] (2), dovuta per i due anni anteriori a quello in cui si procede, hanno privilegio, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta imputabile al reddito d'impresa, sopra i mobili che servono all'esercizio di imprese commerciali e sopra le merci che si trovano nel locale adibito all'esercizio stesso o nell'abitazione dell'imprenditore [2778 n. 7].

Il privilegio si applica sui beni indicati nel comma precedente ancorché appartenenti a persona diversa dall'imprenditore, salvo che si tratti di beni rubati o smarriti, di merci affidate all'imprenditore per la lavorazione o di merci non ancora nazionalizzate munite di regolare bolletta doganale.

Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui redditi.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 6, l. 29 luglio 1975, n. 426.

(2) Nota 2, art. 2752.

2760. Crediti dell'albergatore. - I crediti dell'albergatore per mercedi e somministrazioni verso le persone albergate hanno privilegio [2778 n. 12] sulle cose da queste portate nell'albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi [1783 ss.].

Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi [2747] che hanno diritti sulle cose stesse, a meno che l'albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose sono state portate nell'albergo [2778 n. 12].

2761. Crediti del vettore, del mandataro, del depositario e del sequestratario.

- I crediti dipendenti dal contratto di trasporto [1678] e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore [1686] hanno privilegio sulle cose trasportate finché queste rimangono presso di lui [1702].

I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato [1703] hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato [1720, 1721].

I crediti derivanti dal deposito [1766] o dal sequestro convenzionale [1792] a favore del depositario [1781] e del sequestratario [1802] hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.

Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756 [2769, 2778 n. 13; Fallimento [I](#), 53].

2762. Privilegio del venditore di macchinari. - Chi ha venduto macchine per un prezzo superiore a lire trentamila [€ 15,49] ha privilegio [2778 n. 14] per il prezzo non pagato sulle macchine vendute e consegnate, anche se sono incorporate [935] o congiunte all'immobile di proprietà del compratore o di un terzo [810; Vendita [I](#), 6, 10].

Il privilegio è subordinato alla trascrizione dei documenti, dai quali la vendita e il credito risultano, nel registro indicato dal secondo comma dell'articolo 1524. La trascrizione è eseguita presso il tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina.

Il privilegio dura per un triennio dalla data della vendita e ha effetto fino a quando la macchina si trova in possesso del compratore nel luogo dove è stata eseguita la trascrizione, salvo il caso di sottrazione fraudolenta (1).

Il privilegio stabilito in questo articolo spetta anche alle banche autorizzate all'esercizio di prestiti con garanzia sul macchinario, le quali abbiano anticipato al compratore il prezzo per l'acquisto. Il privilegio sussiste a condizione che il documento rilasciato a prova della sovvenzione indichi lo scopo, l'ammontare e la scadenza del credito, contenga l'esatta designazione della macchina soggetta al privilegio e sia trascritto a norma del secondo comma di questo articolo.

Se il privilegio della banca concorre con quello del venditore, è preferito il creditore che ha trascritto per primo [2769, 2778 n. 14].

(1) In deroga al disposto dell'art. 2762 c.c., i privilegi stabiliti nell'art. 40, l. 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'art. 5, l. 19 dicembre 1956, n. 1524, durano fino al totale rimborso del prestito concesso e seguono i beni (art. 8, l. 14 ottobre 1964, n. 1068,

Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione).

2763. Crediti per canoni enfiteutici. - I crediti del concedente per il canone dovuto dall'enfiteuta per l'anno in corso e per il precedente [960, 972 n. 2] hanno privilegio sui frutti [820] dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, purché si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze [2764, 2765, 2769, 2778 n. 15, 2815].

2764. Crediti del locatore di immobili. - Il credito delle pigioni [1571] e dei fitti [1615] degli immobili ha privilegio [2778 n. 16] sui frutti [820] dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, nonché sopra tutto ciò che serve a fornire l'immobile o a coltivare il fondo locato.

Il privilegio sussiste per il credito dell'anno in corso, dell'antecedente e dei successivi, se la locazione ha data certa [2704] e, in caso diverso, per quello dell'anno in corso e del susseguente.

Lo stesso privilegio ha il credito dipendente da mancate riparazioni le quali siano a carico del conduttore [1576, 1609, 1621], il credito per i danni arrecati all'immobile locato [1588, 1590], per la mancata restituzione delle scorte [1640] e ogni altro credito dipendente da inadempimento del contratto [Fallimento [I](#), 80²].

Il privilegio sui frutti sussiste finché si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze [2763, 2765²]. Esso si può far valere anche nei confronti del subconduttore [1595].

Il privilegio sulle cose che servono a fornire l'immobile locato o alla coltivazione del fondo sussiste pure se le cose appartengono al subconduttore, nei limiti in cui il locatore ha azione contro il medesimo [1595].

Il privilegio sulle cose che servono a fornire l'immobile locato ha luogo altresì nei confronti dei terzi finché le cose si trovano nell'immobile, salvo che si provi che il locatore conoscesse il diritto del terzo al tempo in cui sono state introdotte [1153; c.p.c. 621].

Qualora le cose che servono a fornire la casa o il fondo locato ovvero a coltivare il medesimo vengano asportate dall'immobile senza il consenso del locatore, questi conserva su di esse il privilegio, purché ne

domandi il sequestro, nei modi stabiliti dal codice di procedura civile per il sequestro conservativo [c.p.c. 671], entro il termine di trenta giorni dall'asportazione, se si tratta di mobili che servono a fornire o a coltivare il fondo rustico, e di quindici giorni, se si tratta di mobili che servono a fornire la casa. Restano salvi in ogni caso i diritti acquistati dopo l'asportazione dai terzi che ignoravano l'esistenza del privilegio [1519, 2778 n. 16].

2765. Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia. - Colui che concede un fondo a mezzadria [2141; Contratti agrari 9], 25] o a colonia [2164] e il mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti dal contratto, privilegio sulla rispettiva parte dei frutti [820] e sulle cose che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadria o a colonia [2778 n. 16].

Il privilegio sui frutti sussiste finché questi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze [2763, 2764].

Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'articolo 2764 [1519, 2747].

2766. Crediti degli istituti di credito agrario. (1)

(1) Articolo abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, dall'art. 161, Credito 2. Attualmente, artt. 43-45, Credito 2.

2767. Crediti per risarcimento di danni contro l'assicurato. - Nel caso di assicurazione della responsabilità civile [1917], il credito del danneggiato per il risarcimento ha privilegio [2778 n. 11] sull'indennità dovuta dall'assicuratore [att. 235; Assicurazione 1], 137 ss., 292²) (1).

(1) *C. cost. 28 dicembre 2006, n. 457*, nota 1, art. 1917.

2768. Crediti dipendenti da reato. - Per i crediti dipendenti da reato hanno privilegio [2778 n. 10] sulle cose sequestrate lo Stato e le altre persone indicate dal codice penale [c.p. 188], secondo le disposizioni del codice stesso [c.p. 189] e del codice di procedura penale [c.p.p. 692, 695].

2769. Sequestro della cosa soggetta a privilegio. - Il creditore che ha privilegio su una cosa mobile, se ha fondati motivi di

temere la rimozione della cosa dalla particolare situazione alla quale è subordinata la sussistenza del privilegio, può domandarne il sequestro conservativo [2905; att. 234; c.p.c. 671].

SEZIONE TERZA

Dei privilegi sopra gli immobili

2770. Crediti per atti conservativi o di espropriazione. - I crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi [2905; c.p.c. 671] o per l'espropriazione di beni immobili [c.p.c. 555] nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi [2755].

Del pari ha privilegio il credito dell'acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell'immobile dalle ipoteche [2777, 2889; c.p.c. 792, 795].

2771. Crediti per le imposte sui redditi immobiliari. (1) - I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi (2), limitatamente all'imposta o alla quota proporzionale di imposta imputabile ai redditi immobiliari, compresi quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, sono privilegiati sopra gli immobili tutti del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge [2778 n. 2, 2780 n. 1].

Il privilegio previsto nel primo comma è limitato alle imposte iscritte nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente (3) (4).

Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (5), la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui redditi (2).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, l. 29 luglio 1975, n. 426.

(2) Nota 2, art. 2752.

(3) Comma così sostituito dall'art. 34¹, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

Per effetto dell'art. 7, l. 29 luglio 1975, n. 426, il comma era così formulato: «Il privilegio previsto nel comma precedente è limitato alle imposte scritte nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente. Se si tratta di ruoli suppletivi e si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono».

(4) Nota 4, art. 2752.

(5) Art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

2772. Crediti per tributi indiretti. (1)

- Hanno pure privilegio i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto [2758, 2780 n.4], nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (2), sopra gli immobili [2780 n. 5] ai quali il tributo si riferisce.

I crediti dello Stato, derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, hanno privilegio, in caso di responsabilità solidale del cessionario, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato [2780 n. 4] (3).

EGUALE privilegio hanno i crediti di rivalsa, verso il cessionario ed il committente, previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio [2758², 2780 n. 4] (3).

Il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili.

Per le imposte suppletive il privilegio non si può neppure esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi.

Lo stesso privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha effetto a danno dei creditori del defunto che hanno iscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui [2829], né ha effetto a danno dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede [512, 2758].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 8, l. 29 luglio 1975, n. 426.

(2) Il credito derivante dall'applicazione dell'imposta di cui al presente decreto e delle relative soprattasse e degli interessi è privilegiato sugli immobili

trasferiti con lo stesso grado dei crediti previsti dal n. 5 dell'art. 2780 c.c.

Per le imposte suppletive il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi (art. 28 [Privilegi], d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, *Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili*). [L'art. 17, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ha soppresso, con effetto dal 1° gennaio 1993, l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Tuttavia tale imposta continua ad essere dovuta qualora il presupposto di applicazione si è verificato anteriormente alla predetta data, ovvero se si è verificato dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2001 (art. 8¹, l. 28 dicembre 2001, n. 448), limitatamente all'incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992].

(3) Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente.

Per le operazioni per le quali non è prescritta l'emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell'imposta. Se la fattura è emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve essere diminuito della percentuale indicata nel quarto comma dell'art. 27 [comma così sostituito dall'art. 1, d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687].

La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2 e per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell'art. 3 [comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 16-bis, d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, conv. dalla l. 22 marzo 1995, n. 85].

È nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi precedenti.

Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli artt. 2758 e 2772 c.c. e, se relativo alla cessione di beni mobili, ha privilegio sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito nell'art. 2752 c.c., cui tuttavia è disposto [comma così sostituito dall'art. 1, d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687] (art. 18 [Rivalsa], d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, *Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*).

2773. Crediti dei comuni e delle province per tributi. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 9, l. 29 luglio 1975, n. 426.

2774. Crediti per concessione di acque.

- I crediti dello Stato per i canoni dovuti dai concessionari di acque pubbliche o di acque derivate da canali demaniali ovvero per i lavori eseguiti d'ufficio sono privilegiati sugli impianti, in conformità delle leggi speciali [822 ss., 2780 n. 3] (1).

Tale privilegio, per quanto riguarda i canoni, non è opponibile ai terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormen-

te all'atto di concessione o, trattandosi di crediti per lavori, anteriormente al sorgere dei crediti stessi [822].

(1) Art. 39, R.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, t.u. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, nonché art. 23, R.d. 3 maggio 1937, n. 899, Disposizioni regolamentari per i canali demaniali.

2775. Contributi per opere di bonifica e di miglioramento. - I crediti per i contributi indicati dall'articolo 864 sono privilegiati [2780 n. 2] sugli immobili che traggono beneficio dalle opere di bonifica [857] o di miglioramento [2780 n. 2].

La costituzione del privilegio per le opere di miglioramento è subordinata all'osservanza delle leggi speciali (1).

(1) Art. 21, R.d. 13 febbraio 1933, n. 215, Nuove norme per la bonifica integrale.

2775-bis. Credito per mancata esecuzione di contratti preliminari. (1) - Nel caso di mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis, i crediti del promissario acquirente che ne conseguono hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare, sempre che gli effetti della trascrizione [2645-bis³] non siano cessati al momento della risoluzione del contratto risultante da atto avente data certa [2704], ovvero al momento della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di condanna al pagamento, ovvero al momento della trascrizione del pignoramento o al momento dell'intervento nella esecuzione promossa da terzi [2780, n. 5-bis; Fallimento I], 72).

Il privilegio non è opponibile ai creditori garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto del bene immobile nonché ai creditori garantiti da ipoteca ai sensi dell'articolo 2825-bis.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3⁴, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv., con mod., dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

2776. Collocazione sussidiaria sugli immobili. (1) - I crediti relativi al trattamento di fine rapporto [2120] nonché all'incidentalità di cui all'articolo 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili [2751-bis n. 1], sul prezzo

degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.

I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.

I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente (2).

(1) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 1, l. 29 maggio 1982, n. 297, Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica.

(2) Nota 1, art. 2748 e nota 1, art. 2751.

SEZIONE QUARTA Dell'ordine dei privilegi

2777. Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti. (1) - I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratorio o ipotecario [2748, 2778, 2780].

Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all'articolo 2751-bis nell'ordine seguente:

- a) i crediti di cui all'articolo 2751-bis n. 1;
- b) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, numeri 2 e 3 (2);
- c) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, numeri 4 e 5.

I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'articolo 2751-bis.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 11, l. 29 luglio 1975, n. 426.

(2) C. cost. 7 gennaio 2000, n. 1, nota 6, art. 2751-bis.

2778. Ordine degli altri privilegi sui mobili. (1) - Salvo quanto è disposto dall'articolo 2777, nel concorso di crediti aventi

privilegio generale [2751-2754] o speciale [2755-2769] sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell'ordine che segue [2779, 2781, 2782, 2783; att. 236]:

1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali compresi quelli sostitutivi o integrativi che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall'articolo 2753;

2) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti (2), i fitti e le pigioni degli immobili;

3) (3)

4) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall'articolo 2756;

5) i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta, indicate dall'articolo 2757;

6) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonché i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta indicati dall'articolo 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo;

7) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per le imposte sul reddito, indicati dall'articolo 2759;

8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall'articolo 2754, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati al precedente numero 1 del presente articolo (4);

9) (3)

10) i crediti dipendenti da reato, indicati dall'articolo 2768, sulle cose sequestrate, nei casi [c.p. 185] e secondo l'ordine [c.p. 188, 189, 191] stabiliti dal codice penale e dal codice di procedura penale [c.p.p. 320, 694];

11) i crediti per risarcimento, indicati dall'articolo 2767 [2779] (5);

12) i crediti dell'albergatore, indicati dall'articolo 2760;

13) i crediti del vettore [1678, 1686³], del mandatario [1709], del depositario [1766] e

del sequestratario [1802], indicati dall'articolo 2761;

14) i crediti del venditore di macchine o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall'articolo 2762;

15) i crediti per canoni enfiteutici [960], indicati dall'articolo 2763;

16) i crediti del locatore [1571, 1615] e i crediti del concedente dipendenti dai contratti di mezzadria [2141] e colonia [2164], indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765;

17) i crediti per spese funebri, d'infermità, per somministrazioni ed alimenti, nell'ordine indicato dall'articolo 2751 (6);

18) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell'articolo 2752;

19) i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752;

20) i crediti degli enti locali per tributi, indicati dal quarto comma dell'articolo 2752.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 12, l. 29 luglio 1975, n. 426.

(2) Art. 65³, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nota 4, art. 2771.

(3) Numero abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, dall'art. 161, Credito [2].

(4) I crediti per premi dovuti all'INAIL, di cui al n. 8 del primo comma dell'art. 2778 c.c. sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al n. 1) del primo comma del predetto articolo (*art. 4³, d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, conv., con mod., dalla l. 7 dicembre 1989, n. 389, Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati*).

(5) *C. cost. 28 dicembre 2006, n. 457*, nota 1, art. 1917.

(6) Nota 2, art. 2751.

2779. Concorso dei privilegi con ipoteche sugli autoveicoli. (1) - Se i privilegi indicati dall'articolo precedente concorrono con le ipoteche sugli autoveicoli, menzionate nell'articolo 2810, queste sono posposte ai privilegi menzionati nei primi dieci numeri dell'articolo 2778 e sono preferite a tutti gli altri.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 13, l. 29 luglio 1975, n. 426.

2780. Ordine dei privilegi sugli immobili. (1) - Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l'ordine seguente:

1) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo 2771;

2) i crediti per i contributi, indicati dall'articolo 2775;

3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall'articolo 2774;

4) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2772;

5) i crediti per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (2).

5-bis) i crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati all'articolo 2775-bis (3).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 14, l. 29 luglio 1975, n. 426.

(2) Art. 28, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, nota 2, art. 2772.

(3) Numero aggiunto dall'art. 3⁵, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv., con mod., dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

2781. Concorso di privilegi speciali con crediti pignorati. - Qualora con crediti assistiti dal privilegio speciale concorra un credito garantito con pegno [2784] e uno dei privilegi debba essere preferito rispetto al pegno, tale privilegio prevale su quegli altri che devono essere posposti al pegno, anche se anteriori di grado [2748; att. 234].

2782. Concorso di crediti egualmente privilegiati. - I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo.

La stessa disposizione si osserva quando concorrono tra loro più crediti privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono genericamente una prelazione su ogni altro credito [2777].

2783. Preferenza non determinata dalla legge. - Quando dalla legge non risulta il grado di preferenza di un determinato privilegio speciale, esso prende grado dopo ogni altro privilegio speciale regolato nel codice [att. 234].

2783-bis. Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio. (1) (2)

- I crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché dalle relative maggiorazioni di mora, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto.

(1) Articolo inserito dall'art. 40¹, l. 29 dicembre 1990, n. 428, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.

(2) **40. 2.** L'art. 2783-bis c.c. si applica anche ai crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore e anche se siano già stati fatti valere, purché la procedura esecutiva o concorsuale sia, alla stessa data, ancora in corso.

3. I titolari dei crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore a quella di entrata in vigore dell'art. 2783-bis c.c., possono contestare l'esistenza o l'ammontare o la prelazione dei crediti che, per effetto dello stesso articolo, vengano anteposti ai loro crediti proponendo opposizione a norma dell'art. 512 c.p.c., fino alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione prevista dall'art. 100 delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con R.d. 16 marzo 1942, n. 267 [Fallimento □], fino a che il giudice competente non abbia reso esecutivo il riparto finale, secondo le norme contenute nello stesso decreto (art. 40^{2 e 3}, [Riconoscimento della natura privilegiata dei crediti CEEA], l. 29 dicembre 1990, n. 428, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee).

CAPO TERZO

Del pegno [att. 237]

SEZIONE PRIMA

Disposizioni generali

2784. Nozione. - Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.

Possono essere dati in pegno i beni mobili [812], le universalità di mobili [816], i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili [813; att. 237].



2785. Rinvio a leggi speciali. - Le disposizioni del presente capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, né a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni [Credito [2](#), 48; Garanzia finanziaria [1](#)], 1 ss.] (1).

(1) L. 24 luglio 1985, n. 401, Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione d'origine tutelata.

SEZIONE SECONDA Del pegno dei beni mobili

2786. Costituzione. - Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento [2801] che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa [1794, 1997, 2014, 2026, 2352, 2787, 2790].

La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nell'impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore [1263, 2787, 2801] (1).



(1) Per la costituzione di pegno su bene culturale, art. 56, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

Sul pegno sui prodotti lattiero caseari a denominazione di origine a lunga stagionatura (che può essere costituito oltre che con le modalità di cui all'art. 2786 c.c., nella forma e con le modalità previste dalla l. 24 luglio 1985, n. 401 [nota 1, art. 2785]), art. 7, l. 27 marzo 2001, n. 122, Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale.

2787. Prelazione del creditore pignoratizio. - Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno [2744, 2748, 2781, 2788, 2911].

La prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti [2786].

Quando il credito garantito eccede la somma di euro 2, la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data certa, la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa [2704, 2800, 2806].

Se però il pegno risulta da polizza o da altra scrittura di enti che, debitamente autorizzati, compiono professionalmente operazioni di credito su pegno, la data della scrittura può essere accertata con ogni mezzo di prova [att. 237].



2788. Prelazione per il credito degli interessi. - La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell'anno in corso alla data del pignoramento [c.p.c. 492, 513, 518; Fallimento [1](#), 54] o, in mancanza di questo, alla data della notificazione del precetto [c.p.c. 479, 502]. La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale [1284], fino alla data della vendita [2796; att. 237].

2789. Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio. - Il creditore che ha perduto il possesso [2786] della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso [1168], può anche esercitare l'azione di rivendicazione [948], se questa spetta al costituente [2900; c.p.c. 81].

2790. Conservazione della cosa e spese relative. - Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno [1770] e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa [1218 ss., 1760, 1768, 1780].

Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa [1848, 2756, 2792, 2794].



2791. Pegno di cosa fruttifera. - Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti [821], imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale [2802; att. 237].



2792. Divieto di uso e disposizione della cosa. - Il creditore non può, senza il

consenso del costituente, usare della cosa [1770], salvo che l'uso sia necessario per la conservazione di essa. Egli non può darla in pegno o concederla ad altri il godimento.

In ogni caso, deve imputare l'utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale [2791, 2802].

2793. Sequestro della cosa. - Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente può domandarne il sequestro [2905; att. 237; c.p.c. 670].

2794. Restituzione della cosa. - Colui che ha costituito il pegno [2786] non può esigerne la restituzione, se non sono stati interamente pagati [2799] il capitale e gli interessi e non sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno [1849, 1962, 2799].

Se il pegno è stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore, il creditore ha soltanto diritto di ritenzione a garanzia del nuovo credito [att. 237; c.p.c. 544].

2795. Vendita anticipata. - Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi, previo avviso a colui che ha costituito il pegno, può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa [2743, 2797; c.p.c. 502].

Con il provvedimento che autorizza la vendita il giudice dispone anche circa il deposito del prezzo a garanzia del credito. Il costituente può evitare la vendita e farsi restituire il pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.

Il costituente può del pari, in caso di deterioramento o di diminuzione di valore della cosa data in pegno, domandare al giudice l'autorizzazione a venderla oppure chiedere la restituzione del pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea [2743].

Il costituente può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa, qualora si presenti un'occasione favorevole. Con il provvedimento di autorizzazione il giudi-

ce dispone le condizioni della vendita e il deposito del prezzo [c.p.c. 530].

2796. Vendita della cosa. - Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall'articolo seguente [2744, 2911; c.p.c. 502].



2797. Forme della vendita. - Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procederà alla vendita. L'intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno [c.p.c. 137].

Se entro cinque giorni dall'intimazione non è proposta opposizione, o se questa è rigettata, il creditore può far vendere la cosa al pubblico incanto [c.p.c. 534] o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti [1515; att. 83]. Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per l'opposizione è determinato a norma dell'articolo 166 [ora: 163-*bis*] del codice di procedura civile.

Il giudice, sull'opposizione del costituente, può limitare la vendita a quella tra più cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito.

Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse [2744; Fallimento □, 53].



2798. Assegnazione della cosa in pagamento. - Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento [2804, 2925; c.p.c. 505] fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato [1474, 2744, 2803; c.p.c. 530].



2799. Indivisibilità del pegno. - Il pegno è indivisibile [2809] e garantisce il credito finché questo non è integralmente soddisfatto [2873], anche se il debito o la cosa data in pegno è divisibile [1849].



SEZIONE TERZA

Del pegno di crediti e di altri diritti

2800. Condizioni della prelazione. - Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto [1350 n. 13, 2725] e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata [1264, 1265] con scrittura avente data certa [2704; att. 237] (1).



(1) Per il pignoramento di crediti vantati nei confronti della P.A., artt. 69 e 70, R.d. 18 novembre 1923, n. 2440, Norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato, nota 1, art. 1264. Per il pegno di credito e di attività finanziarie, artt. 1 ss., Garanzia finanziaria [II](#).

2801. Consegna del documento. - Se il credito costituito in pegno risulta da un documento [2786], il costituente è tenuto a consegnarlo al creditore.

2802. Riscossione d'interessi e di prestazioni periodiche. - Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l'ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale [2791]. Egli è tenuto a compiere gli atti conservativi [2790] del credito ricevuto in pegno [att. 237].



2803. Riscossione del credito dato in pegno. - Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuare il deposito nel luogo

stabilito d'accordo o altrimenti determinato dall'autorità giudiziaria. Se il credito garantito è scaduto, il creditore può ritenere del danaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni e restituire il residuo al costituente o, se si tratta di cose diverse dal danaro, può farle vendere o chiederne l'assegnazione secondo le norme degli articoli 2797 e 2798 [c.p.c. 502].



2804. Assegnazione o vendita del credito dato in pegno. - Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato [2798] in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito [2928].

Se il credito non è ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall'articolo 2797 [2744; c.p.c. 552].



2805. Eccezioni opponibili al debitore del credito dato in pegno. - Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore [1250, 1254].

Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non può opporre al creditore pignoratizio la compensazione [1248] verificatasi anteriormente [2917].

2806. Pegno di diritti diversi dai crediti. - Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell'articolo 2787 [1350].

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali (1).



(1) Artt. 66 e 69, R.d. 29 giugno 1939, n. 1127, t.u. delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali; artt. 104 e 111, l. 22 aprile 1941,

n. 633, Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio; art. 3, R.d. 29 maggio 1942, n. 239, nota 1, art. 2352.

2807. Norme applicabili al pegno dei crediti. - Per tutto ciò che non è regolato dalla presente sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della sezione precedente [2786 ss., 2799].



CAPO QUARTO

Delle ipoteche (1)

(1) Per gli aspetti fiscali, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali.

SEZIONE PRIMA

Disposizioni generali

2808. Costituzione ed effetti dell'ipoteca. - L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare [c.p.c. 602], anche in confronto del terzo acquirente [2858, 2910], i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione [Credito 2], 38 ss.].

L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore [2828, 2829] o di un terzo [2868 ss.] e si costituisce [1376] mediante iscrizione nei registri immobiliari [2827].

L'ipoteca è legale [2817], giudiziale [2818] o volontaria [2821].



2809. Specialità e indivisibilità dell'ipoteca. - L'ipoteca deve essere iscritta su beni [2810] specialmente indicati e per una somma determinata in danaro [2826, 2838, 2839, 2855; Credito 2], 39² e ³].

Essa è indivisibile [2799] e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte [853, 2811].



2810. Oggetto dell'ipoteca. - Sono capaci d'ipoteca:

1) i beni immobili [812] che sono in commercio con le loro pertinenze [817] (1);

2) l'usufrutto dei beni stessi [326, 978, 2814];

3) il diritto di superficie [952];

4) il diritto dell'enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico [957].

Sono anche capaci d'ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi [c.n. 565], gli aeromobili [c.n. 1027] e gli autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano [2779] (2).

Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale.



(1) Gli enti e società concessionari, in virtù della l. 21 maggio 1955, n. 463, per la costruzione e per l'esercizio di autostrade, possono, previa autorizzazione dell'ANAS, costituire ipoteca o vincoli reali sull'autostrada e relative pertinenze ed impianti a garanzia dei finanziamenti di cui all'art. 4 della stessa legge e per un periodo non eccedente la durata della concessione.

Qualora durante la costruzione o l'esercizio abbia luogo il riscatto, la decadenza o la rinuncia della concessione, il diritto di prelazione del creditore ipotecario si trasferisce sul compenso che, a norma della convenzione di concessione, fosse ancora dovuto dall'ANAS al concessionario (*art. un., l. 27 gennaio 1963, n. 34, Costituzione di garanzie reali su autostrade in regime di concessione*).

(2) Artt. 12 ss., R.d. 15 marzo 1927, n. 436, conv., con mod., dalla l. 19 febbraio 1928, n. 510, Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobil Club d'Italia (e relative disposizioni di attuazione, R.d. 29 luglio 1927, n. 1814).

2811. Miglioramenti e accessioni. - L'ipoteca si estende ai miglioramenti [975, 985], nonché alle costruzioni e alle altre accessioni [934] dell'immobile ipotecato, salvo le eccezioni stabilite dalla legge [2816, 2864, 2873].



2812. Diritti costituiti sulla cosa ipotecata. - Le servitù [1027] di cui sia stata trascritta [2643 n. 4] la costituzione dopo l'iscrizione dell'ipoteca [2827] non sono opponibili al creditore ipotecario [2644²], il quale può far subastare la cosa come libera. La stessa

disposizione si applica per i diritti di usufrutto [978], di uso [1021] e di abitazione [1022].

Tali diritti si estinguono con l'espropriazione del fondo e i titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione dei diritti medesimi.

Per coloro che hanno acquistato il diritto di superficie [952] o il diritto d'enfiteusi [957] sui beni soggetti all'ipoteca e hanno trascritto l'acquisto posteriormente all'iscrizione dell'ipoteca, si osservano le disposizioni relative ai terzi acquirenti [2858].

Le cessioni e le liberazioni di pigione e di fitti non scaduti [1605], che non siano trascritte o siano inferiori al triennio, sono opponibili ai creditori ipotecari solo se hanno data certa [2704] anteriore al pignoramento [c.p.c. 555] e per un termine non superiore a un anno dal giorno del pignoramento [1605, 2918, 2924].

Le cessioni e le liberazioni trascritte non sono opponibili ai creditori ipotecari anteriori alla trascrizione, se non per il termine stabilito dal comma precedente [att. 238].



2813. Pericolo di danno alle cose ipotecate. - Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il perimento o il deterioramento dei beni ipotecati il creditore può domandare all'autorità giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti o disponga le cautele necessarie per evitare il pregiudizio della sua garanzia [1186, 2743].

2814. Ipoteca sull'usufrutto e sulla nuda proprietà. - Le ipoteche costituite sull'usufrutto [2810 n. 2] si estinguono col cessare di questo [979, 1014]. Tuttavia, se la cessazione si verifica per rinuncia [1350 n. 5] o per abuso [1015] da parte dell'usufruttuario ovvero per acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo, l'ipoteca perdura fino a che non si verifichi l'evento che avrebbe altrimenti prodotto l'estinzione dell'usufrutto.

Se la nuda proprietà è gravata da ipoteca, questa, avvenendo l'estinzione dell'usufrutto [979, 1014], si estende alla piena proprietà [2815]. Ma nei casi in cui, secondo la disposizione del comma precedente, perdura l'opera costituita sull'usufrutto, l'estensione non pregiudica il credito garantito con l'ipoteca stessa.

2815. Ipoteca sul diritto del concedente e sul diritto dell'enfiteuta. - Nel caso di affrancazione [971], le ipoteche gravanti sul diritto del concedente [2810 n. 4] si risolvono sul prezzo dovuto per l'affrancazione [2742]; le ipoteche gravanti sul diritto dell'enfiteuta si estendono alla piena proprietà [2814].

Nel caso di devoluzione [972] o di cessazione dell'enfiteusi per decorso del termine [958], le ipoteche gravanti sul diritto dell'enfiteuta si risolvono sul prezzo dovuto per i miglioramenti [975], senza deduzione di quanto è dovuto al concedente per i canoni non soddisfatti [2763]. Il prezzo dei miglioramenti, se da atto scritto non risulta concordato con i creditori ipotecari, deve determinarsi giudizialmente, anche in contraddittorio dei medesimi. Le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si estendono alla piena proprietà.

Quando l'enfiteusi si estingue per prescrizione [970], si estinguono le ipoteche che gravano sul diritto dell'enfiteuta.

Se per causa diversa da quelle sopra indicate vengono a riunirsi in una medesima persona il diritto del concedente e il diritto dell'enfiteuta, le ipoteche gravanti sull'uno e sull'altro continuano a gravarli separatamente; ma se l'ipoteca grava soltanto sull'uno o sull'altro diritto, essa si estende alla piena proprietà.

2816. Ipoteca sul diritto di superficie. - Le ipoteche che hanno per oggetto il diritto di superficie [952, 2810 n. 3] si estinguono nel caso di devoluzione della superficie al proprietario del suolo per decorso del termine [954]. Se però il superficiario ha diritto a un corrispettivo, le ipoteche iscritte contro di lui si risolvono sul corrispettivo medesimo. Le ipoteche iscritte contro il proprietario del suolo non si estendono alla superficie.

Se per altre cause si riuniscono nella medesima persona il diritto del proprietario del suolo e quello del superficiario, le ipoteche sull'uno e sull'altro diritto continuano a gravare separatamente i diritti stessi.

SEZIONE SECONDA Dell'ipoteca legale

2817. Persone a cui compete. (1) - Hanno ipoteca legale:

1) l'alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione [1498, 1863, 1872, 2650, 2834, 2867];

2) i coeredi, i soci e altri condividenti [713, 728, 1111] per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo [2650, 2825³, 2834];

3) lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale [c.p. 189 ss.] e del codice di procedura penale (2).



(1) Articolo così sostituito dall'art. 208, l. 19 maggio 1975, n. 151, Riforma del diritto di famiglia.

(2) 1. Sono abrogate le disposizioni del codice penale che prevedano l'ipoteca legale.

2. L'ipoteca legale per illeciti penali prevista da altre disposizioni di legge è sostituita con il sequestro conservativo secondo le norme del codice (art. 218, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

SEZIONE TERZA Dell'ipoteca giudiziale

2818. Provvedimenti da cui deriva. - Ogni sentenza [c.p.c. 131] che porta condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente [2838; c.p.c. 278] è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore [156⁷, 2828, 2830].

Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce

tale effetto [156, 158, 2836; c.p.c. 186-ter, 655, 696-bis³; Enfiteusi [1], 4³; Famiglia [3], 8²].



2819. Sentenze arbitrali. - Si può iscrivere ipoteca in base al lodo degli arbitri, quando è stato reso esecutivo [c.p.c. 825].



2820. Sentenze straniere. - Si può parimenti iscrivere ipoteca in base alle sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie straniere, dopo che ne è stata dichiarata l'efficacia dall'autorità giudiziaria italiana [Diritto internazionale privato [1], 67²] salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente.



SEZIONE QUARTA Dell'ipoteca volontaria

2821. Concessione d'ipoteca. - L'ipoteca può essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale [1108³, 4, 1987]. La concessione deve farsi per atto pubblico [2699] o per scrittura privata [2702, 2835], sotto pena di nullità [2674, 2882; c.n. 41, 565].

Non può essere concessa per testamento [587].



2822. Ipoteca su beni altrui. - Se l'ipoteca è concessa da chi non è proprietario della cosa, l'iscrizione può essere validamente presa solo quando la cosa è acquistata dal concedente [1478, 2823] (1).

Se l'ipoteca è concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne la qualità, l'iscrizione può essere validamente presa solo quando il proprietario ha ratificato la concessione [1398, 1399, 1478].



(1) Nel caso di mutui ai quali si applica la garanzia

dello Stato alle condizioni e nei modi previsti dall'art. 10-ter, d.l. 13 agosto 1975, n. 376, conv., con mod., dalla l. 16 ottobre 1975, n. 492, le ipoteche concesse a fronte dei finanziamenti sono validamente iscritte, in deroga al primo comma dell'art. 2822 c.c., dopo la trascrizione della convenzione prevista dall'art. 35 della l. 22 ottobre 1971, n. 865, e avranno efficacia senza alcuna ulteriore formalità dal momento dell'acquisizione a favore del comune delle aree oggetto della convenzione (art. 5¹⁷, d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, conv., con mod., dalla l. 25 marzo 1982, n. 94, Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti).

2823. Ipoteca su beni futuri. - L'ipoteca su cosa futura può essere validamente iscritta solo quando la cosa è venuta a esistenza [458, 1348, 2825-bis, 2828].



2824. Ipoteca iscritta in base a titolo annullabile. - L'iscrizione d'ipoteca eseguita in virtù di un solo titolo annullabile [1425] rimane convalidata con la convalida del titolo [1444].

2825. Ipoteca su beni indivisi. - L'ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione [1103²] produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione [757, 1100, 1103].

Se nella divisione [1111] sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l'ipoteca si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purché l'ipoteca sia nuovamente iscritta [2827] con l'indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima [2646].

Il trasferimento però non pregiudica le ipoteche iscritte contro tutti i partecipanti [1108⁴], né l'ipoteca legale spettante ai condividenti per i conguagli [2817 n. 2].

I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante [1113], al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o cedu-

ti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli [728] o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura [720], possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite però del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti.

I debitori delle somme sono tuttavia liberati quando le abbiano pagate al condividente dopo trenta giorni da che la divisione è stata notificata ai creditori ipotecari o ai cessionari senza che da costoro sia stata fatta opposizione [757, 1116; att. 239].

2825-bis. Ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare. (1) - L'ipoteca iscritta su edificio o complesso condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, a garanzia di finanziamento dell'intervento edilizio a sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 [Credito 2], prevale sulla trascrizione anteriore dei contratti preliminari [1351] di cui all'articolo 2645-bis, limitatamente alla quota di debito derivante dal suddetto finanziamento che il promissario acquirente si sia accollata [1273] con il contratto preliminare o con altro atto successivo eventualmente adeguata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 [Credito 2]. Se l'accollo [1273] risulta da atto successivo, questo è annotato in margine alla trascrizione del contratto preliminare.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3³, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv., con mod., dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

2826. Indicazioni dell'immobile ipotecato. (1) - Nell'atto di concessione dell'ipoteca l'immobile deve essere specificatamente designato con l'indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati

i dati di identificazione catastale del terreno, su cui insistono [2659 n. 4, 2839, 2841] (2).



(1) Articolo così sostituito dall'art. 13, l. 27 febbraio 1985, n. 52.

(2) Negli atti con cui si concede l'ipoteca o di cui si chiede la trascrizione, l'immobile deve essere designato anche con l'indicazione di almeno tre dei suoi confini (art. 29, l. 27 febbraio 1985, n. 52).

SEZIONE QUINTA

Dell'iscrizione e rinnovazione delle ipoteche

§ 1

Dell'iscrizione (1)

(1) Per l'iscrizione di ipoteca su una miniera, art. 22², R.d. 29 luglio 1927, n. 1443, nota 2, art. 812.

2827. Luogo dell'iscrizione. - L'ipoteca [518¹] si iscrive [2808²] nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l'immobile [2673, 2839] (1).

(1) Per la costituzione di ipoteca su bene culturale, art. 56, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

2828. Immobili su cui può iscriversi l'ipoteca giudiziale. - L'ipoteca giudiziale [2818] si può iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista [2822, 2823, 2874].

2829. Iscrizione sui beni del defunto. - L'iscrizione d'ipoteca sui beni di un defunto [2830] può eseguirsi con la semplice indicazione della sua persona, osservate per il resto le regole ordinarie. Se però risulta trascritto l'acquisto dei beni da parte degli eredi [2648, 2660], l'iscrizione deve eseguirsi contro costoro.

2830. Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredità beneficiata e dell'eredità giacente. - Se l'eredità è accettata con benefi-

cio d'inventario [484], o se si tratta di eredità giacente [528], non possono essere iscritte ipoteche giudiziali [2818] sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore.

2831. Ipoteca a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore. - Le obbligazioni risultanti dai titoli all'ordine [2008] o al portatore [2003] possono essere garantite con ipoteca [2808, 2821].

Per i titoli all'ordine [2008] l'ipoteca è iscritta [2839 n. 1] a favore dell'attuale possessore e si trasmette ai successivi possessori [2011, 2887]; questi non sono tenuti a effettuare l'annotazione prevista dall'articolo 2843 [2845].

Per i titoli al portatore [2003] l'ipoteca a favore degli obbligazionisti [2410] è iscritta con l'indicazione dell'emittente, della data dell'atto di emissione, della serie, del numero e del valore delle obbligazioni emesse. In margine all'iscrizione deve essere annotato il nome del rappresentante degli obbligazionisti, appena questo sia nominato [2415, 2417, 2418]. Per l'annotazione [2843] deve presentarsi copia della deliberazione o del provvedimento giudiziale di nomina [2829, 2845].

2832. Iscrizione dell'ipoteca legale della moglie. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 209, l. 19 maggio 1975, n. 151, Riforma del diritto di famiglia.

2833. Responsabilità per mancata iscrizione. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 209, l. 19 maggio 1975, n. 151, Riforma del diritto di famiglia.

2834. Iscrizione dell'ipoteca legale dell'alienante e del condividente. (1) - Il conservatore dei registri immobiliari [2664, 2673], nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione deve iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'articolo 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico [2699] o una scrittura privata con

sottoscrizione autenticata [2703] o accertata giudizialmente [c.p.c. 214] da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinuncia all'ipoteca da parte dell'alienante o del condividente [att. 229] (2).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, l. 21 gennaio 1983, n. 22.

(2) Nota 2, art. 2675.

2835. Iscrizione in base a scrittura privata. - Se il titolo per l'iscrizione risulta da scrittura privata [2702], la sottoscrizione di chi ha concesso l'ipoteca deve essere autenticata [2703] o accertata giudizialmente [c.p.c. 214].

Il richiedente deve presentare la scrittura originale o, se questa è depositata in pubblico archivio o negli atti di un notaio, una copia autenticata [2714, 2715], con la certificazione che ricorrono i requisiti innanzi indicati [2674].

L'originale o la copia rimane in deposito nell'ufficio dei registri immobiliari [2664, 2882].

2836. Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza. - Se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico [2699] ricevuto nello Stato o da una sentenza [c.p.c. 131] o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato [c.p.c. 655], si deve presentare copia del titolo [2818] (1).

(2)

(1) Art. 65, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nota 1, art. 2669.

(2) Comma abrogato dall'art. 30, l. 27 febbraio 1985, n. 52.

2837. Atti formati all'estero. - Gli atti formati in paese estero [c.p.c. 804] che si presentano per l'iscrizione devono essere legalizzati [2674, 2884] (1).

(1) Artt. 1 e 2, Convenzione dell'Aja, 5 ottobre 1961, riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, ratificata e resa esecutiva con l. 20 dicembre 1966, n. 1253.

2838. Somma per cui l'iscrizione è eseguita. - Se la somma di danaro non è altrimenti determinata [2809] negli atti in

base ai quali è eseguita l'iscrizione o in atto successivo, essa è determinata dal creditore nella nota per l'iscrizione [2839 n. 4].

Qualora tra la somma enunciata nell'atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza, l'iscrizione ha efficacia per la somma minore.

2839. Formalità per l'iscrizione dell'ipoteca. (1) - Per eseguire l'iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo [518, 2808] insieme con una nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale [2841, 2846] (2).

La nota deve indicare:

1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il numero del codice fiscale del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo datore di ipoteca; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute [36 ss.], con l'indicazione, per queste ultime e per le società semplici [2251 ss.], anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo.

Per le obbligazioni all'ordine [2008] o al portatore [2003] si devono osservare le norme dell'articolo 2831. Per le obbligazioni all'ordine si deve inoltre esibire il titolo al conservatore, il quale vi annota l'eseguita iscrizione dell'ipoteca. Per le obbligazioni al portatore si deve presentare copia dell'atto di emissione e del piano di ammortamento [2887];

2) il domicilio eletto [47] dal creditore nella circoscrizione del tribunale in cui ha sede l'ufficio dei registri immobiliari [2842];

3) il titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;

4) l'importo della somma per la quale l'iscrizione è presa [2838] (3);

5) gli interessi e le annualità che il creditore produce;

6) il tempo della esigibilità;

7) la natura e la situazione dei beni gravati, con le indicazioni prescritte dall'articolo 2826 [c.n. 569] (3).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 14, l. 27 febbraio 1985, n. 52.

(2) Art. 17, l. 27 febbraio 1985, n. 52.

(3) D.m. 5 luglio 1986, Approvazione dei modelli concernenti la nota di trascrizione e la nota di iscrizione e la domanda di annotazione da presentare alle Conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate.

2840. Certificato dell'iscrizione. - Eseguita l'iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno degli originali della nota, certificando, in calce al medesimo, la data e il numero d'ordine dell'iscrizione.

I titoli consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto è disposto dall'articolo 2664 [2678].

2841. Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note. - L'omissione o l'inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in base al quale è presa l'iscrizione, o nella nota non nuoce alla validità dell'iscrizione, salvo che induca incertezza sulla persona del creditore o del debitore o sull'ammontare del credito ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato, quando l'indicazione ne è necessaria, o sull'identità dei singoli beni gravati.

Nel caso di altre omissioni o inesattezze, si può ordinare la rettificazione a istanza e a spese della parte interessata [2886²].

2842. Variazione del domicilio eletto. - È in facoltà del creditore, del suo mandatario o del suo erede o avente causa di variare il domicilio eletto nell'iscrizione [2839 n. 2], sostituendone un altro nella stessa circoscrizione [2827].

Il cambiamento deve essere annotato dal conservatore in margine o in calce all'iscrizione.

La dichiarazione circa il cambiamento del domicilio, deve risultare da atto ricevuto o autenticato da notaio e deve rimanere depositata nell'ufficio del conservatore.

2843. Annotazione di cessione, di surrogazione e di altri atti dispositivi del credito. - La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca per cessione [1260], surrogazione [1201, 2856, 2866, 2871], pegno [2800],

postergazione di grado o costituzione in dote [166-*bis*; Famiglia 4], [227] del credito ipotecario, nonché per sequestro [2905; c.p.c. 671], pignoramento [c.p.c. 492, 543] o assegnazione [2925; c.p.c. 554] del credito medesimo si deve annotare in margine all'iscrizione dell'ipoteca [c.p.c. 505].

La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca non ha effetto finché l'annotazione non sia stata eseguita. Dopo l'annotazione l'iscrizione non si può cancellare senza il consenso dei titolari dei diritti indicati nell'annotazione medesima e le intimazioni o notificazioni che occorrono in dipendenza dell'iscrizione devono essere loro fatte nel domicilio eletto [2879].

Per l'annotazione deve essere consegnata al conservatore copia del titolo e, qualora questo sia una scrittura privata o un atto formato in paese estero, si applicano le disposizioni degli articoli 2835 e 2837 [att. 54, 225].

2844. Azioni e notificazioni. - Le azioni a cui le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori sono promosse davanti all'autorità giudiziaria competente, per mezzo di citazione [c.p.c. 163] da farsi alla persona in mani proprie [c.p.c. 138] o all'ultimo domicilio da essi eletto [47, 2839 n. 2].

La stessa disposizione si applica per ogni altra notificazione relativa alle dette iscrizioni.

Se non è stata fatta elezione di domicilio [47, 2839 n. 2, 2842] o se è morta la persona ovvero è cessato l'ufficio presso cui si era eletto il domicilio le citazioni e le notificazioni possono essere fatte all'ufficio presso il quale l'iscrizione è stata presa.

Se si tratta di giudizio promosso dal debitore contro il suo creditore per la riduzione dell'ipoteca [2872] o per la cancellazione totale o parziale dell'iscrizione [2884], il creditore deve essere citato nei modi ordinari stabiliti dal codice di procedura civile [c.p.c. 163].

2845. Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all'ordine e al portatore. - Se l'iscrizione è presa per obbligazioni risultanti da titoli all'ordine [2008], le citazio-

ni e notificazioni previste dall'articolo precedente devono farsi nei confronti di chi ha preso l'iscrizione a norma degli articoli 2831 e 2839, salvo che dai registri risulti l'annotazione a favore di un possessore successivo.

Se si tratta di obbligazioni al portatore [2003, 2413], le citazioni e le notificazioni devono essere fatte al rappresentante degli obbligazionisti il cui nome è annotato in margine all'iscrizione [2831]. Le citazioni e le notificazioni devono essere iscritte nel registro delle imprese [2188] e pubblicate per estratto in un giornale quotidiano designato dall'autorità giudiziaria.

Se manca per qualsiasi causa il rappresentante o il nome di lui non è stato annotato in margine all'iscrizione dell'ipoteca, le citazioni e le notificazioni sono fatte nei confronti di un curatore da nominarsi dall'autorità giudiziaria [c.p.c. 78]. Il decreto di nomina del curatore deve essere pubblicato con le modalità prescritte nel comma precedente.

2846. Spese d'iscrizione. - Le spese d'iscrizione dell'ipoteca sono a carico del debitore, se non vi è patto contrario, ma devono essere anticipate dal richiedente [2855] (1).

(1) Art. 5, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635.

§ 2

Della rinnovazione

2847. Durata dell'efficacia dell'iscrizione. - L'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se l'iscrizione non è rinnovata [2850, 2851] prima che scada detto termine [2878 n. 2; att. 240] (1) (2).

(1) Sul contenuto dei certificati ipotecari, quanto alle iscrizioni non rinnovate, art. 22, l. 27 febbraio 1985, n. 52 [nota 4, art. 2673].

(2) 8-*sexies*. Ai fini di cui all'art. 2878 c.c., ed in deroga all'art. 2847 c.c., se il creditore è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, Immobili da costruire [1], anche se annotata sui titoli cambiari, si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita [comma così modificato con decorrenza dal 1° gennaio 2008, dall'art. 2¹⁵⁰, l. 24 dicembre 2007, n. 244].

8-*septies*. Il creditore è tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'ob-

bligazione e a trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, secondo le modalità di cui al comma 8-*octies* e senza alcun onere per il debitore.

8-*octies*. L'Agenzia del territorio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento determina le modalità di trasmissione della comunicazione di cui al comma 8-*septies*, anche in via telematica, tali da assicurare la provenienza della stessa dal creditore o da persona da questo addetta o preposta a qualsiasi titolo.

8-*novies*. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio ed al debitore, entro il medesimo termine di trenta giorni successivi all'estinzione dell'obbligazione, con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma [comma così modificato con decorrenza dal 1° gennaio 2008, dall'art. 2¹⁵⁰, l. 24 dicembre 2007, n. 244].

8-*decies*. Decorso il termine di cui al comma 8-*septies* il conservatore, accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo comma secondo modalità conformi alle previsioni del comma 8-*octies* ed in mancanza della comunicazione di cui al comma 8-*novies*, procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo e fino all'avvenuta cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al comma 8-*septies*.

8-*undecies*. Ai fini dei commi da 8-*sexies* a 8-*terdecies* non è necessaria l'autentica notarile.

8-*duodecies*. Le disposizioni di cui ai commi da 8-*sexies* a 8-*terdecies* trovano applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla medesima data decorrono i termini di cui ai commi 8-*septies* e 8-*novies* per i mutui immobiliari estinti a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 8-*sexies* a 8-*undecies* e le clausole in contrasto con le prescrizioni di cui ai commi da 8-*sexies* a 8-*terdecies* sono nulle e non comportano la nullità del contratto.

8-*terdecies*. Per i mutui di cui ai commi da 8-*sexies* a 8-*duodecies* estinti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 8-*septies* decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

8-*quaterdecies*. Le disposizioni di cui ai commi da 8-*sexies* a 8-*terdecies* del presente articolo e di cui agli artt. 7 e 8 trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti (art. 1^{38-sexies-8-*quaterdecies*}, Consumo [3]).

2848. Nuova iscrizione dell'ipoteca.

- Nonostante il decorso del termine indicato dall'articolo precedente, il creditore può procedere a nuova iscrizione; in tal caso l'ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione.

La nuova iscrizione non può essere presa contro i terzi acquirenti dell'immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo [2644].

2849. Durata dell'ipoteca legale della moglie. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 209, l. 19 maggio 1975, n. 151, Riforma del diritto di famiglia.

2850. Formalità per la rinnovazione.

- Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente iscrizione in cui si dichiara che s'intende rinnovare l'iscrizione originaria.

In luogo del titolo si può presentare la nota precedente [2839].

Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'articolo 2840.

2851. Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli eredi o aventi causa.

- Se al tempo della rinnovazione [2850] gli immobili ipotecati risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi del debitore o ai suoi aventi causa, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa [2880] e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 2839, se queste risultano dai registri medesimi [2679].

SEZIONE SESTA

Dell'ordine delle ipoteche

2852. Grado dell'ipoteca. - L'ipoteca prende grado [2853] dal momento della sua iscrizione [518, 2840, 2848], anche se è iscritta per un credito condizionale [1353, 1357, 1938]. La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente.

2853. Richieste contemporanee d'iscrizione. - Il numero d'ordine delle iscrizioni determina il loro grado. Nondimeno, se più persone presentano contemporaneamente la

nota per ottenere iscrizione contro la stessa persona e sugli stessi immobili, le iscrizioni sono eseguite sotto lo stesso numero, e di ciò si fa menzione nella ricevuta spedita dal conservatore a ciascuno dei richiedenti [2678, 2854].

2854. Ipotecche iscritte nello stesso grado. - I crediti con iscrizione ipotecaria dello stesso grado sugli stessi beni [2852] concorrono tra loro in proporzione dell'importo relativo.

2855. Estensione degli effetti dell'iscrizione.

- L'iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado [2852] le spese dell'atto di costituzione d'ipoteca, quelle dell'iscrizione [2846] e rinnovazione [2847] e quelle ordinarie occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione [c.p.c. 499]. Per il credito di maggiori spese giudiziali le parti possono estendere l'ipoteca con patto espresso, purché sia presa la corrispondente iscrizione.

Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento [c.p.c. 491], ancorché sia stata pattuita l'estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data [Fallimento I], 54].

L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale [1284] e fino alla data della vendita [2857; att. 241].

GD 00/11/57

2856. Surrogazione del creditore perdente.

- Il creditore che ha ipoteca sopra uno o più immobili, qualora si trovi perdente perché sul loro prezzo si è in tutto o in parte soddisfatto un creditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva ad altri beni dello stesso debitore, può surrogarsi nell'ipoteca iscritta a favore del creditore soddisfatto, al fine di esercitare l'azione ipotecaria su questi

altri beni con preferenza rispetto ai creditori posteriori alla propria iscrizione. Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione [2866].

Questa disposizione si applica anche ai creditori perdenti per causa di privilegi immobiliari [2770; c.n. 550, 1026].

2857. Limiti della surrogazione. - La surrogazione [2856] non si può esercitare sui beni dati in ipoteca da un terzo [2822, 2868], né sui beni alienati dal debitore [2858], quando l'alienazione è stata trascritta anteriormente all'iscrizione del creditore perdente [2644].

Trattandosi di beni acquistati dal debitore posteriormente a detta iscrizione, se il creditore soddisfatto aveva esteso a essi la sua ipoteca giudiziale [2828], il creditore perdente può esercitare la surrogazione anche su tali beni.

Per far valere il diritto alla surrogazione deve essere eseguita annotazione in margine all'ipoteca del creditore soddisfatto; per l'annotazione deve presentarsi al conservatore copia dello stato di graduazione [2852] dal quale risulta l'incapienza [2843; c.p.c. 596].

SEZIONE SETTIMA

Degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo acquirente

2858. Facoltà del terzo acquirente.

- Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto [2643] il suo titolo di acquisto e non è personalmente obbligato, se non preferisce pagare i creditori iscritti [2827, 2852], può rilasciare i beni stessi ovvero liberarli dalle ipoteche, osservando le norme contenute nella sezione XII di questo capo [2889 ss.]. In mancanza, l'espropriazione segue contro di lui secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile [2910; att. 242; c.p.c. 483, 602].

2859. Eccezioni opponibili dal terzo acquirente.

- Se la domanda diretta a ottenere la condanna del debitore è posteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente, questi, ove non abbia preso parte al giudizio, può opporre al creditore precedente

tutte le eccezioni non opposte dal debitore e quelle altresì che spetterebbero a questo dopo la condanna.

Le eccezioni suddette però non sospendono il corso dei termini stabiliti per la liberazione del bene dalle ipoteche [2870, 2889; att. 242; c.p.c. 792].

2860. Capacità per il rilascio. - Può procedere al rilascio [2861] soltanto chi ha capacità di alienare [2, 320, 375, 394, 424, 1425].

2861. Termine ed esecuzione del rilascio.

- Il rilascio dei beni ipotecati si esegue con dichiarazione alla cancelleria del tribunale competente per l'espropriazione [c.p.c. 16, 26]. La dichiarazione deve essere fatta non oltre i dieci giorni dalla data del pignoramento [c.p.c. 555, 604].

Il certificato della cancelleria attestante la dichiarazione deve, a cura del terzo, essere annotato in margine alla trascrizione dell'atto di pignoramento e deve essere notificato, entro cinque giorni dalla sua data, al creditore precedente.

Sull'istanza di questo o di qualunque altro interessato, il tribunale provvede alla nomina di un amministratore, in confronto del quale prosegue il processo di espropriazione [c.p.c. 555].

Il terzo rimane responsabile della custodia dell'immobile [c.p.c. 559] fino alla consegna all'amministratore.

2862. Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo.

- Il rilascio non pregiudica le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali resi pubblici contro il terzo prima dell'annotazione del rilascio [2861].

Le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali che già spettavano al terzo prima dell'acquisto riprendono efficacia dopo il rilascio o dopo la vendita all'incanto eseguita contro di lui.

Del pari riprendono efficacia le servitù che al momento dell'iscrizione dell'ipoteca esistevano a favore del fondo ipotecato e a carico di altro fondo del terzo. Esse sono comprese nell'espropriazione del fondo ipotecato [1072].

2863. Ricupero dell'immobile rilasciato e abbandono dell'esecuzione. - Finché non sia avvenuta la vendita, il terzo può

ricuperare l'immobile rilasciato, pagando i crediti iscritti [2852] e i loro accessori [2855], oltre le spese.

Qualora la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i creditori iscritti, vi sia un residuo del prezzo, questo spetta al terzo acquirente [c.p.c. 510³].

Il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si estingue per rinuncia [c.p.c. 306, 629] o per inattività delle parti [c.p.c. 630].

2864. Danni causati dal terzo e miglioramenti. - Il terzo è tenuto a risarcire i danni [2043] che da sua colpa grave sono derivati all'immobile in pregiudizio dei creditori iscritti [2827, c.p.c. 498].

Egli non può ritenere l'immobile per causa di miglioramenti [1152]; ma ha il diritto di far separare dal prezzo di vendita la parte corrispondente ai miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del suo titolo, fino a concorrenza del valore dei medesimi al tempo della vendita.

Se il prezzo non copre il valore dell'immobile nello stato in cui era prima dei miglioramenti e insieme quello dei miglioramenti, esso deve dividersi in due parti proporzionali ai detti valori.

2865. Frutti dovuti dal terzo. - I frutti [820] dell'immobile ipotecato sono dovuti dal terzo [1148] a decorrere dal giorno in cui è stato eseguito il pignoramento [2912; c.p.c. 555, 604].

Nel caso di liberazione dell'immobile dalle ipoteche [2889; c.p.c. 792] i frutti [820] sono del pari dovuti dal giorno del pignoramento o, in mancanza di pignoramento, dal giorno della notificazione eseguita in conformità dell'articolo 2890 [c.p.c. 604, 792].

2866. Diritti del terzo nei confronti del debitore e di altri terzi acquirenti. - Il terzo che ha pagato i creditori iscritti [2858] ovvero ha rilasciato l'immobile [2861] o sofferto l'espropriazione [c.p.c. 602] ha ragione d'indennità verso il suo autore, anche se si tratta di acquisto a titolo gratuito.

Ha pure diritto di subingresso [1203] nelle ipoteche costituite a favore del creditore soddisfatto sugli altri beni del debitore; se questi sono stati acquistati da terzi, non ha azione che contro coloro i quali hanno tra-

scritto il loro acquisto in data posteriore alla trascrizione del suo titolo [2644]. Per esercitare il subingresso deve fare eseguire la relativa annotazione in conformità dell'articolo 2843 [2871].

Il subingresso non pregiudica l'esercizio del diritto di surrogazione stabilito dall'articolo 2856 a favore dei creditori che hanno un'iscrizione anteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente [2644; att. 242].

2867. Terzo debitore di somma in dipendenza dell'acquisto. - Se il terzo acquirente, che ha trascritto il suo titolo, è debitore, in dipendenza dell'acquisto [1498], di una somma attualmente esigibile, la quale basti a soddisfare tutti i creditori iscritti contro il precedente proprietario, ciascuno di questi può obbligarlo al pagamento.

Se il debito del terzo non è attualmente esigibile, o è minore o diverso da ciò che è dovuto ai detti creditori, questi, purché di comune accordo, possono egualmente richiedere che venga loro pagato, fino alla rispettiva concorrenza, ciò che il terzo deve nei modi e termini della sua obbligazione.

Nell'uno e nell'altro caso l'acquirente non può evitare di pagare, offrendo il rilascio dell'immobile [2861], ma, eseguito il pagamento, l'immobile è liberato da ogni ipoteca, non esclusa quella che spetta all'alienante [2817 n. 1], e il terzo ha diritto di ottenere che si cancellino le relative iscrizioni [2882].

SEZIONE OTTAVA

Degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo datore

2868. Beneficio di escussione. - Chi ha costituito un'ipoteca [2808] a garanzia del debito altrui non può invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore [1944], se il beneficio non è stato convenuto [2910; c.p.c. 602].

2869. Estinzione dell'ipoteca per fatto del creditore. - L'ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione [1203 n. 2] del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore [1944, 1955].

2870. Eccezioni opponibili dal terzo datore. - Il terzo datore che non ha preso

parte al giudizio diretto alla condanna del debitore può opporre al creditore le eccezioni indicate dall'articolo 2859.

2871. Diritti del terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l'espropriazione. - Il terzo datore che ha pagato i creditori iscritti [c.p.c. 498] o ha sofferto l'espropriazione ha regresso contro il debitore [1203 n. 3, 1950]. Se vi sono più debitori obbligati in solido [1292], il terzo che ha costituito l'ipoteca a garanzia di tutti ha regresso contro ciascuno per l'intero [1951].

Il terzo datore ha regresso contro i fideiusori [1936] del debitore. Ha inoltre regresso contro gli altri terzi datori per la loro rispettiva porzione [1299] e può esercitare, anche nei confronti dei terzi acquirenti, il subingresso previsto dal secondo comma dell'articolo 2866 [1950, 1951].

SEZIONE NONA Della riduzione delle ipoteche

2872. Modalità della riduzione. - La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma [2876, 2877] per la quale è stata presa l'iscrizione [2838] o restringendo l'iscrizione a una parte soltanto dei beni.

Questa restrizione può aver luogo anche se l'ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere [att. 243].

2873. Esclusione della riduzione. - Non è ammessa domanda di riduzione riguardo alla quantità dei beni né riguardo alla somma, se la quantità dei beni o la somma è stata determinata per convenzione o per sentenza [2799].

Tuttavia, se sono stati eseguiti pagamenti parziali [1181] così da estinguere almeno il quinto del debito originario [2874], si può chiedere una riduzione proporzionale per quanto riguarda la somma [2799].

Nel caso d'ipoteca iscritta su un edificio, il costituente che dopo l'iscrizione ha eseguito sopraelevazioni [934, 2811] può chiedere che l'ipoteca sia ridotta, per modo che le sopraelevazioni ne restino esenti in tutto o in parte, osservato il limite stabilito dall'articolo 2876 per il valore della cautela [att. 243].

2874. Riduzione dell'ipoteca legale e dell'ipoteca giudiziale. - Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2817, e le ipoteche giudiziali [2818] devono ridursi su domanda degli interessati, se i beni compresi nell'iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi [2828, 2875] o se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione [2838] eccede di un quinto [2873] quella che l'autorità giudiziaria dichiara dovuta.

2875. Eccesso nel valore dei beni. - Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell'iscrizione dell'ipoteca, quanto posteriormente, supera di un terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell'articolo 2855.

2876. Limiti della riduzione. - La riduzione si opera rispettando l'eccedenza del quinto [2874] per ciò che riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo [2875] per ciò che riguarda il valore della cautela.

2877. Spese della riduzione. - Le spese necessarie per eseguire la riduzione [2846], anche se consentita dal creditore, sono sempre a carico del richiedente, a meno che la riduzione abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal creditore [2838], nel qual caso sono a carico di quest'ultimo.

Se la riduzione è stata ordinata con sentenza, le spese del giudizio sono a carico del soccombente [c.p.c. 91], salvo che siano compensate tra le parti [c.p.c. 92].

SEZIONE DECIMA Dell'estinzione delle ipoteche

2878. Cause di estinzione. - L'ipoteca si estingue:

- 1) con la cancellazione dell'iscrizione [2882];
- 2) con la mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine indicato dall'articolo 2847;
- 3) con l'estinguersi dell'obbligazione [1176, 1230];

4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall'articolo 2742;

5) con la rinuncia del creditore [2879, 2899; Fallimento □, 127, 177];

6) con lo spirare del termine a cui l'ipoteca è stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva [1353];

7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche [c.p.c. 586] (1) (2).

(1) Art. 29, R.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, t.u. sulle acque e gli impianti elettrici; art. 37, R.d. 29 luglio 1927, n. 1443, Norme legislative per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere.

(2) Nota 2, art. 2847.

2879. Rinuncia all'ipoteca. - La rinuncia del creditore all'ipoteca [2878 n. 5, 2881, 2899] deve essere espressa e deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullità [1350 n. 13, 2725].

La rinuncia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla cancellazione dell'ipoteca abbiano acquistato il diritto all'ipoteca medesima ed eseguito la relativa annotazione a termini dell'articolo 2843.

2880. Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi. - Riguardo ai beni acquistati da terzi, l'ipoteca si estingue per prescrizione [2934], indipendentemente dal credito, col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto [2643, 2678], salve le cause di sospensione [2941] e d'interruzione [2851, 2934, 2943].

2881. Nuova iscrizione dell'ipoteca. - Salvo diversa disposizione di legge [1197, 1276, 2899, 2926, 2927], se la causa estintiva dell'obbligazione [2878 n. 3] è dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero è dichiarata nulla la rinuncia [2879, 2899] fatta dal creditore alla ipoteca, e l'iscrizione non è stata conservata, si può procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data [2852].

SEZIONE UNDICESIMA

Della cancellazione dell'iscrizione

2882. Formalità per la cancellazione. - La cancellazione consentita dalle parti inter-

ressate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell'atto contenente il consenso del creditore [2821].

Per quest'atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e 2837 [2725].

2883. Capacità per consentire la cancellazione. - Chi non ha la capacità richiesta per liberare il debitore non può consentire la cancellazione dell'iscrizione, se non è assistito dalle persone il cui intervento è necessario per la liberazione [320, 374, 394, 424].

Il rappresentante legale dell'incapace e ogni altro amministratore, anche se autorizzati a esigere il credito e a liberare il debitore, non possono consentire la cancellazione dell'iscrizione, ove il credito non sia soddisfatto.

2884. Cancellazione ordinata con sentenza. - La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando è ordinata con sentenza passata in giudicato [2909; c.p.c. 324] o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti [2878 n. 7; 2888; c.p.c. 586, 794; Fallimento □, 136; □, 6³].



GD 04/40/59

2885. Cancellazione sotto condizione. - Se è stato convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego o sotto altra condizione, la cancellazione non può essere eseguita se non si fa constare al conservatore che la condizione è stata adempiuta.

2886. Formalità per la cancellazione. - Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare al conservatore l'atto su cui la richiesta è fondata.

La cancellazione di un'iscrizione o la rettifica deve essere eseguita in margine all'iscrizione medesima, con l'indicazione del titolo dal quale è stata conseguita od ordinata e della data in cui si esegue, e deve portare la sottoscrizione del conservatore.

2887. Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all'ordine. - La cancellazione dell'ipoteca costituita a garanzia dell'obbligazione risultante da un titolo all'ordine è consentita dal creditore risultante nei registri immobiliari e l'atto di consenso deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale è restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l'annotazione della cancellazione (1).

La cancellazione dell'ipoteca importa la perdita del diritto di regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima.

(1) Comma così sostituito dall'art. 15, l. 27 febbraio 1985, n. 52.

2888. Rifiuto di cancellazione. - Qualora il conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione di un'iscrizione, il richiedente può proporre reclamo all'autorità giudiziaria [latt. 113; c.p.c. 737].

SEZIONE DODICESIMA Del modo di liberare i beni dalle ipoteche

2889. Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche. - Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo [2643] e non è personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha facoltà di liberare i beni da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto [2858; att. 244; c.p.c. 792; c.n. 673 ss.].

Tale facoltà spetta all'acquirente anche dopo il pignoramento [c.p.c. 555] purché nel termine di trenta giorni [2892] proceda in conformità all'articolo che segue [2890, 2894].

2890. Notificazione. - L'acquirente deve far notificare, per mezzo di ufficiale giudiziario [c.p.c. 137], ai creditori iscritti [2827], nel domicilio da essi eletto [47, 2839 n. 2, 2844; c.p.c. 141] e al precedente proprietario un atto nel quale siano indicati:

- 1) il titolo, la data del medesimo e la data della sua trascrizione;
- 2) la qualità e la situazione dei beni col numero del catasto o altra loro designazione, quale risulta dallo stesso titolo;
- 3) il prezzo stipulato o il valore da lui

stesso dichiarato, se si tratta di beni pervenutigli a titolo lucrativo o di cui non sia stato determinato il prezzo.

In ogni caso, il prezzo o il valore dichiarato non può essere inferiore a quello stabilito come base degli incanti dal codice di procedura civile in caso di espropriazione [c.p.c. 535, 568].

Nell'atto della notificazione il terzo acquirente deve eleggere domicilio nel comune dove ha sede il tribunale competente per l'espropriazione [c.p.c. 26] e deve offrire di pagare il prezzo o il valore dichiarato.

Un estratto sommario della notificazione è inserito nel giornale degli annunci giudiziari [2898; c.p.c. 792].

2891. Diritto dei creditori di far vendere i beni. - Entro il termine [2892] di quaranta giorni dalla notificazione indicata dall'articolo precedente, qualunque dei creditori iscritti [2827] o dei relativi fideiussori [1936] ha diritto di richiedere l'espropriazione dei beni [2898, 2899; c.p.c. 555] con ricorso al presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile [c.p.c. 16, 26], purché adempia le condizioni che seguono:

- 1) che la richiesta sia notificata al terzo acquirente nel domicilio da lui eletto a norma dell'articolo precedente e al proprietario anteriore;
- 2) che contenga la dichiarazione del richiedente di aumentare di un decimo il prezzo stipulato o il valore dichiarato;
- 3) che contenga l'offerta di una cauzione per una somma eguale al quinto del prezzo aumentato come sopra;
- 4) che l'originale e le copie della richiesta siano sottoscritti dal richiedente o da un suo procuratore munito di mandato speciale.

L'omissione di alcuna di queste condizioni produce nullità della richiesta.

2892. Divieto di proroga dei termini. - I termini fissati dal secondo comma dell'articolo 2889 e dal primo comma dell'articolo 2891 non possono essere prorogati.

2893. Mancata richiesta dell'incanto. - Se l'incanto non è domandato nel tempo

e nel modo prescritti dall'articolo 2891, il valore del bene rimane definitivamente stabilito nel prezzo che l'acquirente ha posto a disposizione dei creditori a norma dell'articolo 2890 numero 3.

La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che è stato depositato il prezzo e si è provveduto nei modi indicati dal codice di procedura civile [c.p.c. 792, 793].

2894. Effetti del mancato deposito del prezzo. - Se il terzo acquirente non deposita il prezzo entro il termine stabilito dall'articolo 792 del codice di procedura civile, la richiesta di liberazione del bene dalle ipoteche rimane senza effetto, salva la responsabilità del richiedente per i danni verso i creditori iscritti.

2895. Desistenza del creditore. - La desistenza del creditore che ha richiesto l'incanto [2891] non può impedire l'espropriazione, a meno che vi consentano espressamente gli altri creditori iscritti [2891; c.p.c. 500, 629].

2896. Aggiudicazione al terzo acquirente. - Se l'aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente, il decreto di trasferimento deve essere annotato in margine alla trascrizione dell'atto di acquisto [2643 n. 6, 2655; c.p.c. 586] (1).

(1) Sul termine per le annotazioni, nota 1, art. 2654.

2897. Regresso dell'acquirente divenuto compratore all'incanto. - Il terzo acquirente al quale è stato aggiudicato l'immobile ha regresso contro il venditore per il rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel contratto di vendita [2866].

2898. Beni non ipotecati per il credito per il quale si procede. - Nel caso in cui il titolo d'acquisto del terzo acquirente comprende mobili e immobili [812], o comprende più immobili, gli uni ipotecati e gli altri liberi, ovvero non tutti gravati dalle stesse iscrizioni, situati nella giurisdizione dello stesso tribunale o in diverse giurisdizioni di tribunali, alienati per un unico prezzo ovvero per prezzi distinti, il prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari e separate iscrizioni deve dichiararsi nella notifica-

zione, ragguagliato al prezzo totale espresso nel titolo [2890].

Il creditore che richiede l'espropriazione [2891] non può in nessun caso essere costretto a estendere la sua domanda ai mobili, o ad altri immobili, fuori di quelli che sono ipotecati per il suo credito, salvo il regresso del terzo acquirente contro il suo autore per il risarcimento del danno che venga a soffrire a causa della separazione dei beni compresi nell'acquisto e delle relative coltivazioni.

SEZIONE TREDICESIMA

Della rinuncia e dell'astensione del creditore nell'espropriazione forzata

2899. Divieto di rinuncia da una ipoteca a danno di altro creditore. - Il creditore, che ha ipoteca su vari immobili, dopo che gli è stata fatta la notificazione indicata dall'articolo 2890, se si tratta del processo di liberazione dalle ipoteche, o dopo la notificazione del provvedimento che dispone la vendita [2891; c.p.c. 569], in caso di espropriazione [2891], non può rinunciare [2879] alla sua ipoteca sopra uno di quegli immobili né astenersi dall'intervenire nel giudizio di espropriazione [c.p.c. 498, 563], qualora sia con ciò favorito un creditore a danno di altro creditore anteriormente iscritto [2852]; se egli rinuncia o si astiene, è responsabile dei danni, a meno che vi siano giusti motivi.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui la rinuncia o l'astensione favorisca un terzo acquirente a danno di un creditore con ipoteca anteriore o di un altro terzo acquirente che abbia un titolo anteriormente trascritto.

CAPO QUINTO

Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale

SEZIONE PRIMA

Dell'azione surrogatoria

2900. Condizioni, modalità ed effetti.

(1) - Il creditore, per assicurare che siano sod-

disfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare [c.p.c. 81], purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare [524, 974, 1015, 1113, 1201, 1259, 1416, 1780, 1796, 1916, 2036, 2789, 2856, 2866, 2871, 2939].

Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi [c.p.c. 102].



(1) Non è fondata (in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, l. 11 agosto 1973, n. 533, sull'esonerazione da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro di cui agli artt. 409 e ss. c.p.c., nella parte in cui esclude, ovvero non contempla, l'applicabilità del regime di gratuità ed esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa, o diritto di qualsiasi specie e natura, ai giudizi concernenti azioni surrogatorie o azioni revocatorie o sequestri conservativi funzionali a queste ultime, promossi per conservare la garanzia patrimoniale di crediti di lavoro, atteso che la norma impugnata deve essere interpretata in modo da escludere la prospettata incostituzionalità. La disposizione censurata, infatti, è suscettibile di interpretazione estensiva, in principio non vietata dal carattere eccezionale delle norme di esenzione, preclusive solo di quella analogica, nel senso di ritenere compresi nell'ambito dell'esenzione anche procedimenti non formalmente contemplati, ma pur sempre finalizzati alla tutela del credito di lavoro e una diversa lettura della norma rivelerebbe una radicale incoerenza interna delle norme, fonte di irragionevoli disparità di trattamento, e condurrebbe a negare l'esenzione a una serie di procedimenti non menzionati, con evidente irragionevole discriminazione rispetto a quelli esplicitamente esentati (C. cost. 6 luglio 2001, n. 227).

SEZIONE SECONDA

Dell'azione revocatoria

2901. Condizioni. (1) - Il creditore [2740], anche se il credito è soggetto a condizione [1356] o a termine, può domandare [2652 n. 5] che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni [524, 1113], quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del credi-

tore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento [c.p. 192, 195];

2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione [1923].

Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.

Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto [1183].

L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione [2652 n. 5, 2690; Fallimento [1](#)], 64, 66, 70].



GD 07/25/31

(1) Nota 1, art. 2900.

2902. Effetti. - Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive [2910; c.p.c. 474, 483, 602] o conservative [2905; c.p.c. 671] sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato.

Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall'esercizio dell'azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell'atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto [Fallimento [1](#)], 71].



2903. Prescrizione dell'azione. - L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto [2934].



2904. Rinvio. - Sono salve le disposizioni sull'azione revocatoria in materia fallimentare [Fallimento [1](#)], 64 ss.] e in materia penale [c.p. 192].

SEZIONE TERZA

Del sequestro conservativo

2905. Sequestro nei confronti del debitore o del terzo. (1) - Il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile [146, 2693; c.p.c. 671; Famiglia [3](#), 8⁷].

Il sequestro può essere chiesto nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione [2901].

(1) Nota 1, art. 2900.

2906. Effetti. - Non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il pignoramento [2843, 2912 ss.; att. 245; c.p.c. 491].

Non ha parimenti effetto in pregiudizio del creditore opponente il pagamento [1188] eseguito dal debitore, qualora l'opposizione sia stata proposta nei casi e con le forme stabilite dalla legge [2693, 2742; att. 245].

TITOLO QUARTO

Della tutela giurisdizionale dei diritti (1)

(1) Per la legge applicabile, Diritto internazionale privato [11](#), 12.

CAPO PRIMO

Disposizioni generali

2907. Attività giurisdizionale. - Alla tutela giurisdizionale dei diritti [Cost. 24] provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte [c.p.c. 99, 100, 163] e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero [23, 48, 50, 58, 62, 67, 85, 102, 117, 119, 125, 264, 321, 336, 417, 418, 429, 848, 2098, 2409, 2450] o d'ufficio [Fallimento [11](#), 6].

La tutela giurisdizionale dei diritti, nell'interesse delle categorie professionali (1), è attuata su domanda delle associazioni legalmente riconosciute, nei casi determinati

dalla legge e con le forme da questa stabilite [Lavoro [4](#), 28; [9](#), 15].



(1) D.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 369, Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni.

2908. Effetti costitutivi delle sentenze. - Nei casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa [2909].

2909. Cosa giudicata. - L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324] fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa [1306, 1595] (1) (2).



GD 06/20/82

(1) È manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 106 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2909 c.c., 324 e 115⁷ c.p.c., nella parte in cui prevedono che sentenze passate in giudicato e pronunciate secondo equità dal giudice conciliatore abbiano efficacia vincolante in successivi giudizi vertenti sul medesimo fatto, da decidersi secondo diritto (*C. cost. 18 maggio 1989, n. 258*).

(2) Per il triennio 2005-2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche [comma così modificato dall'art. 14-septiesdecies, d.l. 30 giugno 2005, n. 115, conv. con mod., dalla l. 17 agosto 2005, n. 178] (*art. 1³², l. 30 dicembre 2004, n. 311, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005*).

CAPO SECONDO

Dell'esecuzione forzata

SEZIONE PRIMA

Dell'espropriazione

§ 1

Disposizioni generali

2910. Oggetto dell'espropriazione. - Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore [506¹, 1980; Fallimento [11](#), 51, 107], secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile [c.p.c. 483 ss., 604] (1).

Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito [2786, 2858, 2868] o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore [2901, 2905].

(1) I. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto [comma così modificato dall'art. 44³, d.l. 30 settembre 2003, conv., con mod., dalla l. 24 novembre 2003, n. 326].

1-bis. Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità, presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui all'articolo 543 del codice di procedura civile promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento è trascorso un anno senza che sia stata disposta l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui è stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate [comma così sostituito dall'art. 44³, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv., con mod., dalla l. 24 novembre 2003, n. 326].

2. Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo previsto dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono determinate le modalità di emissione nonché le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma [d.m. 2 aprile 1997] (art. 14^{1 e 2} [Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni], d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv., con mod., dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30. Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997).

2911. Beni gravati da pegno o ipoteca. - Il creditore che ha pegno [2784] su beni del

debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno. Non può parimenti, quando ha ipoteca [2808], pignorare [c.p.c. 491, 502] altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca [c.p.c. 502, 544, 558].

La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni [2746, 2755, 2770].

§ 2

Degli effetti del pignoramento

2912. Estensione del pignoramento. - Il pignoramento [c.p.c. 491, 513, 555] comprende gli accessori, le pertinenze [817] e i frutti [820; c.p.c. 516] della cosa pignorata [2693, 2865; att. 245; c.p.c. 559; Fallimento □, 107⁴].

2913. Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato. - Non hanno effetto [2747] in pregiudizio del creditore pignorante [c.p.c. 491] e dei creditori che intervengono nell'esecuzione [c.p.c. 498] gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento [Fallimento □, 44, 54³], salvi gli effetti del possesso di buona fede [1147, 1153] per i mobili non iscritti in pubblici registri [2683].

2914. Alienazioni anteriori al pignoramento. - Non hanno effetto [2747] in pregiudizio del creditore pignorante [c.p.c. 491] e dei creditori che intervengono nell'esecuzione [c.p.c. 498], sebbene anteriori al pignoramento [Fallimento □, 45, 54]:

1) le alienazioni di beni immobili [812] o di beni mobili iscritti in pubblici registri [815], che siano state trascritte successivamente al pignoramento [1707, 2644, 2684, 2693; c.p.c. 555];

2) le cessioni di crediti [1260] che siano state notificate [1266; Factoring □, 5] al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento [c.p.c. 543, 547];

3) le alienazioni di universalità di mobili [816] che non abbiano data certa [2704];

4) le alienazioni di beni mobili [812] di cui non sia stato trasmesso il possesso [1376] anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa [2644, 2704, 2915].

2915. Atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati. - Non hanno effetto [2747] in pregiudizio del creditore pignorante

[c.p.c. 491] e dei creditori che intervengono nell'esecuzione [c.p.c. 498] gli atti che importano vincoli di indisponibilità [169, 187, 210, 1980], se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri [2647, 2649, 2685, 2687, 2693; c.p.c. 555], e, negli altri casi, se non hanno data certa [2704] anteriore al pignoramento [c.p.c. 491].

Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante [c.p.c. 491] e dei creditori che intervengono nell'esecuzione [c.p.c. 498] gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione [2643, 2644, 2652, 2653], se sono trascritti successivamente al pignoramento.

2916. Ipotecche e privilegi. - Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione [c.p.c. 509, 510] non si tiene conto [2747]:

1) delle ipoteche [2808], anche se giudiziali [2818], iscritte dopo il pignoramento [c.p.c. 555];

2) dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l'iscrizione [2762, 2766, 2810], se questa ha luogo dopo il pignoramento [c.p.c. 555];

3) dei privilegi [2745] per crediti sorti dopo il pignoramento.

2917. Estinzione del credito pignorato. - Se oggetto del pignoramento è un credito [2800 ss.; c.p.c. 543], l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento [1830] non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante [c.p.c. 491] e dei creditori che intervengono nell'esecuzione [c.p.c. 498] (1).

(1) Non è fondata (*in riferimento all'art. 3 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2917, nella parte in cui impone di ritenere inefficace, nei confronti del creditore pignorante, l'estinzione del credito realizzatosi per effetto dell'ordinanza di assegnazione emanata a seguito di un precedente pignoramento promosso dal creditore diretto, atteso che la stessa muove da un presupposto inesatto, giacché l'inefficacia dell'estinzione del credito pignorato disposta dall'art. 2917 non si estende all'estinzione che si verifichi per effetto del procedimento esecutivo (*C. cost. 2 novembre 1996, n. 374*).

2918. Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti. - Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti [2924] non ancora scaduti per un periodo eccedente i tre anni [1605] non hanno effetto in pregiudizio del credito-

re pignorante [c.p.c. 491] e dei creditori che intervengono nell'esecuzione [c.p.c. 498], se non sono trascritte anteriormente al pignoramento [1605, 2643 n. 9; c.p.c. 510]. Le cessioni e le liberazioni per un tempo inferiore ai tre anni e le cessioni e le liberazioni superiori ai tre anni non trascritte non hanno effetto, se non hanno data certa [2704] anteriore al pignoramento e, in ogni caso, non oltre il termine di un anno dalla data del pignoramento [2643 n. 9, 2812, 2924].

§ 3

Effetti della vendita forzata e dell'assegnazione

2919. Effetto traslativo della vendita forzata. - La vendita forzata [c.p.c. 503] trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede [1147, 1153, 2920]. Non sono però opponibili all'acquirente diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante [c.p.c. 491] e dei creditori intervenuti nell'esecuzione [2643 n. 6, 2913; c.p.c. 498].

2920. Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta. - Se oggetto della vendita è una cosa mobile [812], coloro che avevano la proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall'esecuzione [c.p.c. 541, 620], non possono farle valere nei confronti dell'acquirente di buona fede [1153], né possono ripetere dai creditori la somma distribuita. Resta ferma la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni e per le spese [2921; c.p.c. 96, 509, 541; Fallimento □, 79].

2921. Evizione. - L'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione [1483], può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione è già avvenuta, può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese [2920].

Se l'evizione è soltanto parziale [1484], l'acquirente ha diritto di ripetere una parte proporzionale del prezzo. La ripetizione ha

luogo anche se l'aggiudicatario, per evitare l'evizione, ha pagato una somma di danaro.

In ogni caso l'acquirente non può ripetere il prezzo nei confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non era opponibile [2747; c.p.c. 510].

2922. Vizi della cosa. Lesione. - Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa [1490] (1).

Essa non può essere impugnata per causa di lesione [1448].

(1) Sulla responsabilità del produttore in caso di vendita forzata, art. 119³, Consumo [2].

2923. Locazioni. - Le locazioni [1571] consentite da chi ha subito l'espropriazione sono opponibili all'acquirente [1599] se hanno data certa [2704] anteriore al pignoramento [c.p.c. 560], salvo che, trattandosi di beni mobili, l'acquirente ne abbia conseguito il possesso in buona fede [1147, 1153, 1599].

Le locazioni immobiliari eccedenti i nove anni che non sono state trascritte anteriormente al pignoramento [2643 n. 8] non sono opponibili all'acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione [1599³].

In ogni caso l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione qualora il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni.

Se la locazione non ha data certa [2704], ma la detenzione del conduttore è anteriore al pignoramento della cosa locata, l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione che per la durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato [1574, 1600].

Se nel contratto di locazione è convenuto che esso possa risolversi in caso di alienazione (1), l'acquirente può intimare licenza [c.p.c. 657] al conduttore secondo le disposizioni dell'articolo 1603.

(1) Diversamente, attualmente, art. 7, Locazione [1].

2924. Cessioni e liberazioni di pignoni e di fitti. - Le cessioni e le liberazioni di pignoni e di fitti non ancora scaduti [1605] non sono opponibili all'acquirente, salvo che si tratti di cessioni o di liberazioni eccedenti il triennio e trascritte anteriormente al pignoramento [2643 n. 9] o si tratti di anticipazioni fatte in conformità degli usi locali [1605, 2812, 2918].

2925. Norme applicabili all'assegnazione forzata. - Le norme concernenti la vendita forzata [2919] si applicano anche all'assegnazione forzata [c.p.c. 505], salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

2926. Diritti dei terzi sulla cosa assegnata. - Se l'assegnazione ha per oggetto beni mobili [812], i terzi che ne avevano la proprietà possono, entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione, rivolgersi contro l'assegnatario che ha ricevuto in buona fede il possesso [1147, 1153], al solo scopo di ripetere la somma corrispondente al suo credito soddisfatto con l'assegnazione. La stessa facoltà spetta ai terzi che avevano sulla cosa altri diritti reali, nei limiti del valore del loro diritto.

L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore, ma si estinguono le garanzie prestate da terzi [1955, 2799, 2869].

2927. Evizione della cosa assegnata. - L'assegnatario, se subisce l'evizione [1483] della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese.

L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi [1955, 2921].

2928. Assegnazione di crediti. - Se oggetto dell'assegnazione è un credito [c.p.c. 553], il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.

2929. Nullità del processo esecutivo. - La nullità degli atti esecutivi [c.p.c. 617] che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.

SEZIONE SECONDA

Dell'esecuzione forzata in forma specifica [att. 246]

2930. Esecuzione forzata per consegna o rilascio. - Se non è adempiuto l'ob-

bligato di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile [c.p.c. 605].



2931. Esecuzione forzata degli obblighi di fare. - Se non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite del codice di procedura civile [c.p.c. 612].

2932. Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto. - Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione [651², 849, 938, 1032, 1351, 1679, 1706², 1751, 2597, 2643 n. 14, 2652 n. 2, 2690 n. 1, 2908] (1), l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso [2645-bis].

Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto [1376], la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione [1208] o non ne fa offerta nei modi di legge [1214], a meno che la prestazione non sia ancora esigibile [att. 246] (1).



GD 07/23/31

(1) Per una ipotesi particolare, art. 111, Intermediazione finanziaria [1].

2933. Esecuzione forzata degli obblighi di non fare. - Se non è adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell'obbligo [c.p.c. 612].

Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale [720].



GD 02/36/32

TITOLO QUINTO

Della prescrizione e della decadenza

CAPO PRIMO

Della prescrizione

SEZIONE PRIMA

Disposizioni generali

2934. Estinzione dei diritti. - Ogni diritto si estingue per prescrizione [1242²; att. 252], quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge [2962, 2963].

Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge [248², 249², 263³, 270, 533, 664, 713, 823, 841, 902, 948, 1242, 1422, 1865, 1869, 2940, 2946, 2962, 2963] (1).



(1) 1. L'azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore a qualsiasi titolo.

2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene del territorio dello Stato richiedente.

3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati nell'articolo 75, comma 3, lettere b) e c) (art. 78 [Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione], d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137).

2935. Decorrenza della prescrizione.

- La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere [387, 2903].



2936. Inderogabilità delle norme sulla prescrizione. - È nullo [1418, 1419] ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione [2965, 2968].



2937. Rinunzia alla prescrizione.

- Non può rinunciare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto [320, 374, 394, 424, 2883].

Si può rinunciare alla prescrizione solo quando questa è compiuta [2934, 2946].

La rinuncia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.



2938. Non rilevabilità d'ufficio. - Il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta [c.p.c. 112].



2939. Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi. - La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere [2900]. Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunciato [2937].



2940. Pagamento del debito prescritto. - Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto [590, 627, 799, 1191, 1933, 2034].

SEZIONE SECONDA

Della sospensione della prescrizione [att. 247]

2941. Sospensione per rapporti tra le parti. - La prescrizione rimane sospesa [1073, 1310, 2952]:

- 1) tra i coniugi (1);
- 2) tra chi esercita la potestà di cui all'articolo 316 (2) o i poteri a essa inerenti [261, 301, 317-bis, 409; Adozione 2], 5²] e le persone che vi sono sottoposte;
- 3) tra il tutore e il minore [346] o l'interdetto [424] soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale [386], salvo quanto è disposto dall'articolo 387 per le azioni relative alla tutela;
- 4) tra il curatore e il minore emancipato [392] o l'inabilitato [415, 424];
- 5) tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario [484, 490];

6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;

7) tra le persone giuridiche [11] e i loro amministratori [18], finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi [2393] 

8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto [1310; att. 247].



GD 07/20/53

 Numero costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra la società in accomandita semplice e i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi (*C. cost. 24 luglio 1998, n. 322*).

(1) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 1:

- in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui dispone che la prescrizione resti sospesa, tra i coniugi, anche se legalmente separati (*C. cost. 19 febbraio 1976, n. 35*);

- in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., nella parte in cui non prevede analogha sospensione tra conviventi *more uxorio* (*C. cost. 29 gennaio 1998, n. 2*).

(2) Numero così modificato dall'art. 210, l. 19 maggio 1975, n. 151, Riforma del diritto di famiglia.

2942. Sospensione per la condizione del titolare. - La prescrizione rimane sospesa [1073⁰, 1166, 1310; att. 247] (1):

1) contro i minori non emancipati [2, 316, 390] e gli interdetti per infermità di mente [245, 414], per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo [419, 424] o alla cessazione dell'incapacità [422, 431] (2);

2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra (2) (3).



GD 07/09/54

(1) Art. 20 (Sospensione dei termini), l. 23 febbraio

1999, n. 44, Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

(2) È manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2942 c.c., in quanto, in relazione alle fattispecie della prescrizione dei diritti derivanti da contratto di assicurazione contro gli infortuni, non contempla l'impossibilità fisica e psichica conseguente all'infortunio medesimo quale causa di sospensione del termine di prescrizione, atteso che l'istituto della prescrizione, previsto per fini di certezza del diritto, conduce a ritenere tassative le cause di sospensione previste dalla legge; peraltro, il diritto vivente si è limitato a prendere in considerazione, in via del tutto eccezionale, solo cause d'impossibilità giuridica e mai di mero fatto. Per quanto concerne l'assunta violazione dell'art. 24 Cost., la prescrizione, come regolata dalla disposizione impugnata, si rivela essere di natura certamente sostanziale e, pertanto, non può sussistere violazione del diritto alla difesa (*C. cost. 3 dicembre 1987, n. 458*).

È manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 24 e 31 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 2942, n. 1, nella parte in cui delimita la sospensione della prescrizione nei confronti dei minori non emancipati al solo periodo in cui gli stessi non siano legalmente rappresentati tenuto presente che la norma denunciata stabilisce che la prescrizione rimane sospesa contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità, non è essa - pertanto - che contempla la specie della negligenza del genitore esercente la potestà sul figlio minore non emancipato (*C. cost. 4 novembre 1987, n. 374*).

(3) Artt. 130 ss., R.d. 8 luglio 1938, n. 1415, Approvazione delle leggi di guerra e di neutralità; R.d.l. 3 gennaio 1944, n. 1, Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali; d.lgs.lgt. 24 dicembre 1944, n. 392, Proroga dell'efficacia delle disposizioni del R.d.l. 3 gennaio 1944, n. 1.

SEZIONE TERZA

Dell'interruzione della prescrizione

2943. Interruzione da parte del titolare. - La prescrizione è interrotta [1073⁴, 1310] dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione [c.p.c. 163, 638] ovvero conservativo [c.p.c. 669-*bis*] o esecutivo [c.p.c. 474].

È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio [2945].

L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.

La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri [c.p.c. 669-*octies*] (1).



GD 07/30/21

(1) Comma così sostituito dall'art. 25¹, l. 5 gennaio 1994, n. 25, Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale.

2944. Interruzione per effetto di riconoscimento. - La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto [1309, 1870, 1988, 2720] da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere [2966].



2945. Effetti e durata dell'interruzione. - Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione [2946].

Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio [1310²; c.p.c. 324].

Se il processo si estingue [c.p.c. 306, 307⁴, 629], rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo [2943].

Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione [c.p.c. 827] (1).



(1) Comma aggiunto dall'art. 25², l. 5 gennaio 1994, n. 25, Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale.

SEZIONE QUARTA
Del termine della prescrizione

§ 1

Della prescrizione ordinaria

2946. Prescrizione ordinaria. - Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente [184, 248, 249, 263, 265, 270, 387, 428, 482, 495, 502, 524, 526, 533, 591, 606, 619, 624, 646, 770, 761, 763, 775, 848, 948, 954, 970, 1014, 1026, 1073, 1422, 1442, 1449, 1495, 1497, 1512, 1522, 1541, 1667, 1669, 1797, 2226, 2880, 2903, 2934, 2947, 2954; c.n. 240, 373, 383, 395, 418, 481, 487, 500, 509, 513, 547, 577, 855, 937, 992, 995], i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni (1) (2) (3) (4).



(1) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946, nella parte in cui consente la decorrenza, durante il rapporto di lavoro, della prescrizione decennale, relativamente a diritti del lavoratore non aventi carattere immediatamente retributivo (*C. cost. 1° giugno 1979, n. 41*).

(2) I. Le banconote e i biglietti a debito dello Stato si prescrivono a favore dell'Erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale.

Le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012 [comma aggiunto dall'art. 87¹, l. 27 dicembre 2002, n. 289].

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, le banconote e i biglietti dello Stato per i quali è già stata disposta da almeno cinque anni la cessazione del corso legale si prescrivono a favore dell'Erario nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge (*art. 3 [Prescrizione delle banconote e dei biglietti a debito dello Stato], l. 7 aprile 1997, n. 96, Norme in materia di circolazione monetaria*).

(3) Art. 5 (Prescrizione), l. 30 marzo 1998, n. 88, Norme sulla circolazione dei beni culturali.

(4) Per la materia tributaria, artt. 3³ (sul divieto di proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta), 8³ (sulla impossibilità per le disposizioni tributarie di stabilire o prorogare i termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile), nonché 9 (sulla rimessione in termini dei contribuenti), Contribuente [I].

§ 2

Delle prescrizioni brevi

2947. Prescrizione del diritto al risarcimento del danno. - Il diritto al risarcimento

del danno derivante da fatto illecito [2043] si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato (1).

Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie [2054] il diritto si prescrive in due anni.

In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato [2768] e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto [c.p. 150] per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale [c.p.p. 648, 650], il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile [1449] (2).



GD 99/3/48

(1) Diversamente, peraltro, in tema di responsabilità per prodotti difettosi, art. 125, Consumo [2].

(2) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale:

- dell'art. 2947, nella parte in cui fa decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da reato dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza di proscioglimento (*C. cost. 27 giugno 1972, n. 116*);

- dell'art. 2947³, nella parte in cui prevede che, in caso di morte del reo, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da reato inizia a decorrere dal giorno del detto decesso, a prescindere dalla conoscenza del danneggiato, atteso che la prescrizione opera sul terreno sostanziale del diritto e non su quello della sua protezione processuale (*C. cost. 30 giugno 1988, n. 732*);

- dell'art. 2947³ c.c. e dell'art. 112⁵ d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, i quali fanno decorrere il termine di decadenza per la proposizione di azione civile di surroga o di rivalsa per risarcimento di danni causati da infortuni sul lavoro dalla data della sentenza penale definitiva che dichiara l'estinzione del processo, senza distinguere fra partecipanti e non partecipanti al giudizio penale atteso che i non partecipanti al processo possono iniziare direttamente i giudizi senza attendere quello penale, mentre i termini di cinque anni per la surroga e di tre anni per l'azione di regresso sono congrui e non limitativi del diritto alla tutela giurisdizionale (*C. cost. 31 marzo 1988, n. 372*).

Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3 e 38² Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112¹ d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che il termine di prescrizione triennale ivi fissato decorra, ai sensi dell'art. 2947³ c.c., dalla data in cui è diventata irrevocabile la sentenza che conclude il procedimento penale a carico del datore di lavoro (o di persona del cui operato egli debba rispondere civilmente) per il fatto - infortunio, bensì dal giorno dell'infortunio stesso (*C. cost. 26 febbraio 1993, n. 71*).

Nota, 2, art. 2952.

2948. Prescrizione di cinque anni. - Si prescrivono in cinque anni (1) (2):

1) le annualità delle rendite perpetue [1861] o vitalizie [1872];

1-bis) il capitale nominale dei titoli di Stato (3) emessi al portatore (4) (5);

2) le annualità delle pensioni alimentari [433];

3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni [1571, 1587, 1607, 1628, 1639] (6);

4) gli interessi [1282] e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi  (7);

5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro [1751, 2118, 2120, 2121, 2122].



 Numero costituzionalmente illegittimo [unitamente agli artt. 2955, n. 2, e 2956, n. 1] nella parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro (*C. cost. 10 giugno 1966, n. 63*).

L'art. 2¹, R.d.l. 19 gennaio 1939 n. 295, è costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui prevede che gli stipendi, pensioni e altri emolumenti dovuti dallo Stato ai propri dipendenti si prescrivono nel termine di due anni, anziché nel normale termine di cinque anni stabilito nell'art. 2948 c.c., atteso che non sussiste una razionale giustificazione della diversità di trattamento fra gli impiegati statali e gli altri impiegati pubblici per quanto attiene alla durata del termine di prescrizione delle pensioni, stipendi e altri emolumenti (*C. cost. 7 aprile 1981, n. 50*).

(1) Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile (*art. 28 [Prescrizione], l. 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale*).

(2) Il diritto dello Stato alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e alla confisca dei beni oggetto delle violazioni valutarie si prescrive, salvo interruzione o sospensione, in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione o è cessata l'attività diretta a commetterla nell'ipotesi di tentativo. Se la violazione si realizza attraverso una condotta permanente, la prescrizione decorre dal giorno di cessazione della permanenza. (*art. 24 [Prescrizione delle sanzioni], d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, t.u. delle norme di legge in materia valutaria*).

(3) Le parole «titoli di Stato» sono state così sostituite

(alle parole «titoli del debito pubblico»), dall'art. 54², l. 27 dicembre 1997, n. 449, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

(4) Numero inserito dall'art. 2, l. 12 agosto 1993, n. 313, Rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti.

(5) **21. (Prescrizione degli interessi e del capitale).** - 1. Le rate degli interessi non reclamate nel corso di cinque anni dalla scadenza sono prescritte. Il termine di cinque anni si applica qualunque sia la forma di pagamento degli interessi (L).

2. È prescritto il capitale rappresentato dai titoli di Stato non reclamato nel corso dei cinque anni dalla data di rimborsabilità (L).

22. (Interruzione della prescrizione). 1. La prescrizione può essere interrotta nei modi e con gli effetti indicati dal codice civile, nonché mediante semplice domanda o altro atto valevole a dimostrare la volontà dell'istante di conservare il proprio diritto (L).

2. La domanda o l'atto esplicano la loro efficacia ininterrottiva dal giorno in cui risultino pervenuti alla Direzione ovvero ad uno degli uffici che, nel territorio nazionale o all'estero, hanno facoltà di ricevere domande per operazioni su titoli di debito pubblico o di provvedere al pagamento degli interessi (L).

23. (Termini di prescrizione). - 1. Per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle norme del Codice civile (*artt. 21-23, d.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico*).

(6) È manifestamente infondata (*in riferimento all'art. 3 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79², l. 27 luglio 1978 n. 392 [Locazione (L)], secondo cui il conduttore può ripetere i canoni extralegali con azione proposta nei sei mesi dalla riconsegna dell'immobile, nella parte in cui non prevede tale termine di decadenza anche per l'azione del locatore di pagamento dei canoni scaduti e non pagati, in quanto trattasi di situazioni soggettive diverse in ragione delle diverse esigenze alle quali rispondono, perché la pretesa del locatore discende da un regolamento *secundum legem*, mentre l'azione del conduttore tende, invece, ad eliminare l'incertezza connessa ad una convenzione *contra legem* (*C. cost. 13 aprile 1994, n. 141*).

(7) È manifestamente infondata (*in riferimento all'art. 36 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2948 n. 4, nella parte in cui consente che durante il rapporto di lavoro subordinato non assistito dalla garanzia di stabilità decorra la prescrizione del diritto alla retribuzione sorto in forza di precedente rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le medesime parti. La questione, infatti, è stata sollevata sull'erroneo presupposto che il diritto vivente interpreterebbe tale norma nel senso che la stessa consente che durante il rapporto di lavoro subordinato non assistito dalla garanzia di stabilità decorra la prescrizione del diritto alla retribuzione sorto in forza di precedente rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le

medesime parti, mentre le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno enunciato il principio cui si riferisce il giudice remittente componendo un contrasto verificatosi in giurisprudenza nella ipotesi di successivi contratti stagionali e quindi non a tempo indeterminato e nella giurisprudenza successiva alla pronuncia citata si rinvennero anche sentenze (del S.C.) le quali, in ipotesi di successione di rapporti a tempo indeterminato tra le stesse parti, hanno fatto applicazione del diverso principio, la cui affermazione è auspicata dal giudice *a quo* (C. cost. 26 luglio 2005, n. 232).

È inammissibile:

– in riferimento agli artt. 36 e 136 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, nella parte in cui consente che la prescrizione quinquennale del diritto alla retribuzione decorra durante lo svolgimento dei rapporti di lavoro privati soggetti all'applicazione della l. 15 luglio 1966, n. 604 [Lavoro 3] e della l. 20 maggio 1970, n. 300 [Lavoro 4] (C. cost. 26 luglio 1979, n. 82);

– la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, sollevata allo scopo di ottenere dalla Corte costituzionale l'interpretazione, con efficacia vincolante per gli altri giudici, della sent. n. 63 del 1966 (che dichiarò l'illegittimità costituzionale della norma in esame in quanto consentiva la decorrenza durante il rapporto di lavoro della prescrizione del diritto del lavoratore alla retribuzione) e delle due altre sentenze che l'hanno seguita, atteso che la verifica delle condizioni cui deve rispondere la stabilità del rapporto di lavoro, ai fini del giudizio sulla costituzionalità delle norme concernenti il decorso durante il rapporto della prescrizione del diritto del lavoratore alla retribuzione, rientra nella competenza del giudice della controversia individuale di lavoro (C. cost. 1° giugno 1979, n. 40);

– in riferimento all'art. 36 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro, per effetto della sentenza n. 63 del 1966, poiché nel rapporto di lavoro subordinato di natura privata la l. n. 604 del 1966 [Lavoro 3] e la l. n. 300 del 1970 [Lavoro 4] non avrebbero eliminato lo stato di soggezione del lavoratore, atteso che il giudice *a quo* avrebbe dovuto negare ingresso alla eccezione di prescrizione, non essendogli consentito di riproporre incidente di costituzionalità precluso dal principio del *ne bis in idem*, non potendo la corte riprendere in esame la questione di costituzionalità già definita con la sentenza di fondatezza n. 63 del 1966 (C. cost. 18 giugno 1979, n. 43);

– in riferimento all'art. 36 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, sollevata nel presupposto che fra la sent. n. 63 del 1966 della Corte costituzionale e la sent. n. 1268 del 1976 delle s.u. della Cassazione si sarebbe verificato contrasto, ammettendosi dalle s.u. il decorso prescrizioneale dei

crediti retributivi in pendenza di rapporto di lavoro stabile (di rapporto, cioè, che indipendentemente dal carattere pubblico o privato, sia retto da disciplina che sul piano sostanziale ne subordini la risoluzione a circostanze obiettive e predeterminate, e su quello processuale affidi al giudice la valutazione di tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo) e venendo a contrastare tale decorrenza con il principio delle irrinunciabilità dei crediti retributivi. La stessa ordinanza di rinvio - infatti - riconosce la non vincolatività giuridica della individuazione effettuata dalle s.u. della Corte di cassazione, cui pur compete la funzione di nomofilachia, dei requisiti di stabilità dei rapporti di lavoro giustificando la decorrenza della prescrizione in pendenza dei rapporti medesimi e non compete alla corte costituzionale verificare se i giudici della controversia intendano in senso conforme alla legge la duplice condizione della stabilità puntualizzata nella sent. n. 174 del 1972 né in particolare accertare se la reintegrazione sussista ove si neghi la esecutorietà forzata della sentenza che tale reintegrazione ordini. Ben potrà il Parlamento approvare leggi che pongano punti fermi nel contesto normativo, di cui fan parte i dispositivi di pronunce di fondatezza di questioni di legittimità costituzionale rese dalla corte, nel senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione espressa da questa corte nelle motivazioni delle pronunce medesime (C. cost. 18 giugno 1979, n. 42).

2949. Prescrizione in materia di società. - Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali [2941 n. 7], se la società [2247] è iscritta nel registro delle imprese [2188, 2200].

Nello stesso termine si prescrive l'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge [2394, 2487²].



2950. Prescrizione del diritto del mediatore. - Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione [1755].



2951. Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto. - Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di

spedizione [1737] e dal contratto di trasporto [1678].

La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa.

Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna [1687] della cosa al luogo di destinazione.

Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall'articolo 1679 (1) (2).



(1) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2951, nella parte in cui non prevede che la norma non trovi applicazione in ipotesi di trasporto eseguito in esecuzione di rapporto di lavoro parasubordinato, atteso che il rapporto di autotrasporto di cose per conto di un soggetto committente, di tipo c.d. parasubordinato, caratterizzato da prestazioni continuative, con organizzazione prevalentemente personale, rimane nello schema del contratto di trasporto, con soggezione alla relativa disciplina sostanziale, sebbene, per la caratteristica di parasubordinazione, sia estensibile l'assetto processuale delle relazioni lavorative e, pertanto, il regime della prescrizione quinquennale dei contratti di trasporto di cui all'art. 2951 c.c., nella specie applicabile, non crea una situazione di disegualianza, né contrasta con gli artt. 3, 35 e 24 Cost., non escludendo il primo forme diverse di tutela secondo la varia natura dei rapporti in cui l'attività di lavoro è dedotta, mentre la fissazione del termine di durata della prescrizione, salva la diversa questione della decorrenza durante il rapporto, appartiene al potere discrezionale del legislatore e non riguarda il diritto di difesa (*C. cost. 24 luglio 1995, n. 365*).

(2) In tema di prescrizione del danno da inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto di pacchetti turistici, artt. 94² e 95⁴ Consumo [2].

2952. Prescrizione in materia di assicurazione. - Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze [1882, 1901].

* Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione [1882] si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione [1928] in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (1).

Nell'assicurazione della responsabilità civile [1917], il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione [Assicurazione [1], 144⁴, 185⁵, 290].

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità [1901, 1928, 2941, 2947; c.n. 547, 1020].



(1) È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2952:

- in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui stabilisce la durata del termine di prescrizione, in relazione al precedente art. 2947, considerato che gli artt. 2952 e 2947 disciplinano ipotesi tra di loro molto diverse, in quanto l'art. 2952 attiene a un rapporto obbligatorio non sempre derivante da fatto illecito e, comunque, ha come soggetti da un canto il creditore e dall'altro un terzo estraneo all'eventuale fatto illecito, mentre l'art. 2947 attiene sempre a un'obbligazione da fatto illecito e il relativo rapporto obbligatorio corre tra il creditore e l'autore dell'illecito e, pertanto, le situazioni di cui ai suddetti articoli, possono essere diversamente disciplinate senza violare l'art. 3 Cost., non risultando irrazionale la diversa disciplina. Per quanto concerne, poi, l'assunta violazione dell'art. 24 Cost., la prescrizione, come regolata dalla disposizione impugnata si rivela essere di natura certamente sostanziale e, pertanto, non può sussistere violazione del diritto alla difesa (*C. cost. 3 dicembre 1987, n. 458*);

- in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2952 e 2942 c.c., in quanto, in relazione alle fattispecie di diritti derivanti dal contratto di assicurazione contro gli infortuni, non contemplano l'impossibilità fisica e psichica conseguente all'infortunio stesso quale causa di sospensione del termine di prescrizione (*C. cost. 3 dicembre 1987, n. 458*);

- in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede il medesimo termine di prescrizione annuale per i diritti di credito derivanti dai contratti di assicurazione contro gli infortuni e per quelli derivanti dai contratti di assicurazione contro i danni, atteso che il contratto di assicurazione contro gli infortuni, come ogni contratto di assicurazione disciplinato dagli artt. 1882 e ss., non ha lo scopo di tutelare la vita o l'integrità fisica della persona, ma quello di fare conseguire all'assicurato, entro i limiti e secondo le condizioni

convenuti, il risarcimento del danno patito a seguito di un sinistro, per cui essendo unica la funzione economica e sociale del contratto e unitaria la disciplina adottata dal codice civile, la norma impugnata, nel determinare un unico termine di prescrizione per tutti i diritti nascenti dal rapporto, quale che sia il bene assicurato, non provoca alcuna disparità di trattamento, anche tenuto presente che il legislatore ha ampia discrezionalità della fissazione del termine di prescrizione dei singoli diritti (C. cost. 24 maggio 2000, n. 153).

2953. Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi. - I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato [c.p.c. 324], si prescrivono con il decorso di dieci anni [2945, 2946].



§ 3

Delle prescrizioni presuntive

2954. Prescrizione di sei mesi. - Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori [1783, 2760] e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione [2760, 2957, 2959, 2960].



2955. Prescrizione di un anno. - Si prescrive in un anno il diritto:

1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore [2956 n. 4];

2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese [2099]

3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d'istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione;

4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità [2961];

5) dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;

6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali [2957, 2959, 2960].

Numero costituzionalmente illegittimo [unitamente all'art. 2948, n. 4, e all'art. 2956, n. 1] nella parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro (C. cost. 10 giugno 1966, n. 63).

2956. Prescrizione di tre anni. - Si prescrive in tre anni il diritto [Consumo [2], 125]:

1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese [2099]

2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative [2233];

3) dei notai, per gli atti del loro ministero;

4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.

Numero costituzionalmente illegittimo [unitamente all'art. 2948, n. 4, e all'art. 2955, n. 2] nella parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro (C. cost. 10 giugno 1966, n. 63).

2957. Decorrenza delle prescrizioni presuntive. - Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.

Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite [c.p.c. 324], dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato [c.p.c. 85]; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.

2958. Corso della prescrizione. - La prescrizione decorre anche se vi è stata continuazione di somministrazioni o di prestazioni.

2959. Ammissioni di colui che oppone la prescrizione. - L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta [2961⁴].

2960. Delazione del giuramento. - Nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956, colui al quale la prescrizione è stata opposta può deferire all'altra parte il giuramento per accertare se si è verificata l'estinzione del debito [2736; c.p.c. 233] (1).

Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell'estinzione del debito [2739] (1).

(1) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2960:

- nella parte in cui, qualora venga eccepita la prescrizione presuntiva, consente che il creditore possa provare la non estinzione del proprio diritto soltanto mediante il deferimento del giuramento decisorio (*C. cost. 14 giugno 1962, n. 57*);

- nella parte in cui il giuramento, diretto a contrastare la prescrizione presuntiva può, nei confronti del coniuge superstite e degli eredi del debitore o dei loro rappresentanti legali, essere deferito per dichiarare se hanno notizia dell'estinzione del debito (*C. cost. 21 novembre 1973, n. 162*).

2961. Restituzione di documenti. - I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate [2235].

Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati.

Anche alle persone designate in questo articolo può essere deferito il giuramento [2960] perché dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte.

Si applica in questo caso il disposto dell'articolo 2959.

§ 4

Del computo dei termini

2962. Compimento della prescrizione. - In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando è compiuto l'ultimo giorno del termine.

2963. Computo dei termini di prescrizione. - I termini di prescrizione contem-

plati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune [1187; c.p.c. 155; c.p. 14; c.p.p. 172].

Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.

Se il termine scade in giorno festivo (1), è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (2) (3) (4) (5) (6).

La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.

Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.

(1) Sono festività religiose, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificata con l. 25 marzo 1985, n. 121:

tutte le domeniche;

il 1° gennaio, Maria Santissima Madre di Dio;

il 6 gennaio, Epifania del Signore;

il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;

il 1° novembre, tutti i Santi;

l'8 dicembre, Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria;

il 25 dicembre, Natale del Signore;

il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, per il comune di Roma (*art. 1, d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, Riconoscimento come giorni festivi di festività religiose determinate d'intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ai sensi dell'art. 6 dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con l. 25 marzo 1985, n. 121*).

(2) **1.** I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli effetti civili: Epifania; S. Giuseppe; Ascensione; *Corpus Domini*; SS. Apostoli Pietro e Paolo.

A decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell'Unità nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre. Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre.

2. Le solennità civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici.

È fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge.

3. Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2, che

cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni di vacanza né possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (l. 5 marzo 1977, n. 54, *Disposizioni in materia di giorni festivi*) [Nota 5].

(3) Sono prorogati di diritto al primo giorno feriale successivo tutti i termini, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuarsi presso l'Istituto di emissione o le Aziende ed Istituti di credito di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero da effettuarsi dall'istituto di emissione o da dette Aziende ed Istituti di credito, quando scadono in giorno feriale che, secondo l'orario depositato ai sensi del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e successive modificazioni, presso gli Ispettorati del lavoro, per il personale dipendente da dette Aziende ed Istituti di credito sia da considerarsi non lavorativo e comporti chiusura degli sportelli bancari (art. 1, l. 24 gennaio 1962, n. 13, *Proroga di termini scadenti in giorni feriali di chiusura delle Aziende ed Istituti, di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni*).

(4) 1. Sono prorogati di diritto al 3 gennaio 2000 tutti i termini scadenti il 31 dicembre 1999, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuarsi per il tramite della Banca d'Italia, delle banche, delle Poste Italiane S.p.a., delle imprese di investimento, degli agenti di cambio, delle società di gestione del risparmio, delle società di investimento a capitale variabile (SICAV), delle società fiduciarie, delle imprese assicurative, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 [Credito [2](#)], e degli organismi che svolgono i servizi e le attività di cui agli articoli 69, 70 e 80 del testo unico emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 [Intermediazione finanziaria [1](#)], o sono disciplinati dalle disposizioni della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e della Banca d'Italia del 16 marzo 1992, e successive modificazioni e integrazioni, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 27 marzo 1992, concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia prevista dagli articoli 22 e 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, nonché degli altri soggetti, abilitati al regolamento di operazioni finanziarie nell'ambito del sistema dei pagamenti denominato TARGET, eventualmente individuati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (l. 13 dicembre 1999, n. 466, *Proroga di termini per l'adempimento delle obbligazioni aventi scadenza al 31 dicembre 1999*).

(5) 1. A decorrere dal 2001 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica ha nuovamente luogo il 2 giugno di ciascun anno, che pertanto viene ripri-

stinato come giorno festivo (art. 1, l. 20 novembre 2000, n. 336, *Ripristino della festività nazionale del 2 giugno, data di fondazione della Repubblica*).

(6) Per la proroga, di diritto, al 2 gennaio di termini scadenti il 31 dicembre 2001, Euro [2](#), 155³.

CAPO SECONDO

Della decadenza

2964. Inapplicabilità di regole della prescrizione. - Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza [24, 80, 81, 117, 119, 120, 122, 123, 244, 246, 265, 266, 267, 270, 489, 501, 507, 600, 650, 732, 786, 802, 804, 875, 924, 925, 929, 935, 936, 937, 938, 1107, 1109, 1137, 1138, 1168, 1170, 1171, 1286³, 1287, 1326, 1329, 1333, 1399, 1402, 1495, 1497, 1501, 1503, 1506, 1512, 1522, 1614, 1627, 1667, 1669, 1670, 1698, 1778, 1832, 1887, 1892, 1893, 1897, 1898, 1913, 1957, 2098, 2113, 2162, 2189, 2192, 2226, 2264, 2287, 2966, 2401, 2416, 2437, 2445, 2446, 2453, 2486, 2487, 2494, 2497, 2499, 2503, 2527, 2603, 2606, 2742, 2764, 2797, 2910], non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione [2943]. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione [2941], salvo che sia disposto altrimenti [245, 489, 802; Fallimento [1](#), 168²] (1).



(1) Nota 4, art. 2963.

2965. Decadenze stabilite contrattualmente. - È nullo [1418, 1419] il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto [1341].

2966. Cause che impediscono la decadenza. - La decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto [Fallimento [1](#), 94]. Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili [2968], la decadenza può essere anche impedita [2967] dal riconoscimento del diritto

[1309, 1870, 1988, 2720, 2944] proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza.

2967. Effetto dell'impedimento della decadenza. - Nei casi in cui la decadenza è impedita [2966], il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione [2934 ss.].

2968. Diritti indisponibili. - Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza [2936] né possono rinunciare alla decadenza medesima [2937], se que-

sta è stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti [1966, 1988, 2720, 2966, 2969].



2969. Rilievo d'ufficio. - La decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice [2938; c.p.c. 112], salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improprietà dell'azione.



Art. 2952, secondo comma, c.c.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2-ter, d.l. 28 agosto 2008, n. 134, conv., con mod., dalla l. 27 ottobre 2008, n. 166, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi (*G.U.* n. 201 del 28 agosto 2008; *G.U.* n. 252 del 27 ottobre 2008).